



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1908.

N. 6.

SOMMARIO.

- I. — Notizie statistiche sui movimenti migratori: Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1907 e numero degli Italiani provenienti da paesi transoceanici durante lo stesso periodo.
- II. — Legislazione francese e Convenzione italo-francese per gli infortuni sul lavoro.
- III. — Convenzione italo-francese e relativo regolamento riguardante la trasmissione di fondi delle Casse ordinarie di risparmio dei due paesi.
- IV. — Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione: Legge e regolamento del Governo federale del Brasile relativi al privilegio dei crediti dei lavoratori agricoli — Decreto che approva le norme per il servizio del popolamento del suolo brasiliano — Legge sull'immigrazione e la colonizzazione nello Stato di San Paolo (Brasile).



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1908

NOTIZIE STATISTICHE SUI MOVIMENTI MIGRATORI

Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1907 e numero degli Italiani provenienti da paesi transoceanici durante lo stesso periodo.

In attesa di pubblicare in uno dei prossimi numeri del Bollettino la statistica particolareggiata del movimento dell'emigrazione avvenuta nell'anno 1907, con notizie distinte così per gli emigranti italiani come per quelli stranieri circa il sesso, l'età, i paesi di destinazione, ecc., diamo qui appresso notizie sommarie del numero degli emigranti partiti durante lo stesso anno dai porti italiani e dal porto di Havre con i piroscafi della *Compagnie générale transatlantique*. I dati sono estratti dai registri di contabilità del Commissariato, in cui si prende nota delle tasse versate dai Vettori in ragione del numero degli emigranti (articolo 28 della legge sull'emigrazione); anche delle tasse in tal modo raccolte è data notizia nel prospetto che segue.

Nell'anno 1907 partirono dai porti italiani e da quello di Havre per paesi transoceanici 397,704 emigranti (di cui 25,125 stranieri). Nel 1906 il numero di tali emigranti era stato di 440,338 (di cui 25,619 stranieri).

L'emigrazione transoceanica è quindi diminuita nel 1907 di 42,634 in confronto al 1906, che fu, com'è noto, l'anno che diede il più forte movimento migratorio registrato dalle nostre statistiche. Tale riduzione, che non può, del resto, ritenersi molto rilevante, si è verificata nel secondo semestre dell'anno e più specialmente nell'emigrazione diretta al Plata.

Emigranti partiti negli anni 1906 e 1907, classificati secondo i porti d'imbarco.

PORTI D'IMBARCO	EMIGRANTI PARTITI		PORTI D'IMBARCO	EMIGRANTI PARTITI	
	1906	1907		1906	1907
Genova	138,626	106,760	Havre	22,285	21,340
Napoli	238,342	238,222	Altri porti	45	42
Palermo	35,661	23,815			
Messina	5,379	2,525	Totale . . .	440,338	397,704

**Movimento dell'emigrazione per paesi transoceanici
nell'anno 1907.**

Emigranti classificati per mesi, per trimestri e per paesi di destinazione e ammontare della tassa pagata dai Vettori di emigranti.

MESI	EMIGRANTI SECONDO I PAESI DI DESTINAZIONE							AMMONTARE della tassa pagata dai Vettori	
	Plata	Brasile	Stati Uniti	America Centrale	Paesi del Pacifico	Australia	Africa		Totale
									Lire
Gennaio	3,797	»	9,874	37	14	»	»	13,722	102,682
Febbraio	9,835	1,865	23,458	80	23	»	»	35,261	267,890
Marzo	6,035	1,005	46,797	88	41	»	»	53,966	418,078
Totale del 1° trimestre	19,667	2,870	80,129	205	78	»	»	102,949	788,650
Aprile	4,733	1,040	48,749	58	34	»	»	54,614	420,380
Maggio	4,152	1,501	40,271	114	5	»	»	46,043	348,530
Giugno	2,660	1,011	32,976	49	1	»	»	36,697	273,598
Totale del 2° trimestre	11,545	3,552	121,996	221	40	»	»	137,354	1,042,508
Luglio	2,230	538	18,992	91	8	»	»	21,859	158,730
Agosto	4,274	1,152	16,860	96	20	»	»	22,402	163,402
Settembre	8,178	946	23,629	110	5	»	»	32,868	239,046
Totale del 3° trimestre	14,682	2,636	59,481	297	33	»	»	77,129	561,178
Ottobre	17,139	1,909	20,178	168	1	»	»	39,395	289,070
Novembre	12,464	1,240	15,667	145	44	»	»	29,560	218,024
Dicembre	5,152	962	5,033	125	45	»	»	11,317	82,056
Totale del 4° trimestre	34,755	4,111	40,878	438	90	»	»	80,272	589,150
Totale dell'anno 1907.	80,649	13,169	302,484	1,161	241	»	»	(1) 397,704	2,981,486
Anno 1906	114,818	13,145	310,976	1,097	302	»	»	(2) 440,338	3,296,808
Id. 1905	86,346	15,033	264,990	1,104	677	4	»	(3) 368,154	2,742,708
Id. 1904	59,964	10,957	150,119	974	307	54	727	(4) 223,102	1,651,740
Id. 1903	40,581	10,835	222,703	997	170	53	»	(5) 275,339	2,058,974
Id. 1902	32,100	23,951	195,345	515	261	62	»	(6) 252,234	1,861,880

(1) Di cui 21,340 partiti dal porto di Havre e 42 dal porto di Pallice-La Rochelle.

(2) Di cui 22,285 partiti dal porto di Havre e 52 dal porto di Pallice-La Rochelle.

(3) Di cui 17,899 partiti dal porto di Havre e 399 dal porto di Pallice-La Rochelle.

(4) Di cui 11,284 partiti dal porto di Havre e 727 dal porto di Anversa.

(5) Di cui 14,834 partiti dal porto di Havre.

(6) Di cui 11,958 partiti dal porto di Havre.

Facciamo seguire alcuni dati sul movimento degli emigranti italiani rimpatriati da paesi transoceanici nel decorso anno.

Nel 1907 il numero degli emigranti italiani sbarcati nei porti italiani fu di 3,979, così divisi per paesi di provenienza; 162,278 dagli Stati Uniti; 49,867 dal Plata; 20,721 dal Brasile e 1113 da altri paesi.

Fra questi emigranti sono compresi 1508 respinti subito dopo il loro arrivo od in seguito dagli Stati Uniti d'America in forza delle leggi locali sull'immigrazione e 6270 considerati indigenti perchè rimpatriati dalle Autorità consolari o dalle Società di patronato con biglietti a tariffa ridotta. Di questi indigenti, 2474 ritornarono dagli Stati Uniti, 1722 dal Plata, 2074 dal Brasile.

Nel 1907 in confronto dell'anno precedente si è avuto un notevole aumento nei ritorni dagli Stati Uniti, dovuto al rallentato movimento degli affari in seguito alla crisi finanziaria (1).

Abbiamo inoltre notizia che rimpatriarono, in ciascuno degli ultimi due anni, 15 mila Italiani per la via di Hâvre, provenienti tutti dagli Stati Uniti d'America.

(1) Il R. Commissariato dell'emigrazione, avendo riscontrato un errore di rilevazione nelle statistiche dei ritorni dalle Americhe, compilate dagli Ispettorati dell'emigrazione, sta rifacendo quelle statistiche per il triennio 1904-1906, ricavando i dati dalle liste originali dei passeggeri sbarcati nei porti del Regno e consegnate dai Comandanti delle navi, al loro arrivo, agli Ispettori dell'emigrazione. Nella nuova statistica pel detto triennio e in quelle successive oltre che il numero complessivo degli Italiani rimpatriati dai diversi paesi di America, si darà la classificazione di essi per sesso, per età, per aggruppamenti famigliari e per provincie di destinazione nel Regno.

In attesa di accertare il numero degli emigranti italiani rimpatriati nell'anno 1906 e allo scopo di fornire qualche elemento di confronto con l'anno successivo. riportiamo qui appresso alcuni dati provvisori ricavati così dalle relazioni dei Commissari medici della R. Marina, imbarcati su piroscafi che trasportarono nel Regno emigranti italiani, come da altri documenti inviati dagli Ispettorati dell'emigrazione.

Nel 1906 il numero degli emigranti italiani sbarcati nei porti del Regno, provenienti da paesi transoceanici, risulta dagli accertamenti finora fatti di 159,949, così divisi per paesi di provenienza: 106,620 dagli Stati Uniti; 28,800 dal Brasile, 23,390 dal Plata e 1139 da altri paesi.

**Emigrati italiani provenienti da paesi transoceanici
e sbarcati nei porti del Regno nell'anno 1907.**

MESI	PLATA	BRASILE	STATI UNITI	AMERICA CENTRALE	AUSTRA- LIA	TOTALE
Gennaio	1.128	1.586	5.120	4	8	7.855
Febbraio	1.850	1.475	3.113	49	10	6.497
Marzo	6.623	2.587	4.130	84	21	13.445
Totale del 1° trimestre . . .	9.601	5.648	12.372	137	39	27.797
Aprile	5.542	1.692	3.108	26	13	10.381
Maggio	5.648	2.155	4.339	220	18	12.380
Giugno	5.234	1.757	6.967	118	40	14.116
Totale del 2° trimestre . . .	16.424	5.604	14.414	364	71	36.877
Luglio	5.094	1.846	9.400	61	43	16.444
Agosto	3.585	1.383	13.667	50	25	18.710
Settembre	2.739	1.649	13.073	149	>	17.610
Totale del 3° trimestre . . .	11.418	4.878	36.140	260	68	52.764
Ottobre	4.744	2.248	18.208	82	7	25.289
Novembre	4.336	991	28.612	57	>	33.996
Dicembre	3.344	1.352	52.532	28	>	57.256
Totale del 4° trimestre . . .	12.424	4.591	99.352	167	7	116.541
Totale dell'anno . . .	49,867	20,721	162,278	928	185	233,979

LEGISLAZIONE FRANCESE E CONVENZIONE ITALO-FRANCESE

per gli infortuni sul lavoro.

Nel Bollettino dell'emigrazione n. 18 del 1904 fu pubblicato il testo della Convenzione stipulata il 15 aprile 1904 fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai. In relazione a quella Convenzione fu concluso a Parigi, il 9 giugno 1906, un Concordato fra i due paesi, relativo al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro e fu redatto un regolamento per l'esecuzione del Concordato stesso.

Crediamo opportuno di pubblicare nel presente Bollettino il testo del suddetto Concordato, il regolamento per la sua applicazione, nonchè le *Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Francia e dei loro aventi diritto*, compilate dall'Ispettorato generale del credito e della previdenza, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Convenzione con la Repubblica francese, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro (9 giugno 1907).

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo della Repubblica francese, animati dallo stesso desiderio di assicurare ai rispettivi connazionali il beneficio reciproco della legislazione in vigore, intesa a riparare ai danni derivanti dagli infortuni sul lavoro, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 1, capoverso *d*) della Convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904 fra l'Italia e la Francia, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Gli operai o impiegati di nazionalità italiana, vittime di infortuni a causa di lavoro in territorio francese, od i loro rappresentanti, avranno diritto alle stesse indennità accordate agli operai o impiegati di nazionalità francese od ai loro rappresentanti, e reciprocamente.

Art. 2. — Queste disposizioni sono pure applicabili, sotto le condizioni

previste dagli articoli seguenti, agli aventi diritto non residenti nel territorio del paese ove è avvenuto l'infortunio, o che abbiano cessato posteriormente di risiedervi.

Art. 3. — Nel caso di infortuni che diano luogo ad inchiesta, dovrà darsi avviso immediato della chiusura dell'inchiesta all'autorità consolare del distretto, nella cui circoscrizione risiedeva la vittima al momento dell'infortunio, affinché possa prenderne conoscenza nell'interesse degli aventi diritto.

Art. 4. — I capi di imprese e gli assicuratori di ciascun paese avranno facoltà di pagare gli arretrati di rendite o le indennità da essi dovuti, versandone l'importo nelle mani dell'autorità consolare dell'altro paese indicata nell'articolo precedente, cui spetterà di produrre i documenti giustificativi dell'indennità ed i certificati di vita, nonchè di provvedere all'invio degli arretrati o delle indennità a quei nazionali i quali, al momento in cui avvenne l'infortunio, risiedevano nel territorio del suo distretto.

Art. 5. — La Cassa nazionale italiana di assicurazioni contro gl'infortuni assicurerà, in base alla tariffa convenzionale annessa al presente Concordato, il rischio d'indennità ai rappresentanti, non residenti in Francia, degli operai italiani vittime d'infortuni, in favore degli assicuratori francesi, che non intendono di occuparsi di tutte le ricerche e le pratiche che fosse eventualmente necessario di fare.

Questa tariffa, stabilita in via provvisoria, sarà quanto più presto è possibile riveduta dalle amministrazioni competenti dei due paesi con la scorta dei dati tecnici che saranno raccolti.

Art. 6. — Allorchè il capo di un'impresa o l'assicuratore avrà costituito, presso la Cassa nazionale francese delle pensioni per la vecchiaia, le rendite dovute ad operai italiani od ai loro rappresentanti, gli arretrati, su domanda di questi ultimi, saranno loro corrisposti a cura della Cassa nazionale italiana di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. In tal caso la Cassa nazionale francese si sdebiterà di fronte alla Cassa nazionale italiana inviando ogni trimestre l'ammontare degli arretrati scaduti, da essa pagati in Francia.

Quanto alle rendite la cui quotità sia divenuta definitiva, la Cassa nazionale francese potrà sdebitarsi di fronte alla Cassa nazionale italiana versando in capitale il valore attuale delle medesime in base alla tariffa, secondo la quale la rendita fu acquistata; la somma versata servirà a formare una rendita, quale risulterà dalla tariffa in vigore per la Cassa nazionale italiana all'atto del versamento.

Art. 7. — Allorchè il capo di un'impresa o l'assicuratore avrà versato

alla Cassa nazionale italiana di previdenza le indennità dovute ad operai francesi, quest'ultima, su domanda dei medesimi, invierà loro, per mezzo di vaglia postale, l'ammontare delle somme che avesse loro pagate in Italia.

Quanto alle rendite, la cui quotità sia divenuta definitiva, essa potrà sdebitarsene versando alla Cassa nazionale francese delle pensioni il valore attuale delle medesime in capitale, secondo la tariffa in base alla quale la rendita sarà stata acquistata; la somma versata servirà a costituire una rendita, quale risulterà dalla tariffa in vigore per la Cassa nazionale francese all'atto del versamento.

Le indennità, accordate in seguito ad infortuni seguiti da morte, occorsi ad operai francesi in Italia, potranno essere versate interamente alla Cassa dei depositi e delle consegne in Francia, che ne conserverà l'importo a disposizione degli interessati che facciano valere i loro diritti.

Art. 8. — I vaglia postali, di cui al 1° capoverso dell'articolo 7, nonchè gli invii di denaro fatti dalla Cassa nazionale francese delle pensioni alla Cassa nazionale italiana di previdenza, o reciprocamente, in conformità dei due articoli precedenti, saranno oggetto di vaglia d'ufficio sotto le condizioni indicate all'articolo 5 del Concordato relativo alla trasmissione di fondi fra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi (1).

Art. 9. — Le due Casse nazionali conserveranno sempre il diritto di modificare in avvenire le loro tariffe rispettive.

Art. 10. — L'esenzione dalle tasse e le agevolazioni fiscali attualmente accordate dalla legge francese per ciò che riguarda i documenti da presentarsi per ottenere il pagamento delle indennità, saranno applicati anche nel caso in cui tali documenti siano richiesti per il pagamento d'una indennità conformemente alla legge italiana, e reciprocamente.

Art. 11. — Nel caso in cui un operaio italiano non residente in Francia non ricevesse alla scadenza gli arretrati cui avesse diritto e facesse appello al fondo di garanzia istituito dalla legge francese, le attribuzioni, devolute in questa materia all'autorità municipale, spetterebbero all'autorità consolare italiana a Parigi sotto le condizioni stabilite di comune accordo fra le competenti Amministrazioni dei due paesi.

Art. 12. — Ciascuna parte contraente si riserva la facoltà, in caso di

(1) Art. 5. — Agli effetti dell'art. 8 della convenzione internazionale di Washington del 15 giugno 1897, sul servizio dei vaglia postali, resta inteso che i vaglia postali emessi per il trasferimento dei fondi fra le Casse ordinarie di risparmio in Italia e in Francia saranno considerati come « vaglia d'ufficio », esenti da qualsiasi tassa. L'Amministrazione del paese d'origine non terrà conto, verso l'Amministrazione del paese destinatario, della parte dei diritti previsti dal paragrafo 2 dell'art. 3 della Convenzione sopra citata. (*Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1907).

forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti del presente Concordato per quanto riguarda i servizi rispettivamente affidati alle Casse nazionali dei due paesi. Dovrà tuttavia darne avviso alle competenti Amministrazioni dell'altro Stato in via diplomatica. L'avviso fisserà il giorno a partire dal quale le disposizioni relative ai detti servizi cesseranno di aver vigore.

Art. 13. — Le competenti Amministrazioni dei due paesi stabiliranno di comune accordo le giustificazioni da prodursi nei casi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nonchè le condizioni per l'applicazione dei detti articoli alle vittime d'infortuni o ai loro rappresentanti non residenti in Francia e in Italia.

Esse stabiliranno in pari tempo tutte le misure di dettaglio e di ordine necessarie per l'esecuzione del presente Concordato.

Art. 14. — Il presente Concordato entrerà in vigore a partire dal giorno che sarà stabilito dai due Stati, dopo che sarà stato promulgato in base alle rispettive leggi speciali dei medesimi.

Salvo il caso previsto dalla Convenzione del 15 aprile 1904, il presente Concordato avrà vigore per la durata di cinque anni.

Se le due Parti contraenti intendono farlo decadere dopo decorso questo termine, debbono darsene reciproco avviso un anno prima. In caso contrario, s'intenderà prorogato d'anno in anno per tacito accordo.

Art. 15. — Quando una delle Parti contraenti avrà fatto conoscere all'altra la propria intenzione di far decadere il Concordato, questo continuerà ad avere pieno vigore, per ciò che riguarda i diritti delle vittime o dei loro rappresentanti di fronte ai padroni, per tutti gli infortuni accaduti fino alla scadenza del Concordato.

Cesserà al contrario d'aver effetto, dopo scaduto, per ciò che riguarda le attribuzioni devolute alle autorità consolari e gli obblighi o le facoltà preveduti per le Casse nazionali dei due paesi, salvo la regolarizzazione dei conti allora in corso fra esse, e il servizio di tutti gli arretrati delle rendite di cui avessero ricevuto in precedenza i capitali costitutivi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno redatto il presente Concordato, apponendovi i loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Parigi il 9 giugno 1906.

(L. S.) G. TORNIELLI
 „ V. MAGALDI

(L. S.) LÉON BOURGEOIS
 „ GASTON DOUMERGUE

*Allegato.***Premio annuale di riassicurazione per mille franchi di salario.**

Industrie in generale	Fr. 4. 98
Miniere	„ 12. 36
Cave	„ 10. 02
Fabbriche di vetri, stoviglie e mattoni	„ 3. 24
„ di vetri	„ 1. 38
„ di stoviglie	„ 1. 32
„ di mattoni	„ 4. 62
Ferro e acciaio.	„ 3. 60
Metalli (eccettuati il ferro e l'acciaio), lavori meccanici di precisione, strumenti di musica	„ 1. 14
Metalli (eccettuati il ferro e l'acciaio)	„ 0. 96
Lavori meccanici di precisione	„ 1. 38
Istrumenti di musica	„ 0. 78
Industria chimica	„ 4. 26
Gas e acqua	„ 3. 30
Industria tessile	„ 0. 78
Lino, canapa, juta ed altre materie filamentose	„ 1. 08
Seta	„ 0. 30
Industria tessile (non compresa l'industria del lino, della canapa, ecc.), della seta.	„ 0. 78
Industria tessile, non compresa l'industria della seta.	„ 0. 78
Carta e stampa	„ 1. 62
Fabbricazione e lavorazione della carta	„ 2. 46
Fabbricazione della carta	„ 4. 98
Lavorazione della carta	„ 0. 54
Tipografie	„ 0. 36
Cuoio e vestiti	„ 0. 96
Cuoio	„ 2. 46
Vestiti	„ 0. 42
Legno.	„ 3. 06
Alimentazione, macellerie e tabacco	„ 0. 66
Alimentazione	„ 1. 44
Macellerie	„ 0. 96
Tabacco	„ 0. 12
Mulini, zuccherifici, distillerie, fabbriche di birra	„ 6. 00

Mulini	Fr.	7. 32
Zuccherifici	"	5. 34
Distillerie	"	4. 62
Fabbriche di birra	"	6. 06
Lavori di costruzione.	"	6. 96
Spazzatura dei camini	"	5. 82
Ferrovie (è una classificazione economica e giuridica propria della Germania, che corrisponde press' a poco alla classificazione ordinaria in grande, media e piccola industria):		
di Stato.	"	7. 92
private	"	6. 54
stradali (<i>routiers</i>)	"	4. 20
Spedizione, magazzinaggio:		
servizio dei carri.	"	9. 84
„ delle cantine	"	7. 26
Servizio dei carri.	"	14. 46
Navigazione:		
interna	"	18. 30
marittima	"	14. 22
Amministrazione:		
della Marina	"	2. 94
della Guerra.	"	1. 20
delle Poste e dei Telegrafi	"	4. 62

Avvertenza. — Agli effetti dell'articolo 14 resta convenuto che gli articoli 1°, 2° e 3° entreranno in vigore tre mesi dopo la promulgazione del Concordato nei due paesi.

Quanto all'articolo 10, s'intende che uno dei due Stati contraenti non potrà mai essere obbligato ad anticipare spese di qualsiasi natura in caso di procedure o di istanze effettuate nell'altro paese.

(L. S.) G. TORNIELLI
„ V. MAGALDI

(L. S.) LEONE BOURGEOIS
„ GASTONE DOUMERGUE.

Regio decreto 30 giugno 1907, n. 546, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio, firmata a Parigi il 9 giugno 1906, e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 4 giugno 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI — F. COCCO-ORTU — SCHANZEB.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

(1) *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1907, n. 182.

Regolamento per le Amministrazioni francesi e italiane per l'esecuzione della Convenzione firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e relativa al risarcimento dei danni prodotti da infortuni sul lavoro occorsi ai rispettivi connazionali nei due paesi.

Art. 1. — L'avviso di chiusura dell'inchiesta su qualche infortunio inviato " immediatamente „ all'Autorità consolare in virtù dell'articolo 3 della Convenzione del 9 giugno 1906 (1) conterrà il nome, il cognome, la professione, il domicilio, il luogo e la data di nascita della vittima dell'infortunio, il luogo di sua residenza e se l'infortunio abbia prodotto e sembri che debba produrre la morte, il nome, cognome, professione, domicilio, luogo e data di nascita degli aventi diritto che possono eventualmente pretendere un'indennità.

Il detto avviso indicherà inoltre la data in cui gli atti riguardanti l'inchiesta saranno trasmessi dall'ufficio del giudice di pace o dalla cancelleria della Pretura all'autorità giudiziaria competente.

Appena ricevuta la comunicazione, l'autorità consolare si metterà immediatamente in relazione, ove occorra, con la vittima o coi suoi aventi diritto a garanzia dei loro interessi.

Art. 2. — I debitori, i quali vorranno valersi della facoltà che loro accorda l'articolo 4 della Convenzione, di pagare gli arretrati di rendite o le indennità da essi dovuti, versandone l'importo nelle mani dell'autorità consolare, dovranno inviare per lettera raccomandata, all'autorità consolare indicata nell'articolo stesso, o consegnarle contro ricevuta, una dichiarazione contenente :

1° Il nome, il cognome, la professione, il domicilio, il luogo e la data di nascita della vittima o degli aventi diritto;

2° La data dell'infortunio;

3° Se i beneficiari sono incapaci, il nome, il cognome, la professione e il domicilio dei loro rappresentanti legali;

4° L'indicazione della decisione giudiziaria o del titolo che fissa la rendita o l'indennità;

5° L'ammontare degli arretrati o dell'indennità dovuti;

6° La data di esigibilità.

L'autorità consolare, entro tre giorni al massimo, chiederà alla vittima dell'infortunio, od ai suoi aventi diritto, i documenti che ne provano l'identità e i certificati di vita, ed avutili, li presenterà al debitore. Gli

(1) *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1907, n. 182.

rilascierà poi quietanza delle somme ricevute, che trasmetterà immediatamente ai creditori.

La dichiarazione di cui al primo alinea del presente articolo non dovrà essere rinnovata ad ogni scadenza da quei debitori che avranno dichiarato di voler pagare periodicamente gli arretrati delle rendite a loro carico nelle mani dell'autorità consolare. Questa presenterà loro alle scadenze i certificati di vita del possessore della rendita.

Se le vittime d'infortuni od i loro rappresentanti risiedono fuori di Francia e d'Italia, il console chiederà loro, pel tramite dell'autorità consolare, i documenti da produrre.

Tutti gli atti, e le pratiche, corrispondenze o produzioni di documenti spettanti all'autorità consolare in esecuzione del presente articolo e di quello precedente, sono gratuiti rispetto alle vittime d'infortuni o dei loro aventi diritto che sono esenti perciò da qualunque spesa.

Art. 3. — I possessori di rendite che vogliono fruire della disposizione del primo capoverso dell'articolo 6 della Convenzione, per ottenere il servizio degli arretrati a cura della Cassa nazionale italiana di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, dovranno inviare la loro domanda alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia.

La domanda conterrà il nome, cognome, professione e domicilio del titolare, e se questi è incapace, le generalità del suo rappresentante legale, il numero d'iscrizione del titolo di rendita, l'ammontare dei trimestri scaduti, la data della scadenza, ed il luogo dove dovrà effettuarsi il pagamento.

L'autorizzazione a pagare sarà data alla Cassa nazionale italiana di previdenza dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, che le trasmetterà a tal uopo una copia della domanda. La Cassa nazionale italiana effettuerà il pagamento, dietro ricevuta, nelle mani del portatore del certificato d'iscrizione e del certificato di vita del possessore della rendita. Questo certificato, qualora si tratti di un minorenni, dovrà menzionare che fu rilasciato su richiesta del tutore, oppure, se si tratta di un congiunto tuttora in vita, constatare che l'interessato non è passato a seconde nozze.

Inoltre, all'atto dell'ultimo pagamento effettuato sopra un certificato d'iscrizione, emesso a nome di un orfano che abbia raggiunto il 16° anno di età, questo certificato dovrà essere rimandato alla Cassa nazionale delle pensioni, la quale, in caso di reversibilità, emetterà nuovi certificati d'iscrizione.

L'autorizzazione di cui al precedente alinea non avrà bisogno di essere rinnovata trimestralmente per quei possessori di rendite che avranno

dichiarato di stabilirsi definitivamente in Italia e di volervi riscuotere gli arretrati della loro pensione. I pagamenti successivi potranno in tal caso essere effettuati direttamente dalla Cassa nazionale italiana di previdenza, sotto la sua responsabilità.

Tuttavia, in caso di morte del possessore della rendita, il pagamento della quota di arretrati scaduti fino al giorno del decesso non potrà effettuarsi se non dopo che la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia abbia esaminato i documenti giustificativi prodotti dai rappresentanti della vittima in appoggio al loro reclamo.

Art. 4. — Le domande di versamento, di cui al 2° alinea dell'articolo 6 della Convenzione, potranno essere presentate alla Cassa nazionale italiana di previdenza dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia almeno 15 giorni prima della fine di ciascun trimestre. Esse dovranno contenere:

il nome, cognome, professione e domicilio dei beneficiari;

il luogo e la data di nascita dei medesimi;

le date degli infortuni;

le date delle decisioni giudiziarie accordanti le rendite;

la quota definitiva di queste rendite;

i salari in base ai quali le rendite saranno state liquidate;

eventualmente, la riduzione che l'infortunio avrà fatto subire al salario o alla capacità al lavoro;

e tutti gli elementi di computo che avranno servito a determinare il valore delle rendite in capitale al primo giorno del trimestre successivo.

I documenti giustificativi prodotti in origine in appoggio alla costituzione della rendita, dovranno essere ripresentati insieme alla domanda di versamento di cui all'alinea precedente.

Dopo che la Cassa nazionale italiana di previdenza avrà verificato il computo e avrà dato avviso della sua approvazione alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, questa verserà alla prima il capitale che rappresenta le rendite e da quel momento sarà sdebitata di fronte ai beneficiari.

La Cassa nazionale italiana di previdenza ne impiegherà l'ammontare per costituire, in base alle proprie tariffe, le rendite della stessa natura e durata che dovranno essere pagate nelle condizioni specificate dalla legislazione francese.

La Cassa nazionale italiana di previdenza notificherà ai beneficiari la quota delle nuove rendite cui essi da allora in poi avranno diritto e, su loro domanda, comunicherà loro gli elementi di calcolo che hanno servito a fissarla.

Art. 5. — Gli operai francesi, che intenderanno valersi di quanto dispone il primo alinea dell'articolo 7 della Convenzione, presenteranno alla Cassa nazionale di previdenza una domanda da essi firmata o regolarmente stesa in loro nome, contenente:

il loro nome, cognome, professione e domicilio;

la deliberazione o il titolo in base al quale fu liquidata l'indennità;

il numero del certificato di rendita vitalizia rilasciato al titolare;

l'ammontare delle somme reclamate e la data di esigibilità delle medesime;

il luogo dove dovrà effettuarsi il pagamento.

Alla domanda sarà unito un certificato constatante l'esistenza in vita del beneficiato al giorno della scadenza.

Non occorrerà che tale domanda sia rinnovata ad ogni scadenza da quei beneficiati, i quali avranno dichiarato alla Cassa nazionale italiana di previdenza di voler ricevere periodicamente l'ammontare della loro indennità nella residenza indicata. In tal caso essi dovranno soltanto produrre ad ogni scadenza il loro certificato di vita.

Art. 6. — Le domande di versamento di cui al secondo alinea dell'articolo 7 della Convenzione, dovranno essere presentate alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia dalla Cassa nazionale italiana di previdenza almeno 15 giorni prima della fine di ogni trimestre. Esse dovranno contenere:

il nome, cognome, professione e domicilio dei beneficiati;

il luogo e la data di nascita;

le date degl'infortuni;

le date delle decisioni giudiziarie o dei titoli accordanti le rendite;

la quota definitiva di queste rendite;

i salari in base alle quali esse furono liquidate;

l'eventuale riduzione prodotta dall'infortunio al salario o alla capacità al lavoro;

e tutti gli elementi di calcolo che hanno servito alla determinazione del valore delle rendite in capitale al primo giorno del trimestre successivo.

I documenti giustificativi prodotti originariamente in appoggio della costituzione della rendita, dovranno essere ripresentati a corredo della domanda di versamento di cui all'alinea precedente.

Dopo che la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia avrà verificato il computo e avrà dato avviso della sua approvazione alla Cassa nazionale italiana di previdenza, questa verserà alla prima il capitale che rappresenta le rendite e da quel momento resterà liberata rispetto ai beneficiari.

La Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia ne impiegherà l'ammontare per costituire, in base alle sue tariffe, delle rendite della stessa natura, le quali dovranno essere pagate nelle condizioni specificate dalla legislazione italiana.

La Cassa nazionale delle pensioni notificherà ai beneficiari la quota delle nuove rendite, a cui d'allora in poi avranno diritto e, dietro loro domanda, comunicherà loro gli elementi di calcolo che hanno servito a determinarle.

Art. 7. — Nel caso previsto nell'alinea 3° dell'articolo 7 della Convenzione, il capo di un'impresa o assicuratore, che vorrà valersi della facoltà concessa dall'articolo stesso, invierà al direttore generale della Cassa dei depositi e delle consegne a Parigi, l'ammontare totale dell'indennità dovuta agli aventi diritto, indicando il tasso dei salari che ha servito di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere, o provvisionali, che avesse ricevuto la vittima prima della sua morte e che dovessero quindi essere dedotte dall'indennità definitiva.

In pari tempo egli invierà una copia dell'atto di morte della vittima ed un promemoria contenente il nome, cognome, professione e domicilio de' suoi aventi diritto o de' suoi eredi con l'ammontare delle somme spettanti a ciascuno di essi nella ripartizione dell'indennità.

Il direttore generale della Cassa dei depositi e delle consegne invierà allo spedite quietanza della somma ricevuta, darà avviso agli interessati di questo deposito e pagherà ad ogni avente diritto, che comprovi la propria identità, la somma indicata dal capo di impresa o dall'assicuratore.

Art. 8. — I pagamenti da farsi alle vittime d'infortuni o ai loro rappresentanti residenti fuori d'Italia e di Francia, saranno effettuati sia dalla Cassa italiana, sia dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, secondo le norme stabilite dai rispettivi regolamenti pei pagamenti da farsi ai nazionali dei due paesi.

Art. 9. — Per le operazioni di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione, la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia e la Cassa nazionale italiana di previdenza stabiliranno, alla fine di ogni mese uno sconto, in base ai documenti giustificativi, di tutte le somme dovute rispettivamente dall'una all'altra Cassa. Dopo che questi sconti saranno stati verificati in contraddittorio, la Cassa che resterà debitrice si libererà immediatamente verso l'altra mediante i vaglia postali di cui all'articolo 8 della Convenzione.

Art. 10. — Per l'attuazione dell'articolo 11 della Convenzione, le dichiarazioni previste dai regolamenti francesi saranno fatte con le stesse formalità davanti ai *Sindaci* italiani e da questi trasmesse al Console

generale d'Italia a Parigi, che ne farà eseguire la traduzione autenticata e le manderà direttamente al Direttore generale della Cassa dei depositi e delle consegne con domanda di pagamento sul fondo di garanzia. A tale domanda egli unirà un certificato di esistenza dei possessori della rendita, nonchè della capacità e delle facoltà dei reclamanti e attesterà, qualora si tratti del reclamo di un congiunto, che il beneficiario non è passato a seconde nozze.

Le somme dovute al reclamante potranno essere rimesse o spedite per conto suo al Console generale d'Italia a Parigi, che ne rilascerà quietanza finale e gliele trasmetterà.

Art. 11. — Le corrispondenze, i formulari stampati e in generale le comunicazioni d'ogni specie fra le Amministrazioni e le Casse francesi e italiane saranno redatti in lingua francese.

Art. 12. — L'articolo 4 e gli articoli 6 e seguenti della Convenzione 9 giugno 1906 entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1908 insieme al presente regolamento, che avrà la stessa durata della Convenzione, salvo le modificazioni che potessero in ogni tempo esservi introdotte, di comune accordo, dalle Amministrazioni dei due paesi.

L'articolo 5 della Convenzione 9 giugno 1906 non sarà applicabile che nell'epoca da stabilirsi dalle competenti Amministrazioni dei due paesi, quando avranno accertato le condizioni per l'attuazione del detto articolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio

F. Cocco-Ortu.

Regio decreto 22 dicembre 1907, n. 783, che approva il regolamento per l'esecuzione della Convenzione, firmata a Parigi il 9 giugno 1906, tra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 29 settembre 1904, n. 572, con la quale fu data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia e

(1) *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1907, n. 302.

la Francia il 15 aprile 1904 per la reciproca concessione di garantigie ed agevolzze ai rispettivi operai;

Veduto il regio decreto 30 giugno 1907, n. 546, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio, firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 4 giugno 1907;

Veduto il regolamento, concordato, giusta l'articolo 13 della Convenzione predetta del 9 giugno 1906, fra le Amministrazioni competenti dei due Stati per l'esecuzione della Convenzione stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro, firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 4 giugno 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

**Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortuni sul lavoro
in Francia e dei loro aventi diritto. (1)**

In virtù del trattato italo-francese del 15 aprile 1904 e della convenzione addizionale, in esecuzione del trattato stesso, firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e ratificata il 4 giugno 1907, *a decorrere dal 1° novembre 1907 le disposizioni speciali contenute nella legge francese per gli infortuni del lavoro, relative agli operai stranieri o agli aventi diritto di operai stranieri, non sono applicabili agli operai italiani o agli aventi diritto di operai italiani.*

Quindi gli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Francia,

(1) Con la circolare che qui appresso riproduciamo, l'Ispettorato generale del credito e della previdenza, Ministero di agricoltura, industria e commercio diramò tali istruzioni ai Prefetti, al R. Commissariato dell'emigrazione ed ai regi Agenti consolari in Francia.

Circolare n. 13, in data 27 novembre 1907, dell'Ispettorato generale del credito e della previdenza.

In pacco a parte trasmetto alcuni esemplari della Convenzione italo-francese sul trattamento degli operai nei casi d'infortuni del lavoro, firmata in Parigi il 9 giugno 1906 e ratificata il 4 giugno 1907.

Essa fu pubblicata nel n. 182, in data 1° agosto 1907, della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed era stata precedentemente pubblicata nel giornale ufficiale della Repubblica francese.

Per effetto della clausola contenuta nella nota ad essa apposta, i primi tre articoli della Convenzione sono entrati in vigore il 1° novembre 1907, e gli altri entreranno in vigore non appena sarà stato emanato il regolamento per l'esecuzione di essa, per il quale pendono tuttora le trattative fra le Amministrazioni competenti dei due Stati.

Con riserva di trasmettere a suo tempo anche questo regolamento, avverto intanto che per effetto dei citati tre primi articoli le disposizioni speciali contenute nella legge francese per gli infortuni del lavoro, relative agli operai stranieri o agli aventi diritto di operai stranieri, non sono più applicabili, dal 1° novembre 1907, agli operai italiani o agli aventi diritto di operai italiani; un'assoluta parità di trattamento è stabilita, nei riguardi della legge predetta, fra i cittadini francesi e i cittadini italiani.

Quindi gli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Francia, anche se cessino di risiedere sul territorio francese, continuano ad aver diritto al pagamento di una rendita e non può loro essere pagato, invece della rendita, un capitale, se non nei casi e nei modi in cui questa sostituzione è ammessa per gli operai francesi.

Così pure gli aventi diritto di un operaio italiano morto per infortunio sul lavoro avvenuto in Francia, anche se al momento dell'infortunio non risiedevano su territorio francese e anche se cessino di risiedervi dopo l'infortunio, hanno sempre diritto al pagamento di una rendita, e non può alla rendita essere sostituito

anche se cessino di risiedere sul territorio francese, continuano ad aver diritto al pagamento di una rendita e non può loro essere pagato, invece della rendita, un capitale se non nei casi e nei modi in cui questa sostituzione è ammessa per gli operai francesi.

Così pure gli aventi diritto di un operaio italiano morto per infortunio sul lavoro avvenuto in Francia, anche se al momento dell'infortunio non risiedevano su territorio francese e anche se cessino di risiedervi dopo l'infortunio, hanno sempre diritto al pagamento di una rendita, e non può alla rendita essere sostituito il pagamento di un capitale se non nei casi e modi in cui questa sostituzione è consentita rispetto agli aventi diritto di un operaio francese morto per infortunio sul lavoro.

tuito il pagamento di un capitale, se non nei casi e modi in cui questa sostituzione è consentita rispetto agli aventi diritto di un operaio francese.

Affinchè i numerosi nostri operai emigrati in Francia per ragioni di lavoro sappiano, nella disgraziata eventualità di infortuni, trarre profitto dalle accennate disposizioni, è necessario che sia data a queste la massima pubblicità e che gli interessati siano messi in grado di conoscere il regime delle indennità stabilito dalla legge francese e la procedura, le formalità e le garanzie prescritte per il pagamento di esse.

Con tale intendimento questo Ministero ha creduto opportuno di riassumere, nell'unito fascicolo, in ordine sistematico, le disposizioni della legge francese, facendole precedere da un accenno agli affetti della convenzione franco-italiana e completandole, dove occorre, con quelle della convenzione stessa che più specialmente interessano i nostri connazionali.

Di questo fascicolo di *Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortuni sul lavoro in Francia e dei loro aventi diritto* trasmetto un certo numero di esemplari ai signori Prefetti del Regno, al R. Commissariato per l'emigrazione e ai signori Regi Agenti consolari in Francia, con preghiera di volerne curare la diffusione nei modi che riterranno più convenienti.

I signori Prefetti potranno distribuirli alle principali Società operaie di mutuo soccorso, specialmente in quei centri che danno maggior contingente all'emigrazione, e agli uffici di pubblica sicurezza esistenti ai confini; il Commissariato per la emigrazione ai dipendenti Comitati mandamentali e comunali; i signori Agenti consolari alle Società di mutuo soccorso e alle altre organizzazioni operaie costituite fra italiani ed esistenti nei rispettivi distretti consolari.

Debbo, in questa occasione, richiamare in special modo l'attenzione dei signori Agenti consolari sull'articolo 3 della convenzione, il quale dispone che tutte le volte che operai italiani siano colpiti da infortuni gravi, per i quali la legge francese prescrive una inchiesta da farsi dal giudice di pace, debba essere dato avviso della chiusura di questa inchiesta agli agenti consolari del distretto in cui l'operaio aveva la sua residenza al momento dell'infortunio, affinchè essi possono prender conoscenza dei risultati dell'inchiesta stessa e interessarsi a favore degli aventi diritto alla indennità. Specialmente quando questi aventi diritto siano il coniuge, i figli o i genitori del defunto, e non risiedano in Francia, uti-

Per norma, pertanto, degli Italiani che possono trovarsi in condizione di aver diritto ad indennità in base alla legge francese per gl'infortuni del lavoro, si ritiene opportuno esporre, in modo sintetico, nelle seguenti istruzioni le disposizioni fondamentali di quella legge e dei regolamenti per l'esecuzione di essa, completate con le disposizioni speciali contenute nella convenzione italo-francese predetta.

TITOLO I. — Limiti di applicazione della legge francese (1).

Limiti di applicazione: A) *Nei riguardi delle imprese e delle industrie.* — La legge si applica alla industria delle costruzioni, alle officine, alle manifatture, ai cantieri, alle imprese di trasporto per terra e per acqua (esclusi i trasporti marittimi per i quali si applica la legge del 21 aprile 1898), alle imprese di carico e scarico, ai magazzini pubblici, alle miniere e cave e ad ogni industria o parte d'industria nella quale sono fabbricate o messe in opera materie esplodenti o nella quale è fatto uso d'una macchina mossa da una forza diversa da quella dell'uomo o degli animali (art. 1, legge 1898).

Una lista generale per ordine alfabetico delle industrie patentate soggette alla legge, è stata compilata dal Ministro delle finanze, previo accordo col Ministro del commercio, al fine di assicurare l'applicazione del-

lissimo potrà per essi riuscire l'intervento degli Agenti consolari, i quali avranno cura di informarli delle circostanze dell'infortunio e di dar loro tutte le istruzioni e consigli opportuni ad avviare utilmente le trattative per la liquidazione e il pagamento della indennità.

Io sono sicuro che i signori Agenti consolari adempiranno questa nobile e pietosa missione con l'amorevole zelo che ispira il fine umanitario della legislazione per gli infortuni e col desiderio di efficacemente giovare ai poveri derelitti che, in conseguenza dell'infortunio, restano il più delle volte privi di ogni appoggio e senza sapere come contenersi, specialmente quando l'infortunio è avvenuto in terra straniera, per ottenere il pagamento dell'indennità loro spettante.

Intanto sarò grado così ai signori Agenti consolari, come ai signori Prefetti e al Commissariato per l'emigrazione, se si compiaceranno darmi notizia delle disposizioni da essi prese per diffondere fra gli interessati il fascicolo di istruzioni compilato da questo Ministero e del quale potranno richiedere, occorrendo, altri esemplari. *Il Ministro:* firmato COCCO-ORTU.

(1) La legge francese per gl'infortuni sul lavoro in data 9 aprile 1888 è stat modificata dalle leggi 4 eebbraio 1901, 22 marzo 1902 e 31 marzo 1905. Nel riferimento agli articoli della legislazione vigente queste leggi saranno designate con l'indicazione soltanto dell'anno in cui furono promulgate.

l'articolo 25 della legge del 9 aprile 1898 per quanto concerne la determinazione degli imprenditori e industriali da assoggettarsi alla tassa addizionale sulle patenti. Questa lista, annessa alla circolare del Ministero del commercio dell'8 giugno 1901 (*Journal Officiel* dei 13, 15 e 30 giugno 1901), potrà essere utilmente consultata quando siavi dubbio se qualche impresa o industria rientri fra quelle contemplate nella legge; è superfluo del resto avvertire che, in caso di controversia, ogni definitiva decisione a questo riguardo spetta all'autorità giudiziaria.

B) *Nei riguardi degli infortuni.* — Sono considerati dalla legge soltanto gli infortuni avvenuti per il fatto del lavoro, o in occasione del lavoro, che abbiano avuto per conseguenza una interruzione di lavoro superiore ai 4 giorni (art. 1, L. 1898).

In caso di contestazione, la prova che l'infortunio è avvenuto per il fatto del lavoro o in occasione del lavoro, è a carico dell'operaio o dei suoi aventi diritto.

C) *Nei riguardi delle persone.* — Perchè la legge sia applicabile occorre che l'infortunio colpisca operai od impiegati occupati nelle imprese o nelle industrie indicate precedentemente sotto la lettera A, fra i quali sono compresi anche quelli di età inferiore ai 16 anni e gli apprendisti con o senza salario (art. 8, legge 1898). Secondo un parere del Comitato consultivo, in data del 7 marzo 1900, la legge si applica anche agli operai che, dai capi o esercenti delle imprese predette aventi sede in Francia, sono mandati in paesi stranieri per lavori temporanei.

TITOLO II. — Indennità.

CAPO 1°. **Obbligo del pagamento delle indennità.** — La legge francese, informata al principio del rischio professionale, stabilisce il diritto a determinate indennità, a carico del capo o esercente delle imprese o industrie da essa contemplate, a favore degli operai o dei loro aventi diritto nei casi di infortuni che abbiano per conseguenza una interruzione del lavoro per più di 4 giorni (art. 1, legge 1898).

Il capo o esercente dell'impresa o dell'industria può liberarsi dall'obbligo del pagamento delle predette indennità o associandosi ad una Associazione mutua d'assicurazione, o assicurandosi presso una Compagnia d'assicurazione a premio fisso, o aderendo ad un Sindacato di garanzia, o assicurandosi presso la Cassa Nazionale d'assicurazione contro gl'infortuni.

L'assicurazione deve essere fatta però a intero ed esclusivo carico del

capo o esercente dell'impresa o dell'industria, al quale è assolutamente vietato di far ritenute sui salari degli operai per pagare il premio d'assicurazione (art. 3, L. 1898, mod. L. 1905).

CAPO 2°. Natura e misura delle indennità. — Gli infortuni possono avere per conseguenza:

a) una incapacità assoluta e permanente, che è quella che rende l'operaio incapace di attendere a un utile lavoro;

b) una incapacità parziale e permanente, che è quella che diminuisce la capacità al lavoro;

c) la morte;

d) una incapacità temporanea, e la legge non distingue se questa incapacità sia assoluta o parziale, riconoscendo nell'uno e nell'altro caso identici diritti.

Il capo o esercente della impresa o industria, oltre a dover pagare una indennità pecuniaria è obbligato anche a sostenere le spese mediche e farmaceutiche e le spese funerarie.

A) Indennità pecuniaria. — L'indennità pecuniaria consiste:

a) nei casi di incapacità assoluta permanente in una rendita vitalizia eguale a due terzi del salario annuale;

b) nei casi d'incapacità parziale permanente, in una rendita vitalizia eguale alla metà della riduzione che l'infortunio ha fatto subire al salario;

c) nei casi di morte, in una rendita da pagarsi al coniuge, ai figli, agli altri discendenti e agli ascendenti nella misura e alle condizioni seguenti:

Il coniuge, purchè non divorziato o separato di corpo, ha diritto ad una rendita vitalizia uguale al 20 per cento del salario del defunto a condizione che il matrimonio sia stato contratto prima dell'infortunio. Però qualora passi a nuove nozze perde il diritto alla rendita predetta e riceve soltanto il triplo della rendita stessa a titolo di indennità totale.

I figli legittimi o naturali, riconosciuti avanti l'infortunio e che siano di età inferiore ai 16 anni, hanno diritto, sino al raggiungimento di questa età, ad una rendita calcolata sul salario annuale del defunto.

La misura della rendita è diversa secondochè sono orfani o soltanto di padre o soltanto di madre, oppure sono orfani di entrambi i genitori.

Nel primo caso, se l'orfano è uno solo la rendita è del 15 per cento del salario annuale della vittima dell'infortunio; se gli orfani sono due, la rendita è del 25 per cento del salario predetto, se sono tre è del 35 per cento, ed è del 40 per cento se sono quattro o più.

Queste pensioni sono aggiunte a quella del coniuge superstite; si può dunque arrivare ad un'assegnazione massima, rappresentante il 60 per cento del salario.

Nel secondo caso la rendita è del 20 per cento del salario per ogni orfano. Però queste rendite complessivamente non possono oltrepassare il 60 per cento del salario.

Se la vittima lascia figli di primo letto concorrenti col coniuge superstite, sembra che le pensioni loro spettanti dovrebbero essere, se ne fosse il caso, ridotte al 40 per cento in guisa che il coniuge conservi la sua rendita senza diminuzione e che l'onere del debitore non oltrepassi la cifra massima del 60 per cento.

Nell'ipotesi poi che vi fossero figli nati gli uni da un primo, gli altri da un secondo matrimonio, la pensione del coniuge superstite dovrebbe essere sempre del 20 per cento, mentre le pensioni assegnate a ciascun gruppo di figli subirebbe una riduzione proporzionale destinata a ridurre l'assegnazione totale nei limiti del massimo del 60 per cento sovraindicato (vedi circolare del Guardasigilli del 10 giugno 1899).

Altri discendenti e ascendenti. Gli altri discendenti e gli ascendenti non hanno diritto alla rendita che nel concorso delle condizioni seguenti:

1° Che la vittima dell'infortunio non abbia lasciato nè figli, nè coniuge nelle condizioni richieste per aver diritto ad indennità;

2° Che gli ascendenti e i discendenti vivessero al momento dell'infortunio a carico della vittima di questo.

Per i discendenti si richiede inoltre, che fossero al momento dell'infortunio di età inferiore ai 16 anni e il diritto alla rendita non sussiste che fino al compimento di questa età.

La rendita per ognuno degli ascendenti e dei discendenti che vi hanno diritto è eguale al 10 per cento del salario annuale dell'operaio defunto; ma nel loro complessivo ammontare le rendite così assegnate non possono oltrepassare il 30 per cento del salario stesso, e devono quindi, ove lo oltrepassino, essere proporzionalmente ridotte.

Gli italiani aventi diritto all'indennità, allo scopo di avere le informazioni e istruzioni occorrenti per salvaguardare i loro diritti possono rivolgersi all'Autorità consolare italiana del distretto in cui risiedeva l'operaio colpito dall'infortunio al momento in cui questo accadde.

Gli operai italiani o i loro aventi diritto a favore dei quali sia stata costituita una rendita presso la Cassa Nazionale Francese delle pensioni di vecchiaia e che desiderino che le rate trimestrali di questa rendita siano loro corrisposte dalla Cassa Nazionale Italiana di previdenza per la

invalidità e per la vecchiaia degli operai, devono farne domanda alla Cassa Nazionale Francese delle pensioni di vecchiaia. Nella domanda devono indicare il loro nome e cognome, la professione e il domicilio o se sono minorenni o altrimenti incapaci, il nome, cognome, la professione e il domicilio del loro rappresentante legale; il numero d'iscrizione del titolo della rendita; l'ammontare delle rate trimestrali scadute; la data della loro scadenza; il luogo dove dovrà esserne effettuato il pagamento (articolo 6, parte 1^a, Convenzione 1906).

d) Nel caso di incapacità temporanea di durata superiore ai 4 giorni l'indennità pecuniaria consiste in un sussidio giornaliero eguale alla metà del salario percepito dall'operaio al momento dell'infortunio. Il sussidio deve esser corrisposto finchè dura l'incapacità, senza distinzione fra giorni di lavoro e giorni festivi (articolo 3, L. 1898, mod. L. 1905) a partire però dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio, se l'incapacità dura 10 giorni o meno, e a partire dal primo giorno, se dura più di 10 giorni.

B) *Spese mediche e farmaceutiche e spese funerarie.* — Il capo dell'industria o dell'impresa sostiene le spese mediche e farmaceutiche. L'operaio colpito dall'infortunio può fare sempre esso stesso la scelta del suo medico e del suo farmacista. In questo caso il capo dell'impresa o della industria non può essere tenuto alle spese mediche e farmaceutiche che sino a concorrenza della somma fissata dal giudice di pace del Cantone in cui è accaduto l'infortunio, in conformità a una tariffa stabilita per decreto dal Ministro del commercio, su parere di una Commissione speciale comprendente rappresentanti di Sindacati di medici e di farmacisti, di Sindacati professionali operai e padronali, di Società di assicurazione contro gl'infortuni del lavoro e di Sindacati di garanzia, e che non potrà essere modificata che a intervalli di 2 anni (articolo 4, L. 1898, mod., L. 1905).

In ogni caso sono a carico del capo dell'impresa o dell'industria le spese di ospedalità nella loro totalità, comprese quindi non solo le spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche, ma anche quelle di vitto (articolo 4, L. 1898, mod., L. 1905).

Così pure il capo dell'impresa o dell'industria deve sostenere le spese funerarie valutate nella somma di 100 franchi al massimo (articolo 4, L. 1898, mod., L. 1905).

CAPO 3°. **Salario di base per la determinazione della indennità.** — La determinazione del salario in base al quale devono essere liquidate le

indennità è fatta con criteri diversi secondochè l'infortunio ha avuto per conseguenza la morte o una invalidità permanente, ovvero ha prodotto soltanto una invalidità temporanea.

A) *Casi di morte e di inabilità permanente.* — Nei casi di morte e di invalidità permanente si assume come base per la liquidazione della indennità il salario annuo percepito dall'operaio colpito da infortunio.

E come salario annuo si intende:

a) per l'operaio occupato nello stabilimento industriale o nell'impresa durante i 12 mesi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che gli è stata corrisposta durante questo tempo, sia in denaro che in natura;

b) per l'operaio occupato nello stabilimento o nell'impresa durante meno di 12 mesi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che ha ricevuto a partire dalla sua entrata nello stabilimento o nella impresa, aumentata dalla remunerazione che esso avrebbe potuto ricevere durante il periodo di lavoro necessario per completare i 12 mesi, in base alla remunerazione media degli operai della stessa categoria durante il detto periodo.

Se il lavoro non è continuo il salario annuo è calcolato sia in base alla remunerazione ricevuta durante il periodo di attività, sia in base al guadagno dell'operaio durante il resto dell'anno.

La giurisprudenza ha ammesso il principio che ogni assegnazione supplementare, ogni gratificazione, che rappresenti la remunerazione d'un lavoro, deve essere computata per il calcolo del salario.

La legge prevede anche il caso di un periodo di disoccupazione eccezionale e involontaria dell'operaio e stabilisce che in tale ipotesi sarà tenuto conto del salario medio che sarebbe stato corrisposto per questo periodo. I Tribunali, che, in ogni caso speciale, dovranno apprezzare la natura di questi periodi di disoccupazione e la parte che in essi abbia avuto la volontà dell'operaio, hanno già a più riprese, e con diverse distinzioni, tenuto conto specialmente dei periodi di servizio militare e dei periodi di sciopero. La disposizione si applica tanto in caso di lavoro continuo quanto in caso di lavoro intermittente (art. 10, L. 1898, modificato L. 1905).

Coloro che hanno un salario annuo superiore a 2400 lire non profitano delle disposizioni della legge che fino a concorrenza di questa somma, vale a dire che la rendita è determinata con le norme stabilite dalla legge e precedentemente indicate, prendendo a base il salario annuo di 2400 lire; essi hanno però anche diritto a una rendita supplementare liquidata sulla

parte di salario eccedente la detta somma e ragguagliata ad un quarto di quello che verrebbe liquidato con le norme ordinarie della legge, a meno di convenzioni speciali che elevino questa misura (art. 2, L. 1898, mod. L. 1902).

Per gli operai di età inferiore ai 16 anni e per gli apprendisti il salario-base per la determinazione della rendita non sarà inferiore al più basso salario percepito dagli operai adulti e validi della stessa categoria occupati nell'impresa (art. 8, L. 1898).

B) *Casi di incapacità temporanea.* — Nei casi di incapacità temporanea si prende a base per la determinazione della indennità il salario giornaliero che l'operaio aveva al momento dell'infortunio, salvo che si tratti di salario variabile, come avviene frequentemente nei lavori a cottimo, nella quale ipotesi il sussidio giornaliero è eguale alla metà del salario medio delle giornate effettive di lavoro durante il mese che ha preceduto l'infortunio, non tenendo quindi conto, nel determinare questo salario medio, delle giornate di disoccupazione (art. 3, L. 1898, mod. L. 1905).

È da notarsi che le norme esposte si applicano senza alcuna limitazione anche a coloro che guadagnano più di 2400 lire all'anno.

Per gli operai minori di 16 anni il salario di base non potrà mai essere inferiore al salario più basso degli operai validi della medesima categoria impiegati nell'industria; però il sussidio giornaliero, calcolato in base a questo salario, non potrà mai superare l'ammontare del salario effettivamente percepito dall'operaio minore di 16 anni (art. 8, L. 1898). Il Comitato consultivo delle assicurazioni contro gl'infortuni ha espresso l'avviso che questa limitazione del sussidio giornaliero non sia applicabile agli apprendisti senza salario (avviso del 7 febbraio 1901) per i quali il sussidio vero giornaliero è calcolato in base al salario più basso dell'operaio valido di quella categoria alla quale l'apprendista aspira e si prepara (I).

CAPO 4°. Modi, termini e garanzie per il pagamento delle indennità. — A) *Rendite annue.* — Le rendite annue decorrono: nei casi di morte dal giorno in cui la morte è avvenuta, nei casi d'inabilità permanente dal giorno in cui le conseguenze della lesione si sono consolidate. Esse sono pagabili alla residenza del titolare, e se il servizio di esse è fatto dalla Cassa Nazionale delle pensioni, sono pagabili presso il preposto di quello stabilimento designato dal titolare. Sono pagabili trimestralmente in via posticipata; però il Tribunale può ordinare il pagamento anticipato

(1) V. Circolare del Guardasigilli del 10 giugno 1899.

della metà della prima rata (art. 3, L. 1898, mod. L. 1905. Esse non possono cumularsi con il sussidio giornaliero o con la provvisionale. Nel caso in cui l'ammontare dei sussidi giornalieri già corrisposti o della provvisionale superi le rate di rendita dovute fino alla determinazione della rendita stessa, il Tribunale può ordinare che l'eccedenza sia calcolata sulle rate ulteriori nella proporzione che esso determina (art. 16, L. 1898, mod. L. 1905).

Per ottenere il pagamento della rendita l'operaio o i suoi aventi diritto devono comprovare la loro esistenza specialmente con la produzione di un certificato di vita che i sindaci sono obbligati a rilasciare senza spese, in applicazione del decreto 6 marzo 1791, articolo 2, e dell'articolo 29 della legge 9 marzo 1898.

Casi nei quali al pagamento delle rendite deve o può essere sostituito il pagamento di un capitale — Il pagamento della rendita è sospeso e sostituito col pagamento di un capitale corrispondente a tre anni di pensione quando la vedova della vittima dell'infortunio passa a nuove nozze.

Le parti possono, dopo determinata la misura della indennità, decidere che il servizio della rendita sarà sospeso e sostituito, finchè dura l'accordo, da un altro modo di risarcimento. Questo accordo non crea che uno stato provvisorio, suscettibile di cessare, ad ogni istante, per volontà di una sola delle parti.

Il titolare della rendita, purchè sia maggiorenne, può chiedere la conversione di questa in capitale, quando la rendita annua non sia superiore a 100 lire. La conversione deve essere fatta in base alla tariffa accennata nell'articolo 28 della legge 9 marzo 1898 e compilata dalla Cassa Nazionale delle pensioni per la vecchiaia (art. 21, L. 1898, mod. L. 1905).

Infine al momento della determinazione definitiva della rendita, dopo scaduto il termine per la revisione stabilito dall'articolo 19, l'operaio colpito da infortunio può domandare che una parte, non maggiore del quarto del capitale necessario per costituire questa rendita, calcolato secondo le tariffe compilate per le vittime d'infortunio dalla Cassa pensioni per la vecchiaia, gli sia pagata in contanti. Le parti interessate non possono intendersi all'amichevole rispetto a questa conversione; essa deve essere domandata al Tribunale, al cui sovrano apprezzamento è riservato il giudizio sulla conformità di essa al bene inteso interesse dell'operaio; il Tribunale decide in Camera di consiglio (art. 9, L. 1898).

Così pure, dopo spirato il termine per la revisione, l'operaio colpito da infortunio può domandare che il capitale necessario alla costituzione della rendita, o questo capitale ridotto al più di un quarto per effetto

della disposizione precedentemente riportata, serve a costituire una rendita vitalizia sulla sua testa, reversibile, per metà tutto al più, sulla testa del coniuge. In questo caso la rendita vitalizia sarà diminuita in modo che non resulti dalla reversibilità alcun aumento di oneri per l'imprenditore. Anche in questo caso la domanda deve essere fatta al Tribunale che decide in Camera di consiglio come sopra è detto (art. 9, L. 1898).

B) *Sussidio giornaliero*. — Nei casi di incapacità temporanea il sussidio giornaliero vien pagato a decorrere dal quinto giorno dopo quello dell'infortunio, se l'incapacità al lavoro dura 10 giorni o meno, e a decorrere dal primo giorno dopo quello dell'infortunio, se dura più di 10 giorni.

Il sussidio è dovuto fino al giorno della morte ovvero fino al giorno in cui sarà riconosciuto che l'operaio colpito dall'infortunio sia completamente guarito o sia ridotto incapace permanentemente al lavoro (art. 15, L. 1898, mod. L. 1905). Senonchè potrebbe darsi, nell'ipotesi di un salario elevato e di una incapacità di poca gravità, che il capo dell'impresa o dell'industria dovesse pagare, durante il periodo occorrente per la determinazione definitiva delle conseguenze dell'infortunio, sussidi giornalieri per un ammontare sproporzionato alle conseguenze stesse. Ad impedire questa ingiustizia la legge autorizza il presidente del Tribunale, se le parti non si intendono fra loro nel determinare il sussidio in misura adeguata alla rendita presunta, a sostituire, con ordinanza e senza appello, al sussidio giornaliero una provvisoria inferiore alla metà del salario (art. 16, L. 1898, mod. L. 1905).

Il sussidio è pagabile nelle epoche e nel luogo di paga consueti nell'impresa senza che l'intervallo fra un pagamento e l'altro possa eccedere i 16 giorni (art. 3, L. 1898, mod. L. 1905).

C) *Garanzie per il pagamento delle rendite e del sussidio giornaliero*. — Le rendite non sono cedibili nè sequestrabili (art. 3, L. 1898).

Le garanzie organizzate dalla legge sono le seguenti:

1. I crediti per rendite o indennità sotto altra forma sono, anzitutto, privilegiati sulla cauzione o sulla riserva la cui costituzione è imposta alle Società di assicurazione mutua o a premio fisso, presso le quali l'imprenditore o l'industriale siasi assicurato per coprirsi del rischio professionale posto a suo carico (art. 27, L. 1898, mod. L. 1905).

2. I crediti relativi alle spese mediche, farmaceutiche o funerarie e ai sussidi da pagarsi in caso di incapacità temporanea godono del privilegio stabilito dall'articolo 2101 del Codice civile sulla generalità dei beni

del capo dell'impresa o dell'industria. Questo privilegio è iscritto sotto il n. 6 di quell'articolo (art. 23, L. 1898):

3. Per ciò che concerne le rendite concesse nei casi di morte o di invalidità permanente, la legge mette gli operai o i loro aventi diritto al coperto di ogni pericolo. Essa infatti ha costituito un fondo di garanzia, che è amministrato dalla Cassa Nazionale delle pensioni per la vecchiaia e che è alimentato dalle industrie o imprese soggette alla legge per mezzo di centesimi addizionali alle contribuzioni delle patenti e di una tassa speciale sulle miniere. Allorchè pertanto i capi dell'industria o dell'Impresa e le Compagnie o gli Istituti presso i quali essi hanno stipulato l'assicurazione non pagano le rate di rendita, questo pagamento è effettuato dalla Cassa delle pensioni per la vecchiaia sul fondo predetto di garanzia (articoli 24, 25, L. 1898).

D) Casi in cui l'operaio non ha diritto ad indennità o in cui la misura di questa può essere diminuita o aumentata.

1. *Infortuni prodotti da dolo o da colpa non scusabile.* — L'operaio non ha diritto ad alcuna indennità quando l'infortunio sia stato da lui dolosamente procurato (art. 20, L. 1898). Il Tribunale ha diritto, se è provato che l'infortunio è dovuto a colpa non scusabile dell'operaio, di diminuire la misura della rendita.

Così pure quando sia provato che l'infortunio è avvenuto per colpa non scusabile del padrone o di coloro cui egli ha affidato la direzione, dello stabilimento o dell'impresa, l'indennità potrà essere aumentata, ma senza che la rendita o l'ammontare totale della rendita assegnata possa sorpassare sia la riduzione, sia l'ammontare del salario annuale (art. 20 L. 1898).

Questi due fatti, colpa inescusabile e dolo, non possono essere determinati dalle parti stesse che con non poche difficoltà, a togliere le quali la legge ha stabilito che qualora, nei casi d'infortuni, sia iniziato procedimento penale per omicidio o lesione colposa, gli atti relativi siano comunicati all'operaio e al padrone e ai loro aventi diritto.

Infine finchè l'operaio è malato, ha diritto al sussidio giornaliero e all'assistenza medica e farmaceutica; l'imprenditore ha diritto di designare al giudice di pace un medico incaricato di informarlo sullo stato reale del ferito. Questo medico non ha carattere di perito, nè può immischiarsi nella cura fatta all'operaio dal medico che questi si è scelto; e i suoi onorari sono a carico dell'imprenditore. Il giudice di pace appone il visto alla designazione e autorizza il medico designato a fare non più di due visite alla settimana e sempre alla presenza del medico curante avvertito due giorni avanti.

Qualora l'operaio rifiuti di prestarsi a queste visite di controllo può essergli sospeso il pagamento dell'indennità giornaliera. Però questa sospensione non può essere fatta sen'altro dall'imprenditore o dall'Istituto assicuratore; ma deve essere ordinata dal giudice di pace, dopo aver convocato, per sentirlo, l'operaio con lettera raccomandata.

Se il medico attesta che l'operaio è in grado di riprendere il lavoro, e l'operaio lo contesta, l'imprenditore può, quando si tratti di incapacità temporanea, chiedere al giudice di pace che ordini una perizia medica che dovrà essere fatta entro cinque giorni (art. 4, L. 1898, mod. L. 1905).

2. *Infortuni causati da terzi.* — La legge ha regolato in modo esclusivo i rapporti fra padroni ed operai nei casi di infortuni, ed essa non permette loro di prescindere dal trattamento e dalle condizioni da essa stabiliti. Onde l'operaio non potrebbe rinunciare a valersi delle disposizioni della legge e reclamare, in virtù dell'articolo 1382 del Codice civile, una indennità maggiore di quella determinata dalla legge (art. 2, L. 1908). Ma questa regola non si applica ai rapporti fra l'operaio colpito dall'infortunio e i terzi che fossero responsabili dell'infortunio secondo il diritto comune. In questo caso la legge permette alla vittima o ai suoi aventi causa, e qualora essi non lo facciano, al padrone che si considera surrogato nei loro diritti, di esplicare contro i terzi responsabili l'azione di diritto comune. E allora se la indennità messa a carico dei terzi è eguale o superiore a quella fissata dalla legge per gli infortuni, l'imprenditore nulla ha da pagare; nel caso invece che essa sia inferiore, egli è tenuto soltanto a corrispondere la differenza. Nel caso in cui l'infortunio abbia causato una incapacità permanente, o la morte, l'indennità da corrispondersi dai terzi deve pure essere attribuita sotto forma di rendita da costituirsi presso la Cassa Nazionale delle pensioni. Conviene tuttavia avvertire che le regole applicabili al padrone in materia di pagamenti di rendite, non possono essere estese al terzo, causa dell'infortunio. In primo luogo, la Cassa Nazionale delle pensioni non garantisce all'operaio il pagamento della rendita messa a carico del terzo che fu causa dell'infortunio, se contro quest'ultimo sia stato proceduto senza che il padrone sia stato chiamato in causa. Se il terzo non paga, incombe esclusivamente all'operaio il compito di promuovere contro di lui il procedimento d'esecuzione. Gli articoli 24 e 26, relativi al pagamento provvisorio da parte della Cassa Nazionale delle pensioni, non prevedono infatti che le indennità messe a carico del capo dell'impresa o dell'industria o del suo assicuratore e non accordano ricorso alla Cassa che contro di loro. Bene inteso che non sarebbe più così se anche dal padrone fosse dovuta la indennità a norma della legge sugli infortuni; in questo

caso la Cassa sarebbe obbligata a pagare questa indennità, e fino a concorrenza dell'ammontare della indennità stessa sarebbe surrogata ai diritti del padrone e potrebbe agire contro il terzo causa dell'infortunio, per ottenerne il rimborso.

Infine, il terzo riconosciuto responsabile può essere condannato, sia verso la vittima dell'infortunio, sia verso il capo dell'industria, al pagamento delle altre indennità e spese prevedute negli articoli 3 e 4 (indennità giornaliera, spese funerarie, spese mediche e farmaceutiche).

TITOLO III. — Procedura.

CAPO 1°. **Denuncia dell'infortunio.** — Il primo atto della procedura è la denuncia dell'infortunio al sindaco del Comune in cui l'infortunio è avvenuto.

L'obbligo di presentare questa denuncia, entro il termine di quarantotto ore, è imposto al capo dell'impresa o dell'industria o ai suoi preposti; però hanno facoltà di presentarla, purchè entro un anno dal giorno dell'infortunio, anche l'operaio o i suoi aventi diritto. Se l'operaio non ha ripreso lavoro entro quattro giorni dall'infortunio alla denuncia deve essere unito un certificato medico il quale è esente da bollo; il compenso spettante al medico che rilascia il certificato è a carico dell'operaio o dei suoi aventi causa se essi prendono la iniziativa di presentare la denuncia (art. 11, L. 1898, mod. L. 1902). La denuncia dev'essere dal sindaco trasmessa al giudice di pace nelle ventiquattr'ore successive al deposito del certificato e al più tardi entro i cinque giorni successivi alla denuncia dell'infortunio.

CAPO 2°. **Inchiesta.** — Il giudice di pace, allorquando, secondo il certificato medico, la ferita sembra dover produrre la morte o una incapacità permanente, assoluta o parziale, o allorchè l'operaio colpito dall'infortunio è morto, procede, entro ventiquattr'ore, ad una inchiesta in contraddittorio delle parti interessate, le quali devono essere, a cura dello stesso giudice, invitate a prendervi parte. Se l'operaio colpito dall'infortunio o i suoi aventi causa sono minorenni o incapaci e se essi non hanno alcuno che li rappresenti, è necessario che il giudice di pace prenda, in virtù dei poteri che gli spettano a norma dell'articolo 406 del Codice civile, i provvedimenti necessari per fare organizzare la tutela (avviso del Comitato consultivo delle assicurazioni del 30 gennaio 1901). Tuttavia l'inchiesta non deve subire per questo alcun ritardo e il giudice di pace non deve attendere, per procedervi, che i minorenni siano provveduti di

un tutore; importa ricordare che ai termini dell'articolo 12 della legge del 26 gennaio 1892, sono esenti dalle tasse e diritti di ogni specie gli avvisi ai parenti e gli atti necessari per la costituzione e la convocazione dei Consigli di famiglia dei minorenni dei quali sia constatata l'indigenza.

Il giudice di pace non deve trascurare di raccogliere le informazioni necessarie perchè il presidente possa convocare, oltre alle parti interessate, le persone che hanno veste per assisterle o autorizzarle (marito, genitori, tutore o curatore).

Qualora l'operaio colpito dall'infortunio si trovi nella impossibilità di assistere all'inchiesta, il giudice di pace deve recarsi presso di lui.

Del resto lo scopo dell'inchiesta, della quale deve essere steso processo verbale, è indicato dall'articolo 12 della legge del 1898, modificato dalla legge del 22 marzo 1902. Salvo il caso d'impossibilità materiale debitamente constatata nel processo verbale, l'inchiesta deve essere chiusa nel più breve termine e al più tardi entro 10 giorni a partire da quello dell'infortunio. Della chiusura il giudice di pace dà avviso, con lettera raccomandata, all'operaio e agli altri interessati avvertendoli in pari tempo che il relativo processo verbale è depositato in cancelleria e che essi possono, durante il termine di 5 giorni, prenderne conoscenza e farsene rilasciare copia, esente da ogni spesa per tasse di bollo e registro. Trascorsi i 5 giorni tutto l'incartamento è rimesso al presidente del Tribunale.

CAPO 3°. Procedura per la determinazione delle indennità. —

A) *Davanti il giudice di pace.* — Il giudice di pace del cantone in cui è avvenuto l'infortunio è competente a decidere inappellabilmente sulle domande relative alle spese funerarie, e alle indennità per inabilità temporanea, tanto se l'infortunio abbia prodotto soltanto una inabilità temporanea, quanto anche se abbia prodotto una inabilità permanente, assoluta o parziale. La decisione deve essere data entro 15 giorni dalla domanda, e, per quanto concerne l'indennità giornaliera, è esecutiva nonostante opposizione. Contro le decisioni del giudice di pace è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Relativamente alle controversie per le spese mediche e farmaceutiche il giudice di pace decide inappellabilmente fino al valore di 300 lire. Quando l'appello è ammesso, questo deve essere interposto entro 15 giorni dalla decisione.

Gli operai e impiegati che siano colpiti da infortunio fuori del cantone in cui è situato lo stabilimento al quale essi sono addetti, come pure i loro aventi diritto, possono chiedere, con lettera raccomandata, al giudice

del cantone in cui l'infortunio è avvenuto, che sia ammessa la competenza del giudice di pace del cantone in cui lo stabilimento è situato; però la domanda deve esser fatta prima che il giudice di pace, cui è diretta, siasi occupato dell'infortunio, o prima che sia chiusa l'inchiesta fatta ai termini dell'articolo 13. All'operaio o ai suoi aventi diritto, deve essere inviata ricevuta della istanza a cura del cancelliere, il quale avvisa contemporaneamente il capo-impresa, e il giudice di pace divenuto competente, ed, eventualmente, trasmette a quest'ultimo l'incartamento della inchiesta non appena chiusa, avvertendone le parti.

La stessa facoltà compete rispetto ai Tribunali; la legge infatti dispone che se dopo trasmesso l'incartamento al presidente del Tribunale del luogo dell'infortunio e prima che le parti siano convocate, la vittima o i suoi aventi causa, giustificano di non aver potuto, prima della chiusura dell'inchiesta, fare uso della facoltà predetta, il presidente, sentite le parti, può trasmettere l'incartamento al presidente del Circondario ove è situato lo stabilimento cui l'operaio è addetto.

Quando infine l'infortunio sia accaduto in territorio straniero, il giudice di pace competente è quello del cantone dove è situato lo stabilimento cui è addetto l'operaio colpito dall'infortunio (art. 15, L. 1898, mod. L. 1905).

B) *Davanti il presidente del Tribunale e davanti il Tribunale.* — Nei casi di inabilità permanente o di morte, la legge richiede per la determinazione dell'indennità l'intervento del presidente del Tribunale.

Se dal processo verbale d'inchiesta, trasmesso dal giudice di pace, risulta che l'operaio colpito dall'infortunio è morto, gli aventi diritto di esso e il capo dell'impresa sono dal presidente del Tribunale convocati entro 5 giorni dalla detta trasmissione. Se la morte non è conosciuta che dopo tale trasmissione, il termine fissato per la convocazione ha per punto di partenza la presentazione fatta dalla parte più diligente dell'atto di morte.

Se si tratta di un infortunio che abbia prodotto incapacità permanente, assoluta o parziale, in caso di accordo fra le parti sul carattere permanente della incapacità, il presidente deve convocare gli interessati entro 5 giorni da quello della consegna dell'atto scritto constatante questo accordo. Nella medesima ipotesi, ma in caso di disaccordo fra l'operaio e il capo dell'impresa, la ricevuta della decisione di incompetenza del giudice di pace (art. 15, L. 1898) segna il punto di partenza del termine di 5 giorni assegnato al presidente per la convocazione degli interessati.

Infine per tutelare l'operaio colpito dall'infortunio o i suoi aventi di-

ritto contro le conseguenze della eventuale inosservanza delle prescrizioni relative all'invio dei documenti preaccennati, e per assicurare la definizione, nei modi legali, di tutti gl'infortuni il cui carattere originariamente grave abbia dato luogo all'inchiesta, la legge ammette la convocazione d'ufficio delle parti da farsi dal presidente del Tribunale entro i 5 giorni precedenti la data della scadenza del termine assegnato per la prescrizione, a meno che sia impossibile di conoscere questa data.

La convocazione è fatta o per lettera raccomandata o per mezzo del sindaco o del commissario di polizia.

Ciascuna delle parti convocate può farsi rappresentare, e il presidente del Tribunale può, col loro consenso, ordinare una perizia il cui rapporto dev'essere depositato entro il termine di 8 giorni.

Se le parti si mettono d'accordo e l'accordo è conforme alle prescrizioni della legge, l'indennità è definitivamente fissata con ordinanza del presidente, che ne dà atto, indicando, sotto pena di nullità, il salario di base e la riduzione che l'infortunio ha fatto subire al salario. Anche quando le parti abbiano, prima ancora della convocazione, concluso una transazione, devono comparire davanti il presidente, il quale farà risultare dall'ordinanza i termini della transazione; e qualora entrambe o una delle parti non compariscano, si applicheranno le disposizioni seguenti, dettate per il caso di non intervenuto accordo. E ciò perchè in ogni caso d'accordo è l'ordinanza del presidente che costituisce per l'operaio il titolo per la pensione. E se l'imprenditore abbia assicurato gli operai, l'ordinanza specifica che l'assicuratore è sostituito al capo dell'impresa, di guisa che l'avente diritto all'indennità deve far valere questo suo diritto rivolgendosi all'assicuratore e non già al capo dell'impresa (art. 16, L. 1898, mod. L. 1905, ultimo capoverso).

Qualora le parti siano contumaci, o se, comparse, non si mettano d'accordo, il presidente stende processo verbale di non conciliazione e le rinvia avanti il Tribunale civile. In questo caso il presidente, con la sua ordinanza di rinvio, e senza appello, ha facoltà di sostituire, alla indennità temporanea (che, ai termini dell'articolo 15, nell'ipotesi di contestazione sull'ammontare della rendita, dovrebbe continuare ad essere corrisposta fino alla decisione definitiva), una provvisoria inferiore alla metà del salario. E il presidente farà uso di questa facoltà specialmente quando il salario sia elevato e l'incapacità permanente sia di poca gravità, per evitare che il capo dell'impresa paghi, durante il corso del procedimento, sotto forma di sussidio giornaliero, una indennità sproporzionata alle conseguenze della lesione. Così pure e sempre per evitare questo inconveniente, la provvisoria può essere assegnata o modificata durante il corso

del procedimento; e può essere assegnata, nella proporzione non eccedente la metà del salario, anche agli aventi diritto. Queste provvisionali sono formalmente assimilate alle indennità giornaliere: sono quindi pagabili alle stesse condizioni e negli stessi termini per queste stabiliti e sono inoltre incedibili e insequestrabili.

Il Tribunale civile, al quale, in caso di disaccordo, sono rinviate le parti con l'ordinanza del presidente, deve essere adito dalla più diligente di esse e decide come in materia sommaria in conformità al titolo XXIV del libro 2° del Codice civile. La sua sentenza è eseguibile per provvisoriale e contro di essa sono ammessi l'opposizione e l'appello.

C) *Opposizione.* — L'opposizione, in caso di giudizio contumaciale reso contro la parte, non è più ricevibile dopo 15 giorni dalla data della notificazione personale della sentenza. Nulla del resto è cambiato alle forme e termini dell'opposizione per i giudizi in contumacia dell'avvocato (articolo 17, L. 1898, mod. L. 1902).

D) *Appello.* — L'appello deve essere interposto entro i 30 giorni dalla data della sentenza, se nel giudizio davanti il Tribunale vi fu contraddittorio delle parti: se invece una delle parti fu contumace, entro 15 giorni a partire dal giorno in cui l'opposizione non è più ricevibile. La Corte si pronunzia entro un mese dall'atto di appello (art. 17, L. 1898).

E) *Perizie.* — Tutte le volte che venga ordinata una perizia, sia dal giudice di pace, sia dal Tribunale o dalla Corte d'appello, il perito non potrà essere nè il medico che ha curato il ferito, nè un medico dipendente dall'impresa o dalla Società d'assicurazione presso la quale il capo dell'impresa ha assicurato gli operai (art. 17, L. 1898, mod. L. 1902).

F) *Ricorso in Cassazione.* — Le parti possono ricorrere in Cassazione; e per questo ricorso si applicano le disposizioni ordinarie del Codice di procedura civile (art. 17, L. 1898).

G) *Prescrizione.* — L'azione per ottenere l'indennità in base alla legge si prescrive nel termine di un anno. La legge assegna diversi punti di decorrenza di questo termine, e cioè:

1° il giorno dell'infortunio;

2° il giorno della chiusura dell'inchiesta;

3° il giorno della cessazione del pagamento dell'indennità temporanea.

Il termine decorre dal giorno dell'infortunio quando non vi è stato nè

inchiesta, nè pagamento della indennità temporanea; decorre dal giorno della chiusura della inchiesta quando questa ha avuto luogo, ma non vi è stato o prima della chiusura di essa ha cessato il pagamento della indennità temporanea.

Infine quando venga pagata l'indennità per inabilità temporanea il termine decorre dalla cessazione di questo pagamento, perchè finchè questo viene continuato il padrone riconosce il carattere industriale dell'infortunio e il suo debito verso l'operaio (art. 18, L. 1898, mod. L. 1902).

CAPO 4°. Revisione della indennità. — Nel caso che dopo la determinazione dell'indennità si manifesti o un aggravamento o un miglioramento nelle condizioni dell'operaio o questi muoia in conseguenza dello infortunio, è ammesso il diritto a domandare la revisione della indennità.

È assegnato per presentare questa domanda un termine di tre anni, il quale decorre:

a) se non vi è stata alcuna assegnazione di rendita, dal giorno in cui cessò di essere dovuta l'indennità giornaliera;

b) se vi è stata assegnazione di rendita, decorre dall'accordo intervenuto fra le parti o dalla sentenza passata in cosa giudicata che ha determinato la misura della rendita. E questa disposizione si applica anche se il pagamento della rendita sia stato sostituito dal pagamento di un capitale.

La procedura per la domanda di revisione è quella stessa precedentemente tracciata da osservarsi davanti il Tribunale civile per la determinazione della indennità. Il presidente del Tribunale è adito mediante semplice dichiarazione presentata dal cancelliere. Se vi è accordo fra le parti, in conformità alle prescrizioni della legge, la misura della rendita riveduta è fissata con ordinanza del presidente, che prende atto di quest'accordo specificando, sotto pena di nullità, l'aggravamento o l'attenuazione della infermità. Se non vi è accordo, l'affare è rinviato avanti il Tribunale che è adito dalla parte più diligente e decide con procedimento sommario.

Per facilitare al capo dell'impresa l'esercizio dell'azione di revisione in caso di miglioramento del ferito, la legge stabilisce che nel corso di tre anni, durante i quali può esercitarsi l'azione di revisione, egli avrà il diritto di designare al presidente del Tribunale un medico incaricato di informarlo sullo stato dell'operaio colpito dall'infortunio, sia che voglia sincerarsi sull'opportunità di un'azione diretta a sopprimere o ridurre la rendita, sia che abbia interesse a ben precisare la reale esistenza o l'origine di un aggravamento che la vittima potrebbe far valere. Ma questo

diritto di visita è in ogni caso limitato all'ipotesi in cui l'infortunio abbia dato luogo all'assegnazione d'una rendita. La designazione del medico, regolarmente vistata dal presidente, dà al detto medico ogni tre mesi accesso presso l'operaio che fu colpito dall'infortunio. Se questo, per sua colpa, non si presta a questa visita, sarà sospeso ogni pagamento della rendita con decisione del presidente che inviterà l'operaio con semplice lettera raccomandata (art. 19, L. 1898, mod. L. 1905).

CAPO 5°. Gratuito patrocinio. — L'operaio o i suoi aventi causa, qualunque sia la loro nazionalità, sono senz'altro ammessi di diritto, per prescrizione di legge, al gratuito patrocinio per il procedimento avanti il giudice di pace; non occorre in questo caso neppure il visto del procuratore della Repubblica, richiesto invece, come sarà detto in seguito, quando si tratta del procedimento davanti il presidente del Tribunale e davanti il Tribunale; spetta dunque soltanto al giudice di pace d'assicurare per questa parte l'esecuzione della legge.

Per il procedimento davanti il presidente del Tribunale o davanti il Tribunale, l'operaio o i suoi aventi causa sono pure ammessi di diritto, ma in seguito a visto del procuratore della Repubblica, al beneficio del patrocinio gratuito. Spetta al cancelliere del Tribunale appena riceva lo incartamento dell'inchiesta di comunicarlo al procuratore della Repubblica, il quale d'urgenza accerterà se l'affare sia attinente all'applicazione della legge per gli infortuni e apporrà quindi il suo visto e inviterà, in conformità dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 1851, l'Ordine degli avvocati, il presidente della Camera dei procuratori, e il sindaco degli uscieri a designare l'avvocato, il procuratore e l'uscieri che dovranno prestare il loro ministero all'operaio o ai suoi aventi causa.

Rispetto al beneficio del gratuito patrocinio per l'appello, la legge fa una distinzione per l'atto di appello propriamente detto e i susseguenti atti di procedura. La compilazione e la notificazione dell'atto iniziale di appello gode di pieno diritto del beneficio del gratuito patrocinio senza altra previa formalità che una semplice domanda indirizzata dall'operaio o dai suoi aventi diritto al primo presidente della Corte d'appello. Questa domanda è fatta in iscritto; il primo presidente designa subito il procuratore presso la Corte, la cui costituzione deve figurare nell'atto di appello e l'uscieri incaricato della notificazione di quest'atto.

Una volta interposto validamente l'appello, l'operaio o i suoi aventi diritto devono presentare al procuratore generale una domanda di gratuito patrocinio per poter continuare a godere di questo beneficio in appello. Non occorre che questa domanda sia accompagnata da

un documento comprovante l'indigenza. Ne consegue che l'Ufficio di appello dovrà, senz'alcuna altra formalità, esaminare la sostanza della causa e vedere se l'appello interposto è veramente serio e ha qualche probabilità di buon esito. Se il beneficio del gratuito patrocinio è negato, l'operaio o i suoi aventi diritto potranno o desistere o continuare il procedimento a loro spese. Però anche in questo secondo caso tutti gli atti successivi sono esenti dalle tasse di bollo e registro per la disposizione dell'articolo 29 della legge del 9 aprile 1898. Se poi l'appello invece di essere interposto dall'operaio o dai suoi aventi diritto, è interposto dal capo dell'impresa, l'operaio e i suoi aventi diritto godono, *ipso facto* e senza alcuna formalità, del beneficio del gratuito patrocinio in sede di appello.

Il beneficio del gratuito patrocinio è ammesso anche per la domanda e la procedura di revisione con le stesse norme fissate per la prima determinazione della indennità (art. 19, L. 1898, mod. L. 1905).

CAPO 6°. Procedura da seguirsi per ottenere il pagamento della indennità dalla Cassa Nazionale delle pensioni. — La Cassa Nazionale delle pensioni garantisce il pagamento delle indennità dovute nei casi di morte o di incapacità permanente quando il capo dell'impresa o l'Istituto assicuratore trascurino di pagarle, al momento in cui sono esigibili.

Il regolamento di Amministrazione pubblica del 28 febbraio 1899 e le istruzioni diramate dalla Cassa dei depositi e consegne, annesse alla circolazione del ministro Guardasigilli del 21 agosto 1899, determinarono nel modo seguente la procedura da tenersi in questo caso.

A) *Dichiarazione avanti il sindaco del Comune.* — Ogni beneficiario di una indennità liquidata in conseguenza ad un infortunio seguito da morte o da incapacità permanente al lavoro che non abbia potuto ottenere il pagamento delle somme dovutegli, appena divenute esigibili, deve farne dichiarazione al sindaco del Comune della sua residenza.

Se il beneficiario è minorenne, o interdetto, o inabilitato, o se si tratta di una donna maritata, la dichiarazione è fatta dal suo rappresentante legale, amministratore legale, o dal tutore o dal marito.

La dichiarazione può essere fatta anche per mezzo di mandatario e il mandato può essere verbale: essa è esente da ogni spesa.

La dichiarazione è scritta su carta libera dal sindaco o dal suo rappresentante in base alle indicazioni del dichiarante, e deve indicare:

1° il nome e cognome del beneficiario, la sua età, la sua nazionalità,

il suo stato civile (celibe, coniugato, vedovo, divorziato, separato di corpo), la sua professione e il suo domicilio;

2° il nome del capo-impresa debitore, il suo domicilio industriale e, se la indennità reclamata dovesse essere pagata da una Società d'assicurazione o da un Sindacato di garanzia, la denominazione di questa Società o di questo Sindacato e la sua sede;

3° la natura dell'indennità e l'ammontare del credito reclamato. (Il dichiarante dovrà indicare l'ultimo trimestre di rendita pagatagli, e l'ammontare di quelli scaduti e non pagati);

4° l'ordinanza o la sentenza su cui l'operaio fonda la sua azione (la dichiarazione deve specialmente indicare la data dell'ordinanza o del giudizio intervenuto; in caso di giudizio deve anche fare risultare se la sentenza è stata ottenuta per via d'opposizione o d'appello, e in questa ipotesi, menzionare la data della decisione definitiva che ha messo fine alla lite);

5° ove ne sia il caso, il nome, cognome, professione, domicilio del rappresentante legale del beneficiario o del mandatario.

La dichiarazione deve ancora indicare che il beneficiario dell'indennità ne ha richiesto il pagamento al debitore (capo dell'impresa, Società d'assicurazione o Sindacato di garanzia), e accennare i motivi per i quali non ha potuto ottenerlo.

In appoggio alla sua dichiarazione il dichiarante deve rimettere tutti i documenti in suo possesso valevoli a giustificare il reclamo e specialmente la copia dell'ordinanza o della sentenza che ha fissato l'indennità, e, se si tratta di una sentenza, i certificati menzionati nell'articolo 548 del Codice di procedura civile, che comprovano che questa sentenza è passata in cosa giudicata. Vi devono essere aggiunti, inoltre, ove ne sia il caso, i documenti comprovanti la modificazione ulteriore del credito, sia in seguito ad una domanda di revisione, sia in applicazione dell'articolo 21 della legge, sia per qualunque altra causa; come anche i documenti comprovanti il rifiuto di pagamento da parte del debitore, e cioè una lettera, uno scritto qualunque, col quale il debitore dichiara di non potere o di non voler pagare. Basterà pure una intimazione per mezzo di usciere restata senza effetto e sulla quale l'ufficiale ministeriale constata la risposta negativa del debitore.

Se il dichiarante non può fornire alcune delle informazioni preindicate o se non è in possesso dei documenti sopra menzionati, il sindaco lo constata nella dichiarazione che egli deve nondimeno ricevere.

La dichiarazione è firmata dal comparente. Il sindaco o il suo rap-

presentante vi appone la sua firma e il bollo del Comune e rilascia al dichiarante ricevuta di essa e dei documenti.

La dichiarazione e i documenti presentati in appoggio della medesima devono nelle ventiquattro ore essere inviati, sotto piego in franchigia, al direttore generale della Cassa dei depositi e consegne a Parigi.

Gli Italiani aventi diritto all'indennità dimoranti in Italia devono fare la dichiarazione nelle stesse forme sovraindicate davanti al sindaco del Comune in cui risiedono, il quale la trasmetterà, coi documenti a corredo di essa, al Console Generale d'Italia a Parigi.

B) *Procedura davanti il giudice di pace.* — Il direttore generale della Cassa dei depositi e consegne, nelle quarantotto ore dal ricevimento della dichiarazione, invia l'incartamento al giudice di pace del domicilio del debitore invitandolo a convocare quest'ultimo d'urgenza con lettera raccomandata.

Il debitore deve comparire nel giorno fissato dal giudice di pace o personalmente o per mezzo di mandatario, e gli viene data notizia del reclamo formulato contro di lui e delle dichiarazioni che al riguardo sarà per fare il debitore, si stende processo verbale, al quale il giudice di pace appone la sua firma.

Il comparente che non contesta nè la sussistenza, nè l'ammontare del credito è invitato dal giudice di pace o a soddisfarlo davanti a lui o a inviare al reclamante la somma dovuta per mezzo di vaglia postale comunicando la ricevuta di questo invio al cancelliere. Questa comunicazione deve essere effettuata, al più tardi, nel secondo giorno successivo alla comparizione davanti il giudice di pace.

Il giudice di pace decide sul pagamento delle spese di convocazione e constata, se ne è il caso, nel suo processo verbale la liberazione del debitore.

Qualora il comparente, pur riconoscendo la sussistenza e l'ammontare del suo debito, dichiara di non essere in grado di pagarlo immediatamente, il giudice di pace è autorizzato, se i motivi addotti sembrano legittimi, ad accordargli, per il pagamento, un termine non superiore ad un mese. Ma in questo caso il direttore generale della Cassa dei depositi e consegne rimette al reclamante, o gli invia con vaglia postale, la somma cui ha diritto, e il processo verbale compilato dal giudice di pace constata il riconoscimento del debito e l'impegno preso dal comparente di liberarsene, nel termine che gli è stato accordato, col mezzo sia di un versamento nelle mani del cassiere della Cassa dei depositi e con-

segne a Parigi o dei preposti alle sedi della Cassa nei dipartimenti, o per mezzo di un vaglia postale diretto al cassiere generale a Parigi.

Se il comparente dichiara di non essere debitore del reclamante o di non esserlo che parzialmente, il giudice fa risultare nel suo processo verbale il rifiuto totale o parziale di pagamento e i motivi che ne sono stati adottati e intanto per il pagamento della somma non contestata si seguono le norme indicate precedentemente.

Qualora il debitore convocato non comparisca nel giorno fissato, il giudice di pace procede entro gli otto giorni ad una inchiesta per accertare:

1° Se il debitore convocato non ha cambiato di domicilio;

2° Se egli ha cessato la sua industria sia volontariamente, sia per cessione dello stabilimento, sia in seguito a fallimento o liquidazione giudiziaria e, in questo caso qual'è il sindaco o il liquidatore; oppure se è morto e in questo caso da chi la successione è rappresentata.

Il processo verbale steso dal giudice di pace fa constare della non comparizione e dei risultati della inchiesta.

Entro due giorni successivi sia alla liberazione immediata del debitore, sia alla sua comparizione davanti il giudice di pace nel caso in cui abbia rifiutato il pagamento od ottenuta una proroga, sia alla chiusura della inchiesta predetta, il giudice di pace invia al direttore generale dei Depositi e consegne l'incartamento, compresi il processo verbale steso da lui.

C) Attribuzioni del direttore della Cassa dei depositi e consegne. — Ricevuto l'incartamento, se risulta dal processo verbale steso dal giudice di pace che il debitore non ha contestato il suo debito, ma che non l'ha pagato, o se i motivi adottati per rifiutarne il pagamento non siano legittimi, il direttore generale dei Depositi e consegne rimette al reclamante o gli invia, per vaglia postale, la somma cui egli ha diritto e rimette pure al cancelliere del giudice di pace l'ammontare delle spese da lui anticipate e gli emolumenti dovutigli. Nello stesso modo si procede se il debitore non si è presentato davanti al giudice di pace e se il reclamo del beneficiario della indennità sembra giustificato.

Nel caso infine in cui i motivi adottati dal comparente per rifiutare il pagamento sembrino fondati o, nel caso di non comparizione, se il reclamo formulato dal beneficiario non sembri abbastanza giustificato, il direttore generale della Cassa dei depositi e consegne rinvia, per mezzo del sindaco, al reclamante l'incartamento da lui prodotto lasciandogli la cura di agire secondo il diritto comune contro la persona di cui si pretende creditore.

Spetta dunque al direttore generale predetto di giudicare se il beneficiario della indennità abbia ragione di pretenderne il pagamento.

Le cause suscettibili di far nascere dubbi sul diritto del reclamante possono essere parecchie: esse possono consistere sia in un vizio inerente al titolo, sia in un avvenimento posteriore che abbia avuto per effetto di estinguere o di modificare il diritto del reclamante, sia infine nella pretesa avanzata dal debitore di avere già pagato il debito e nella produzione di un documento che, senza costituire una quietanza indiscutibile, tuttavia faccia ritenere veritiera quest'asserzione del debitore.

L'ammontare delle spese anticipate dal cancelliere e gli emolumenti a questo dovuti sono in tal caso pagati a cura del direttore generale predetto e imputati sul fondo di garanzia.

TITOLO IV. — Disposizioni generali.

CAPO I. Nullità delle convenzioni contrarie alla legge. — Ogni convenzione contraria alla legge è nulla di pieno diritto (articolo 30, L. 1898, mod. L. 1905). La disposizione concepita in termini così generali dimostra che non sono soltanto le convenzioni stragiudiziali quelle che essa colpisce di nullità ma anche gli accordi dei quali i presidenti dei Tribunali avessero dato atto quantunque stipulati su basi diverse dalla legale o dei quali la regolarità non risultasse dalle indicazioni che devono essere inserite nelle ordinanze. E si tratta di nullità d'ordine pubblico poichè l'articolo 30 dispone che esse possono essere fatte valere da qualunque interessato, vale a dire, in mancanza delle parti, anche dal rappresentante del Pubblico Ministero davanti il Tribunale civile.

Donde deriva che il ferito o i suoi aventi diritto che avessero sottoscritto alla liquidazione d'indennità inferiori a quelle alle quali realmente la legge dava loro diritto, e che non avessero trovato presso il presidente del Tribunale il protettore illuminato ed attivo che la legge loro destina, potranno, nel termine di prescrizione di diritto comune, vale a dire durante trent'anni, esercitare l'azione per l'annullamento dell'accordo e senza vedersi apporre la prescrizione d'un anno stabilita nell'articolo 18, o il termine di tre anni fissato nell'articolo 19, ottenere una nuova e regolare liquidazione delle loro indennità.

Però per timore che la vittima o i suoi aventi diritto, prevalendosi del beneficio del gratuito patrocinio, inizino giudizi temerari di nullità ed espongano così i capi delle imprese o industrie a frustranee spese, la legge aggiunge che a queste azioni di nullità ritornano applicabili le regole or-

dinarie che disciplinano il gratuito patrocinio, stabilite dalla legge 22 gennaio 1851, modificata da quella del 10 luglio 1901.

Dal giorno in cui diviene definitiva la sentenza che riconosce la nullità della convenzione cominciano nuovamente a decorrere i termini stabiliti, sia per la prescrizione, sia per la revisione.

CAPO 2°. Nullità delle obbligazioni contratte verso gli intermediari per il pagamento delle indennità. — Sono nulle di pieno diritto e di nessun effetto le obbligazioni contratte, per remunerazione dei loro servizi, verso gli intermediari che mediante compensi convenuti in anticipazione, si incaricano di assicurare alle vittime d'infortuni o ai loro aventi diritto i benefici derivanti dalle azioni che essi possono esercitare e dagli accordi che possono stipulare per il conseguimento e la determinazione della indennità.

CAPO 3° — Penalità comminate agli intermediari, ai capi d'impresa, ai medici. — È passibile di un'ammenda da 16 franchi a 300, e, in caso di recidiva entro un anno dalla condanna, di un'ammenda da 500 franchi a 2000, salva l'applicazione dell'articolo 43 del Codice penale:

1° ogni intermediario che abbia offerto i servizi indicati al n. 2 del presente Titolo;

2° ogni imprenditore o industriale che abbia effettuato sul salario dei suoi operai ed impiegati ritenute per l'assicurazione dei rischi posti a suo carico dalla legge;

3° ogni medico che abbia nei certificati rilasciati per l'applicazione della legge scientemente alterato le conseguenze degli infortuni;

4° ogni persona che, sia con minaccia di rinvio, sia col rifiuto o con la minaccia di rifiuto delle indennità dovute in virtù della legge, abbia menomato o tentato di menomare il diritto dell'operaio infortunato di scegliere il suo medico (art. 30, L. 1898, mod. L. 1905).

CAPO 4°. Esenzioni e benefici d'ordine fiscale. — I processi verbali, certificati, atti di notorietà, notificazioni, sentenze e gli altri atti fatti o rilasciati in virtù e per l'esecuzione della legge sono rilasciati gratuitamente, non sono soggetti a tassa di bollo e sono registrati *gratis* allorchè è richiesta la formalità della registrazione (articolo 29, legge 1898). Sotto la parola "sentenze", sono comprese tutte le decisioni giudiziarie da qualunque autorità emanino; come sotto la denominazione "atti", sono compresi tutti i documenti relativi alla constatazione dell'infortunio (articolo 11 e seguenti della legge), il mandato per farsi rappresentare, per

l'esperimento di conciliazione, davanti il presidente del Tribunale (articolo 16 della legge, la convenzione constatante il cambiamento della rendita in un'altra forma di risarcimento a termini dell'articolo 21, fino al rilascio degli atti di qualunque natura.

L'esenzione si estende pure agli atti, processi verbali, quietanze e documenti occorrenti per la procedura stabilita dal decreto 28 febbraio 1899 per ottenere il pagamento della indennità della Cassa Nazionale delle pensioni giusta l'articolo 20 della legge del 1898.

Gli atti di esecuzione notificati a richiesta della vittima dell'infortunio godono pure dell'esenzione dalle tasse di bollo e registro (1).

E notisi che non ostante la disposizione dell'articolo 41 della legge di finanza del 13 aprile 1900 la vittima dell'infortunio o i suoi aventi diritto possono sempre reclamare il rilascio degli atti da cancellieri ed altri ufficiali ministeriali senza dover pagare alcun emolumento ai cancellieri ed ufficiali stessi: questa gratuità essendo per essi assicurata dalla disposizione che concede di diritto il gratuito patrocinio.

(1) V. Circolari del Guardasigilli del 10 giugno 1899, del 22 agosto 1901 e dell'11 luglio 1902.

CONVENZIONE ITALO-FRANCESE

e relativo regolamento riguardanti le trasmissioni di fondi
delle Casse ordinarie di risparmio dei due paesi.

L'articolo 1 della Convenzione 15 aprile 1904, stipulata fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai dei rispettivi paesi, dispone all'articolo 1, comma *a*), che " i fondi versati a titolo di risparmio, sia nella Cassa nazionale di risparmio di Francia, sia nelle Casse postali di risparmio d'Italia, potranno, dietro richiesta degli interessati, essere trasferiti, senza spesa, dall'una all'altra di dette Casse, ciascuna delle quali applicherà ai depositi così trasferiti le disposizioni generali in vigore pei depositi effettuati dai rispettivi nazionali.

" Le norme pel trasferimento delle somme da effettuarsi su basi analoghe, potranno essere stabilite fra le diverse Casse di risparmio private di Francia e d'Italia, che abbiano sede in grandi centri industriali o nelle città di frontiera, senza implicare la gratuità assoluta dei trasferimenti stessi; tali norme serviranno alle amministrazioni postali per quelle operazioni da farsi tanto gratuitamente, quanto a tariffa ridotta „

Il 20 gennaio 1906 intervenne un accordo fra i due paesi su quest'oggetto e furono stabilite delle norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa che sono riassunte qui appresso.

I fondi versati a titolo di risparmio alla Cassa nazionale di risparmio in Francia possono essere, su domanda dell'interessato, e fino alla concorrenza di franchi 1500, trasferiti gratuitamente ad una Cassa postale di risparmio in Italia.

Così pure i fondi versati a titolo di risparmio ad una Cassa postale di risparmio in Italia potranno essere, su domanda dell'interessato e fino alla concorrenza di 1500 lire, trasferiti gratuitamente alla Cassa nazionale di risparmio in Francia.

La domanda dell'interessato deve essere presentata ad un Ufficio postale incaricato del servizio della Cassa di risparmio.

Ai fondi trasferiti si applicano le leggi e i regolamenti del paese dove essi si trovano.

Il possessore di un libretto di Cassa postale di risparmio in Italia che si trova in Francia, può ottenere senza spesa il rimborso dei fondi depositati, fino alla concorrenza di franchi 1500, facendone domanda sopra un apposito formulario, che gli sarà rimesso dal capo d'ufficio o dal ricevitore delle poste del luogo di sua residenza. Parimente il possessore di un libretto della Cassa nazionale di risparmio in Francia che si trovi in Italia, può ottenere senza spesa il rimborso dei fondi depositati, fino alla concorrenza di 1500 lire, facendone domanda sopra un apposito formulario, che gli sarà rimesso dal capo d'ufficio o dal ricevitore delle poste del luogo di sua residenza.

Possono pure essere trasferiti gratuitamente, fino alla concorrenza di 1500 lire, da alcune Casse di risparmio ordinarie italiane ad alcune Casse di risparmio ordinarie francesi, e reciprocamente da alcune Casse di risparmio ordinarie francesi ad alcune Casse di risparmio ordinarie italiane, i fondi depositati in una di dette Casse, se il possessore dei fondi stessi ne faccia domanda in triplice esemplare. La lista delle Casse ordinarie di risparmio, ammesse a fare tali trasferimenti di fondi, potrà essere consultata dagli'interessati presso i regi Uffici consolari.

Ecco l'elenco delle Casse italiane di risparmio ordinarie che, a decorrere dal 1° novembre 1907, assumono il servizio di trasferimento dei depositi con le Casse ordinarie di risparmio francesi, a' termini della Convenzione addizionale tra la Francia e l'Italia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1906 e ratificata con regio decreto 27 dicembre 1906, n. 729, e del regolamento per l'esecuzione della

Convenzione stessa, approvato con regio decreto 19 luglio 1907,
n. 631:

- Provincia di *Alessandria* — Alessandria, Asti.
 „ *Ancona* — Ancona, Fabriano.
 „ *Aquila degli Abruzzi* — Aquila.
 „ *Arezzo* — Cortona.
 „ *Ascoli Piceno* — Ascoli Piceno, Fermo.
 „ *Bologna* — Bologna, Imola.
 „ *Chieti* — Chieti.
 „ *Cosenza* — Cosenza.
 „ *Cuneo* — Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Sa-
 vigliano.
 „ *Ferrara* — Cento, Ferrara.
 „ *Firenze* — Firenze, Pistoia, Prato.
 „ *Forlì* — Cesena, Forlì, Rimini.
 „ *Genova* — Chiavari, Genova, Savona.
 „ *Livorno* — Livorno.
 „ *Lucca* — Pescia.
 „ *Macerata* — Camerino, Macerata, Recanati.
 „ *Massa e Carrara* — Carrara.
 „ *Messina* — Messina.
 „ *Modena* — Modena.
 „ *Napoli* — Napoli.
 „ *Novara* — Biella, Vercelli.
 „ *Padova* — Padova.
 „ *Palermo* — Palermo.
 „ *Parma* — Parma.
 „ *Pavia* — Vigevano, Voghera.
 „ *Perugia* — Città di Castello, Foligno, Rieti, Terni.
 „ *Piacenza* — Piacenza.
 „ *Pisa* — Pisa.
 „ *Ravenna* — Lugo, Ravenna.
 „ *Reggio Emilia* — Reggio Emilia.
 „ *Roma* — Roma.
 „ *Salerno* — Salerno.
 „ *Siena* — Siena.
 „ *Torino* — Ivrea, Pinerolo, Torino.
 „ *Udine* — Udine.
 „ *Venezia* — Venezia.
 „ *Verona* — Legnago, Verona.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, con sede in Napoli, ha filiali nelle seguenti località, dove esistono uffizi del Banco di Napoli che raccolgono risparmi:

Napoli (Sede, Borsa, Spirito Santo, Donnaregina, Pietà — Aquila — Avellino — Bari — Barletta (Bari) — Benevento — Brindisi (Lecce) — Cagliari — Campobasso — Caserta — Catanzaro — Chieti — Cosenza — Foggia — Lecce — Melfi (Potenza) — Molfetta (Bari) — Nicastro (Catanzaro) — Potenza — Reggio Calabria — Salerno — Sassari — Taranto (Lecce) — Teramo.

A tenore dello stesso accordo del 20 gennaio 1906 e del regolamento per la sua esecuzione in data 4 luglio 1907, furono autorizzate dal Governo francese le seguenti Casse ordinarie francesi di risparmio ad assumere il servizio del trasferimento di fondi con le Casse italiane sopra indicate:

Casse di risparmio di: Albertville — Ajaccio — Annecy — Barcelonnette — Bastia — Bonneville — Briançon — Briey (Meurthe et Moselle) — Brignoles — Cannes — Castellane — Chambéry — Digne — Draguignan — Forcalquier — Gap — Grasse — Lyon — Manosque — Marseille — Nice — Paris — Puget-Théniers — Saint-Jean de Maurienne — Saint-Tropez — Sisteron — Thonon — Toulon — Valensole — Vence.

Seguono il testo della Convenzione italo-francese in data 20 gennaio 1906 relativa al trasferimento dei depositi tra le Casse di risparmio dei due paesi, il regio decreto 27 gennaio 1906 che dà piena ed intera esecuzione all'accordo, nonchè il regio decreto 19 luglio 1907 che approva il regolamento per l'esecuzione della Convenzione stessa.

CONVENZIONE ADDIZIONALE

tra la Francia e l'Italia pel trasferimento dei depositi tra
le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi (20 gen-
naio 1906).

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e il Governo della Repubblica Francese, desiderando assicurare nuove facilitazioni ai depositanti nelle Casse di risparmio ordinarie, in conformità dei principi enunciati nell'articolo 1°, comma *a*, della Convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904 fra l'Italia e la Francia, hanno concordato quanto segue:

Art. 1. — L'Autorità competente di ciascuno dei due Stati contraenti notificherà all'Autorità competente dell'altro Stato l'elenco delle Casse di risparmio ordinarie, che, avendo la sede in grandi centri industriali o in città di frontiera, saranno incaricate, dietro loro richiesta, di effettuare il trasferimento dei depositi alle condizioni e con le facilitazioni indicate negli articoli seguenti.

Le modificazioni all'elenco originario saranno altresì notificate indicando le date in cui cominceranno o cesseranno d'aver effetto.

Art. 2. — Le somme versate a titolo di risparmio in una delle Casse di risparmio di cui sopra, esistenti in Italia, potranno, a domanda dell'interessato e fino alla concorrenza di 1500 franchi, essere trasferite senza spesa ad una delle dette Casse di risparmio esistenti in Francia e reciprocamente.

La domanda di trasferimento sarà redatta dall'interessato in triplice copia, e nella forma da stabilirsi di comune accordo fra le competenti Amministrazioni dei due paesi. Essa sarà consegnata o trasmessa alla Cassa di risparmio depositaria, oppure alle succursali o filiali della medesima.

Art. 3. — I fondi trasferiti saranno soggetti, specialmente per ciò che riguarda il tasso ed il computo degl'interessi, nonchè le condizioni di rimborso, alle leggi, decreti, istruzioni e statuti che regolano la Cassa alla quale i fondi saranno stati trasferiti.

Art. 4. — Ad ogni trasferimento di fondi la Cassa speditrice dovrà trasmettere alla Cassa destinataria una copia della domanda formulata dall'interessato. Essa le farà pervenire in pari tempo la somma corrispondente mediante un vaglia postale internazionale.

Art. 5. — Agli effetti dell'articolo 8 della Convenzione internazionale di Washington del 15 giugno 1897, sul servizio dei vaglia postali, resta inteso che i vaglia postali emessi per il trasferimento dei fondi fra le Casse ordinarie di risparmio in Italia e in Francia saranno considerati come "vaglia d'ufficio", esenti da qualsiasi tassa. L'Amministrazione del paese

d'origine non terrà conto, verso l'Amministrazione del paese destinatario. della parte dei diritti previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione sopra citata.

Art. 6. — Le domande di trasferimento sono inviate alle Casse destinarie dalle Casse speditrici e a loro carico, senza spesa per parte degli interessati.

Art. 7. — La Cassa destinataria, ricevute la somma e la domanda di cui all'articolo 4, dovrà informarne la Cassa speditrice affinché mandi un avviso, che sarà formulato di comune accordo fra le Amministrazioni competenti dei due paesi. Essa dovrà provvedere immediatamente al rimborso, se sia stato regolarmente richiesto, oppure all'emissione di un libretto.

Art. 8. — Ciascuna delle Parti contraenti si riserva la facoltà, nel caso di forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti della presente Convenzione.

Di ciò sarà dato avviso all'Amministrazione competente dell'altro Stato in via diplomatica. L'avviso fisserà il giorno a partire dal quale le disposizioni formanti oggetto della presente Convenzione cesseranno d'aver effetto.

Art. 9. -- Le Amministrazioni competenti dei due paesi stabiliranno di comune accordo, e previo concerto con le Amministrazioni postali, le formalità regolamentari necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10. — La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal giorno che verrà fissato dalle Amministrazioni competenti dei due Stati, dopo che la medesima sarà stata promulgata conformemente alle leggi speciali di ciascuno dei due Stati. Salvo il caso previsto all'articolo 5 della Convenzione del 15 aprile 1904, la presente Convenzione sarà obbligatoria per la durata di cinque anni.

Le due Parti contraenti dovranno notificarsi reciprocamente un anno prima se hanno intenzione di lasciar decadere la presente Convenzione allo spirare del detto termine.

In mancanza di siffatta notificazione, la Convenzione s'intenderà prorogata d'anno in anno per tacito accordo.

Quando una delle due Parti contraenti abbia notificata all'altra la propria intenzione di lasciare decadere la Convenzione, essa continuerà a restare in pieno vigore ancora per i primi dodici mesi.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno redatto la presente Convenzione apponendovi i rispettivi sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Parigi addì 20 gennaio 1906.

(L. S.) G. TORNIELLI

(L. S.) V. MAGALDI

(L. S.) ROUVIER.

(L. S.) GIORGIO TROUILLOT.

Regio decreto 27 dicembre 1906, n. 729, che dà esecuzione all'accordo italo-francese del 20 gennaio 1906 pel trasferimento di fondi fra le Casse ordinarie di risparmio dei due paesi (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 1°, § *a*, della Convenzione italo-francese, intesa a regolare la protezione degli operai, firmata a Roma il 15 aprile 1904, ed approvata con legge del 29 settembre 1904, n. 572;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per l'agricoltura, l'industria e il commercio, e per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo, firmato a Parigi il 20 gennaio 1906, concernente il trasferimento di fondi tra determinate Casse ordinarie di risparmio italiane e francesi, le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il giorno 11 dicembre 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI — F. COCCO-ORTU — SCHANZER.

Visto, *Il Guardasigilli*: GALLO.

(1) *V. Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1907, n. 43.

Regolamento annesso al regio decreto 19 luglio 1907 per l'esecuzione della convenzione addizionale tra la Francia e l'Italia firmata in Parigi il 20 gennaio 1906, relativa al trasferimento dei depositi tra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi.

Art. 1. — Le domande delle Casse di risparmio ordinarie che intendono effettuare i trasferimenti dei depositi secondo la convenzione addizionale italo-francese del 20 gennaio 1906 dovranno essere dirette, anche in forma di lettera, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. — L'elenco di tali Istituti, nonchè le successive modificazioni, all'elenco stesso, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Di questo elenco e delle successive modificazioni sarà data speciale notizia a ciascuno degli Istituti che hanno assunto il servizio.

L'elenco delle Casse francesi e le successive modificazioni a misura che saranno notificate dal Governo francese al Ministero d'agricoltura, industria e commercio si pubblicheranno nel modo suindicato e ne sarà parimenti data notizia a ciascuno degli Istituti che hanno assunto il servizio.

Art. 3. — La domanda di trasferimento è ammessa per i libretti di risparmio d'ogni specie, cioè nominativi, al portatore, nominativi pagabili al portatore, e speciali per il piccolo risparmio.

Il deposito trasferito, per quanto riguarda il saggio dell'interesse, le condizioni del rimborso e in genere ogni altra disposizione concernente i depositi sarà sottoposta alle leggi, regolamenti e statuti vigenti nell'Istituto presso il quale viene trasferito.

La Cassa di risparmio speditrice non farà la liquidazione e il pagamento degli interessi sul deposito che si trasferisce nelle forme e nei limiti di tempo indicati per i rimborsi del proprio statuto o regolamento.

Art. 4. — La domanda di trasferimento sarà ammessa fino al limite massimo di franchi 1500. Dovrà essere scritta in triplice esemplare su modello conforme a quello unito al presente regolamento sotto la lettera *A.* che sarà riempito e sottoscritto dall'interessato. Alla domanda sarà unito il libretto sul quale è iscritto il credito del quale si chiede il totale o parziale trasferimento: e il libretto sarà trattenuto dalla Cassa emittente di esso sinchè non le sia pervenuta notizia che il trasferimento ha avuto effetto, dopo di che sarà, secondo i casi, annullato se rimarrà estinto, ovvero restituito all'interessato dopo eseguitevi le annotazioni occorrenti se rimarrà in credito.

Art. 5. — Non appena ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, l'Istituto al quale è chiesto il trasferimento dovrà, entro il termine

massimo di due giorni, trasmettere all'Istituto presso il quale il trasferimento deve eseguirsi, un esemplare di detta domanda accompagnato da una lettera d'avviso conforme al modello *B* unito al presente regolamento.

Perchè, però, la domanda sia accolta, è necessario che l'ultimo deposito abbia una data anteriore di almeno dieci giorni a quella della domanda stessa, ovvero che il trasferimento sia chiesto per somma inferiore al credito risultante a detta epoca, cioè dieci giorni prima della domanda, non computandosi i depositi fatti dopo tale termine.

Art. 6. — La Cassa mittente trasmetterà alla destinataria insieme alla domanda la somma corrispondente, per mezzo di vaglia postale internazionale esente da ogni tassa.

Art. 7. — La spesa d'affrancazione della lettera d'avviso contenente la domanda alla Cassa destinataria, di cui all'articolo 4, sarà a carico della Cassa mittente e non dell'interessato.

Art. 8. — Non appena ricevuta la domanda e la somma di cui agli articoli 4 e 6 la Cassa destinataria ne accuserà ricezione alla mittente mediante lettera conforme al modello *C* unito al presente regolamento ed emetterà al nome dell'interessato un libretto per la somma enunciata sull'avviso modello *B*.

Contemporaneamente invierà avviso al domicilio dell'interessato per comunicargli l'emissione del nuovo libretto il quale gli sarà rimesso contro consegna del secondo esemplare della domanda che gli sarà rimasto a tale scopo.

L'Istituto presso il quale è eseguito il trasferimento, potrà accertare l'identità delle firme del secondo esemplare così esibito e del primo trasmesso dalla Cassa mittente.

Il terzo esemplare rimarrà presso la Cassa mittente, come discarico della operazione richiesta.

Art. 9. — La corrispondenza necessaria e in genere tutte le comunicazioni di qualunque natura che abbiano per oggetto le operazioni di cui nel presente regolamento e che siano scambiate tra le Casse ordinarie di risparmio italiane e quelle francesi saranno redatte in lingua francese. Le somme di denaro dovranno essere espresse in franchi. I modelli *A*, *B* e *C* allegati al presente regolamento saranno scritti in italiano e francese.

Art. 10. — La convenzione addizionale firmata in Parigi il 20 gennaio 1906 avrà esecuzione a cominciare dal 1° novembre 1907 e così pure il presente regolamento il quale avrà la durata eguale a quella della detta convenzione, eccetto che non intervenga comune accordo tra le Amministrazioni dei due paesi per confermarne o modificarne le condizioni.

Annexe
Allegato

Modèle A
Modello A

Formule de la demande en trois exemplaires
Modello della domanda in tre esemplari

Livret de la Caisse d'épargne italienne de (1)
 Libretto della Cassa di risparmio italiana di (1)
 Je soussigné (2) fils de (3)
 Io sottoscritto (2) figlio di (3)
 né à (4) le (5) domi-
 nato a (4) il (5) domi-
 cilié a (6) profession (7)
 ciliato a (6) professione (7)
 présente le livret (8) émis par cette Caisse
 presento il libretto (8) emesso da questa Cassa
 d'épargne le (9) d'où il résulte à la date
 di risparmio il (9) dal quale risulta alla data
 de cette demande un crédit en ma faveur de
 (10)
 di questa domanda un credito a mio favore di
 (10)
 Je demande que ledit crédit pour la somme de
 Richiedo che il detto credito per la somma di
 (11) frs. soit transféré et rendu payable près de la Caisse
 (11) franchi sia trasferito e reso pagabile presso la Cassa
 d'épargne de (12)
 di risparmio di (12)
 Je prie la Caisse d'épargne française da me faire parvenir mon nouveau
 Prego la Cassa di risparmio francese di indirizzarmi il mio nuovo libretto
 livret à rue
 a via
 n. Département
 n. provincia

Je déclare connaître et accepter les dispositions du règlement approuvé par
 Dichiaro di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento approvato
 décret royal.
 con decreto reale.

Signature lisible *in extenso*

.....

Firma leggibile per esteso

.....

Le directeur

Il direttore

Signé (14)

Firmato (14)

A transférer à la
 Da trasferirsi à la
 Caisse d'épargne française
 Cassa di risparmio francese
 de (13)
 di (13)

-
- (1) Siège de la Caisse italienne, à laquelle on demande le transfert.
 (1) Sede della Cassa italiana alla quale si chiede il trasferimento.
 (2) Nom et prénom.
 (2) Nome e cognome.
 (3) Paternité; indiquer se le père est vivant ou s'il est mort.
 (3) Paternità; indicare se il padre è vivente o se è morto.
 (4) Lieu de naissance.
 (4) Luogo di nascita.
 (5) Date de la naissance - l'année suffit.
 (5) Data della nascita - indicare solo l'anno.
 (6) Domicile exact - ville, rue et numéro de la rue.
 (6) Domicilio esatto - città, via e numero della via.
 (7) Profession.
 (7) Professione.
 (8) Numéro et série du livret; indiquer s'il est nominatif, et le nom du titulaire s'il est au porteur, si de petite épargne, etc.
 (8) Numero e serie del libretto; indicare se è nominativo, e il nome del titolare se è al portatore, se di piccolo risparmio, ecc.
 (9) Date de l'émission.
 (9) Data dell'emissione.
 (10) Crédit total au jour de la demande, capital et intérêts.
 (10) Credito totale al giorno della domanda, capitale ed interessi.
 (11) Somme dont on requiert le transfert.
 (11) Somma della quale si chiede il trasferimento.
 (12) Siège de la Caisse française à laquelle les fonds doivent être transférés (indiquer le département).
 (12) Sede della Cassa francese presso la quale i fondi devono essere trasferiti (indicare il dipartimento).
 (13) Timbre de la Caisse italienne à laquelle on a demandé le transfert.
 (13) Timbro della Cassa italiana alla quale si è richiesto il trasferimento.
 (14) Signature du directeur.
 (14) Firma del direttore.

Département

Provincia

de

di

Modèle **B**Modello **B**

Avis de transferts internationaux
Avviso di trasferimenti internazionali

Caisse d'épargne

Cassa di risparmio

italienne

italiana

de

di

La Caisse d'épargne italienne de . . . a l'honneur de prier la

La Cassa di risparmio italiana di . . . ha l'onore di pregare la

Caisse d'épargne ordinaire française de . . . d'effectuer le trans-

Cassa di risparmio ordinaria francese di . . . di operare il trasfe-

fert à la Caisse française des livrets décrits ci-après:

rimento alla Cassa francese dei libretti sotto descritti:

Livrets à Libretti da transférer en partie trasferirsi in parte ou en totalité o in totalità — Numéros Numeri	Noms Nomi des titulaires dei titolari	Prénoms Cognomi	Montant Ammontare des sommes delle somme à transférer da trasferirsi	Somme Somma à inscrire da inscrivere sur le nouveau sul nuovo livret libretto	Livrets Libretti nouveaux nuovi — Numéros Numeri	Observations Osservazioni (1)

A le 190 .

A li 190 .

*Le caissier**Il cassiere**Le directeur**Il direttore*

(1) Les cas échéant faire mention, dans cette colonne, des conditions particulières auxquelles est soumis le remboursement des fonds.
 (1) Occorrendo, si faccia menzione, in questa colonna, delle condizioni particolari alle quali è sottomesso il rimborso dei fondi.

Département
Provincia
de
di

Modèle C
Modello C

Accusé de réception de demandes de transferts internationaux
Avviso di ricevimento di domande di trasferimenti internazionali

Caisse d'épargne La Caisse d'épargne italienne de . . . déclare avoir reçu de la
Cassa di risparmio La Cassa di risparmio italiana di . . . dichiara avere ricevuto
italienne Caisse d'épargne ordinaire française de . . . les demandes de
italiana della Cassa di risparmio ordinaria francese . . . le domande di
transfert des livrets décrits ci-dessous:
trasferimento dei libretti qui sotto descritti:

Livrets transférés Libretti trasferiti en partie in parte ou en totalité o in totalità — Numéros Numeri	Noms Nomi des titulaires dei titolari	Prénoms Cognomi	Montant Ammontare des sommes delle somme transférées trasferite	Somme Somma inscrite sur le inserirta sul nouveau livret nuovo libretto	Observations Osservazioni (1)

A le 190 .

A li 190 .

Le caissier
Il cassiere

Le directeur
Il direttore

(1) Les cas échéant faire mention, dans cette colonne, des conditions particulières aux-
(1) Occorrendo, si faccia menzione, in questa colonna, delle condizioni particolari alle
quelles est soumis le remboursement des fonds.
quali è sottomesso il rimborso dei fondi.

Regio decreto 19 luglio 1907, n. 631, che approva il regolamento relativo al trasferimento di fondi tra Casse ordinarie di risparmio d'Italia e di Francia (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduta la convenzione addizionale stabilita tra il nostro Governo ed il Governo della Repubblica francese per il trasferimento di depositi fra le Casse ordinarie di risparmio dei due paesi, firmato il 20 gennaio 1906 in Parigi dai plenipotenziari delle due parti contraenti;

Veduti gli accordi intervenuti tra le rispettive Amministrazioni perchè sia regolato in maniera conforme il servizio dipendente dalla convenzione predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, d'accordo con i Ministri segretari di Stato per gli affari esteri e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento composto di dieci articoli, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, il 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

E. COCCO-ORTU.
TITTONI.
SCHANZER.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1907, n. 222.

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

Stati Uniti del Brasile.

Nel Bollettino dell'emigrazione n. 7 del 1904 fu pubblicato il decreto del Governo federale del Brasile 5 gennaio 1904, n. 1150, che promulgava la legge con la quale sono dichiarati privilegiati i crediti dei lavoratori agricoli per il pagamento dei loro salari. Riproduciamo qui appresso il testo della legge 29 dicembre 1906, che revoca l'ultima parte dell'articolo 1 della legge del 1904, ed il regolamento 27 marzo 1907 per l'applicazione della stessa legge.

La nuova legge federale del 1906 accorda ai crediti dei coloni il privilegio sui beni mobili ed immobili del proprietario, oltrechè sul prodotto della raccolta a cui essi avranno concorso col loro lavoro.

Agli atti suaccennati facciamo seguire il regolamento emanato nell'aprile 1907 dal Governo federale e concernente il servizio di popolamento del suolo nazionale, e la legge del 27 dicembre 1906 sull'immigrazione e la colonizzazione nello Stato di San Paolo.

Le principali disposizioni contenute nel regolamento federale del 1907 circa il servizio di popolamento del suolo brasiliano sono le seguenti:

Il Governo federale costituirà, sia per conto proprio, sia per mezzo di imprese o di privati, nuclei coloniali, che saranno ceduti, sotto l'osservanza di speciali condizioni, agli immigranti stranieri di età inferiore a 60 anni.

Ai termini del regolamento in parola, per nucleo coloniale s'intende la riunione di più lotti di fertile terreno, misurati e delimitati, provvisti di acqua potabile e di strade ed aventi tutte le condizioni necessarie per lo sviluppo del lavoro agricolo e per lo stabilimento di immigranti agricoltori.

I lotti di terreno destinati alla colonizzazione saranno divisi in

urbani e rurali; i primi, non eccedenti i 3000 metri quadrati, saranno destinati a formare il futuro centro di popolazione e non si potranno acquistare che mediante pagamento immediato del prezzo; i secondi, invece, saranno ceduti agli agricoltori con famiglia, i quali, mediante pagamenti rateali, potranno divenirne proprietari effettivi. Ciascuno di tali lotti sarà fornito di una casa, per l'emigrante e per la sua famiglia; a coloro che preferissero di costruire la casa per conto proprio, i lotti saranno ceduti senza abitazione e nel frattempo sarà concesso gratuitamente l'alloggio provvisorio. Agli immigranti nuovi arrivati saranno forniti a titolo gratuito sementi e strumenti di lavoro; e così pure saranno loro somministrate gratuitamente assistenza medica e medicine.

Morendo il capo di famiglia al cui nome venne rilasciato il titolo provvisorio e definitivo di proprietà del lotto di terreno, questo passerà alle stesse condizioni agli eredi o ai legatari. Qualsiasi debito contratto col nucleo dal capo di famiglia che cessò di vivere lasciando la vedova ed orfani, sarà considerato come estinto, eccettuato quello proveniente dall'acquisto del lotto a credito.

L'introduzione degli immigranti per conto del Governo federale sarà effettuato dalle Compagnie di navigazione o da armatori debitamente autorizzati dal Governo federale, previa l'osservanza di determinate condizioni.

Il Governo federale concederà pure il rimpatrio agli immigranti agricoltori introdotti per conto del Governo federale, qualora abbiano risieduto almeno uno o due anni nel Brasile e si trovino nelle condizioni prevedute negli articoli 127 e seguenti del regolamento.

Con decreto 21 dicembre 1907 furono emanate dal Governo federale le istruzioni per il servizio di fondazione dei nuclei coloniali e per lo stabilimento degli immigranti per conto del Governo federale, in conformità del decreto 19 aprile 1907, n. 6455.

Da queste istruzioni si rileva che il Governo brasiliano, avendo ancora da compiere tutte le operazioni necessarie per il dissodamento del suolo, per la fabbricazione delle case coloniche e per la divisione dei terreni, non sarà in grado se non in un periodo

di tempo non ancora determinato, di assegnare agli immigranti i lotti di cui potranno un giorno divenire proprietari.

La legge emanata nel dicembre 1906 dal Governo dello Stato di San Paolo provvede con nuove norme ai servizi di immigrazione e colonizzazione e nello stesso tempo riunisce in un testo unico tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti emanati finora sulla materia.

In questa legge paulistana è dato uno sviluppo preponderante alla parte concernente l'istituzione e l'ordinamento dei nuclei coloniali, allo scopo di ottenere che i lavoratori agricoli si stabiliscano nel paese in qualità di piccoli proprietari.

Con decreto n. 1458, in data 10 aprile 1907, fu, infine, approvato il regolamento per l'esecuzione della legge n. 1045 C, del 27 dicembre 1906, sull'immigrazione e la colonizzazione nello Stato di San Paolo.

Legge 29 dicembre 1906, n. 1607, che abroga l'ultima parte dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1904, n. 1150, relativa al privilegio dei crediti dei lavoratori agricoli (1).

Art. 1. È soppressa l'ultima parte dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1904, n. 1150, relativa al privilegio dei crediti dei lavoratori agricoli. I loro salari saranno pagati sul prodotto del raccolto, a cui avranno concorso col loro lavoro, con preferenza su qualsiasi altro credito.

Art. 2. La presente legge non pregiudica i privilegi che risultano dai

(1) Riproduciamo qui appresso la legge 5 gennaio 1904, n. 1150:

“ Art. 1. Il credito costituito dai salari dei lavoratori agricoli è privilegiato e dovrà essere pagato sul prodotto della raccolta a cui avranno concorso col loro lavoro. Esso avrà la priorità su tutti gli altri crediti, eccettuati quelli garantiti da ipoteca o da pegno agrario.

“ Art. 2. Questo privilegio si applica all'ammontare del credito rappresentato dalla differenza che risulta, in favore del lavoratore, dal regolamento dei conti fatto insieme col suo padrone sopra *quadernetti (caderneta)*, in cui sono iscritti, sotto le loro date rispettive, i debiti e i crediti. In caso di contestazione nel regolamento dei conti, è ammesso, oltre ai *quadernetti*, ogni altro mezzo di prova.

“ Art. 3. Per esigere il credito in conformità degli articoli precedenti, il lavoratore avrà diritto di valersi dell'azione sommaria e del sequestro.

“ La presente legge non ha effetto retroattivo „

contratti in vigore portanti ipoteca e pegno agricolo e comprende solamente i debiti contratti posteriormente alla sua data.

Art. 3. È applicabile ai quadernetti (*cadernetas*), di cui tratta l'art. 2 della legge 5 gennaio 1904, n. 1150, il disposto dell'art. 3 della legge 23 agosto 1892, n. 79.

Art. 4. Sono abrogate le disposizioni contrarie.

Regolamento 27 marzo 1907, n. 6437, per l'applicazione della legge sui crediti privilegiati dei coloni nel Brasile.

Art. 1. — È privilegiato il credito proveniente dai salari spettanti ai lavoratori agricoli, in modo che dev' essere pagato, a preferenza di qualunque altro, col prodotto del raccolto (*safrá*), a cui essi abbiano concorso col loro lavoro.

§ 1. — Questo privilegio è limitato al raccolto dell'anno agricolo, cosicchè, se il prodotto di questo sarà insufficiente per il saldo dei crediti per salari, il lavoratore sarà, per la parte rimanente, semplice creditore chirografario.

§ 2. — Sono considerati operai agricoltori i giornalieri, coloni, appaltatori, fattori, carrettieri, macchinisti, fuochisti e gli altri lavoratori delle tenute rurali.

Art. 2. — Detto privilegio è assicurato all'agricoltore per l'ammontare dei salari a lui dovuti, quale risulta dalla " caderneta ", che tiene in sue mani.

§ 1. — Il credito per salari resta pienamente provato per mezzo della " caderneta ", nella quale le partite di debito e credito saranno registrate in ordine cronologico, a cominciare dall'apertura del conto. La " caderneta ", stessa sarà numerata in ogni pagina e sottoscritta dal proprietario o da un suo rappresentante o preposto, oppure dall'affittuario o conduttore della tenuta rurale.

§ 2. — La scritturazione della " caderneta ", dovrà esser chiusa mensilmente con la dichiarazione del saldo di debito o credito fatta e debitamente firmata dal proprietario, o da una delle persone sopra citate, e di detto saldo si farà menzione nei registri di contabilità relativi all'immobile.

§ 3. — In caso di divergenza nel regolamento dei conti, sarà ammesso, oltre la " caderneta ", qualunque altro mezzo legale di prova.

Art. 3. — All'operaio agricoltore spetta l'azione sommaria per l'esazione dei crediti preveduti in questo regolamento, qualunque sia il loro valore;

occorrendo, potrà pure a sua garanzia procedere a sequestro o arresto preventivo, e in tal caso sarà sufficiente la " caderneta „ a provare l'esistenza del credito, purchè essa abbia i requisiti di cui nell'articolo precedente. Per ogni altro provvedimento si osserveranno le norme delle leggi vigenti.

Art. 4. — In concorso di più creditori, sarà preferito l'operaio agricoltore, purchè presenti, come titolo di credito, la " caderneta „ avente i requisiti già menzionati.

Art. 5. — La " caderneta „, come documento legale, avrà valore contro i terzi dalla data del riconoscimento della firma apposta sotto la dichiarazione del saldo, o dalla data di registrazione di un notaio, da quella di presentazione in giudizio o in pubblici uffici, o di decesso del firmatario, ai termini dell'articolo 3 del decreto 23 agosto 1892, n. 79.

§ unico. — I pubblici ufficiali, destinati ad autenticare scritture e firme, sono obbligati ad eseguire gratuitamente tale autenticazione sulle " cadernetas „ che verranno loro presentate.

Art. 6. — Le disposizioni della legge 29 dicembre 1906, n. 167, si applicano soltanto ai debiti per salari contratti dopo questa data, e il privilegio assicurato agli agricoltori non si riferisce ai contratti di ipoteca o pegno agricolo già in vigore e debitamente trascritti e iscritti fino a quella data.

Art. 7. — I contravventori alle disposizioni dei paragrafi 1° e 2° dell'articolo 2 saranno soggetti alla multa da 50 a 200 *milreis*, imposta, previo procedimento sommario, dal Giudice di Diritto del Municipio, contro la decisione del quale sarà ammesso un unico ricorso.

Art. 8. — Tutte le " cadernetas „ dovranno contenere la riproduzione esatta del presente regolamento.

Art. 9. — Sono abrogate le disposizioni contrarie.

**Decreto 19 aprile 1907, n. 6455, che approva le norme
per il servizio del popolamento del suolo nazionale.**

Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, valendosi della facoltà conferitagli con l'*alinea b* del n. XIII dell'articolo 35 della legge 30 dicembre 1906, n. 1617, decreta:

Art. unico. Sono approvate le seguenti norme per il servizio del popolamento del suolo nazionale, firmate dal ministro di Stato per l'industria, la viabilità e le opere pubbliche.

TITOLO I.

Capitolo unico.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1. — Il servizio del popolamento del suolo nazionale sarà promosso dal Governo della Repubblica mediante accordi coi Governi degli Stati federali, con imprese di navigazione fluviale, compagnie ferroviarie od altre società o con privati, sotto l'osservanza delle garanzie necessarie e in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 2. — Saranno ricevuti come immigranti gli stranieri di età inferiore a 60 anni, i quali non siano affetti da malattie contagiose, non esercitino professioni illecite, non siano riconosciuti come delinquenti, mendicanti, vagabondi, pazzi o invalidi e sbarchino nei porti nazionali con biglietto di terza classe, pagato dal Governo federale, dagli Stati, o da terzi; e quelli che, trovandosi nelle identiche condizioni e avendo pagato del proprio biglietto, desiderino di godere degli stessi favori concessi ai nuovi arrivati.

Le persone di età superiore a 60 anni e gli inabili al lavoro saranno ammessi soltanto quando siano accompagnati dalle loro famiglie o quando vengano per unirsi ad esse, purchè di esse faccia parte un individuo valido per ogni invalido, o per uno o anche due individui di età superiore a 60 anni.

Art. 3. — Agli immigranti che si stabiliranno in qualsiasi punto della Repubblica e si dedicheranno a qualunque ramo dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, o di un'arte od occupazione utile, saranno garantiti: il pieno esercizio della loro attività; intera libertà di lavoro, purchè non arrechi pregiudizio alla sicurezza, alla salute ed alla moralità pubblica; libertà di credenze e di culto, e, infine, il godimento di tutti i diritti civili accordati ai cittadini brasiliani dalla Costituzione e dalle leggi in vigore.

Art. 4. — Il Governo della Repubblica dirige o favorisce, di comune accordo con gli Stati e indipendentemente dall'azione identica di questi, l'introduzione e il collocamento degl'immigranti che intendano di stabilirsi come proprietari del suolo; protegge e guida gl'immigranti spontanei che abbisognino di aiuti per la loro prima installazione; e, solo in casi eccezionali, può introdurre, a sue spese, immigranti che si propongano di lavorare senza l'obbligo di acquistare i terreni dove vanno a risiedere.

TITOLO II.

Della colonizzazione.

CAPITOLO I.

DEI NUCLEI COLONIALI E DELLA LORO FONDAZIONE.

Art. 5. — Per nucleo coloniale, agli effetti del presente decreto, s'intende la riunione di lotti, misurati e divisi con limiti precisi, di terre scelte, fertili e adatte all'agricoltura o all'industria pastorizia, in buone condizioni di salubrità, con abbondanza di acqua potabile pei diversi bisogni della popolazione; ogni lotto dovrà avere un'area sufficiente per lo svolgimento del lavoro dell'acquirente. Il nucleo coloniale dovrà avere strade atte a permettere trasporti comodi e facili, trovarsi in favorevole situazione economica ed essere preparato pel collocamento di immigranti in qualità di proprietari.

Art. 6. — La fondazione dei nuclei coloniali potrà essere promossa:

1° dal Governo della Repubblica col concorso dei Governi degli Stati

2° dai Governi degli Stati, con o senza il concorso del Governo della Repubblica;

3° da compagnie ferroviarie o di navigazione fluviale, da imprese, da società o da privati, con o senza il concorso del Governo della Repubblica o di quello degli Stati.

Paragrafo unico. — Il Governo della Repubblica potrà intervenire nella fondazione dei nuclei coloniali promossa da compagnie ferroviarie o di navigazione fluviale, da imprese, da società o da privati, anche quando i loro fondatori non godano benefici o sovvenzioni ufficiali, ogni qualvolta stimerà necessario di prendere dei provvedimenti per regolare il servizio o reprimere abusi.

CAPITOLO II.

DEI NUCLEI COLONIALI FONDATI DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.

Art. 7. — La fondazione dei nuclei coloniali, sotto la diretta amministrazione del Governo della Repubblica e il concorso dello Stato interessato, avrà luogo a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto e specialmente delle seguenti:

1° Il Governo della Repubblica sceglierà la località e provvederà alla formazione del nucleo.

2° Se le terre sono libere o di proprietà di uno degli Stati federati, il Governo federale entrerà in accordo col rispettivo Governo affine di ottenere la cessione dell'area occorrente per la formazione del nucleo coloniale.

In tal caso, lo Stato contribuirà alla spesa per la delimitazione delle terre a' termini della propria legislazione e permetterà che siano fatti i lavori preparatori e definitivi: studi preliminari per la migliore ripartizione in lotti e per il tracciato delle linee di comunicazione interna ed esterna; misurazione e delimitazione dei lotti rurali; opere di risanamento, quando siano necessarie; costruzione di case, strade e sentieri; preparazione, in ogni lotto rurale, del terreno destinato alle prime colture; organizzazione della sede del nucleo, e, nel caso convenisse, dei rispettivi lotti urbani; collocamento degli immigranti.

3° Non appena misurati e delimitati i lotti, secondo la disposizione antecedente, la cessione degli stessi lotti al Governo federale sarà considerata effettiva, con la clausola implicita che i lotti saranno venduti agli immigranti od utilizzati a profitto del nucleo.

4° Se i terreni sono di proprietà privata, saranno acquistati amichevolmente, per compera o convenzione, o saranno espropriati dallo Stato, spettando al Governo federale i lavori preparatori e definitivi a' termini dell'alinea 2°.

5° Lo Stato fornirà gratuitamente agli immigranti gli utensili e le sementi come contributo alla loro prima installazione; il Governo federale potrà conceder loro eguali agevolazioni, oltre gli altri vantaggi assicurati dal presente regolamento.

6° Se il Governo dello Stato volesse fondare, presso la sede del nucleo, poderi sperimentali e dimostrativi, gli sarà riservata l'area all'uopo necessaria, e concesso un contributo pecuniario fissato dalla legge, in conformità del progetto e del bilancio preventivamente approvati.

Art. 8. — Il Governo dello Stato può concedere qualsiasi sovvenzione agli immigranti, indipendentemente da quelle che abbiano ottenuto dal Governo della Repubblica, e istituire premi di incoraggiamento.

Art. 9. — I titoli provvisori e definitivi di proprietà dei lotti saranno rilasciati dai funzionari federali all'uopo incaricati.

Art. 10. — Il prodotto della vendita dei lotti apparterrà al Governo della Repubblica, salvo il caso di convenzione coi proprietari di terre private, che, per contratto, si siano obbligati a permettere la fondazione del nucleo e la vendita dei lotti, mediante restituzione della somma pattuita e prestabilita per la cessione dei terreni e delle migliorie introdottevi.

Art. 11. — La riscossione del debito degli immigranti, proveniente dalla vendita dei lotti e delle case, e delle sovvenzioni che non siano gratuite, sarà fatta dal Governo della Repubblica.

Art. 12. — La scelta delle località per i nuclei coloniali sarà fatta previo studio della regione e dopo un attento esame da parte dell'Amministrazione.

Art. 13. — Per l'impianto dei nuclei coloniali saranno preferite quelle località riconosciute salubri, che soddisfino alle esigenze previste nell'articolo 5 e riuniscano i seguenti requisiti:

1° attitudine conveniente e terreni adattabili a molteplici colture;

2° situazione sul margine od in prossimità di strade ferrate, in esercizio od in costruzione, di vie fluviali con navigazione a vapore, presso centri popolati, affinchè i proprietari dei lotti possano vendere con profitto i prodotti del loro lavoro;

3° abbondanza di acque correnti, perenni e potabili, che bastino agli usi degli occupanti dei lotti e agli altri lavori agricoli ed industriali;

4° configurazione topografica e condizioni di suolo che consentano l'applicazione di processi agricoli meccanici;

5° esistenza di foreste sul luogo o nelle vicinanze, che favoriscano le condizioni climatiche e la produttività della regione, e assicurino il legname per le costruzioni e per gli altri lavori nelle colonie;

6° area sufficiente per poter estendere il nucleo, di guisa che i discendenti diretti dei primi immigranti ivi stabiliti, i membri delle loro famiglie, o persone di loro conoscenza, residenti all'estero, possano, nel caso in cui costituiscano nuove famiglie, o siano da essi chiamati, venir a risiedere come proprietari di terre nello stesso nucleo o nei dintorni.

Art. 14. — Scelta la località per l'impianto del nucleo, si formeranno senza ritardo il piano generale e il bilancio preventivo dei lavori; in seguito si divideranno esattamente i terreni in lotti; si eseguiranno poscia tutte le opere necessarie, intese a rimuovere quanto possa essere nocivo alla salute pubblica; si studierà, si proporrà e si preparerà una rete regolare di strade e sentieri di comunicazione, secondo le date istruzioni.

Art. 15. — Ove esistano corsi d'acqua, si inizieranno, qualora ve ne sia la convenienza, i lavori di rilevamento mediante il goniometro; si planteranno picchetti, le cui cime rimangano rasenti al suolo; i picchetti dovranno essere segnati con apposite targhe di rame colle indicazioni e la numerazione d'uso, affinchè sia agevolato il successivo tracciato delle linee divisorie dei lotti progettati.

Formata la pianta idrografica, si progetterà in base a questa il piano di distribuzione delle terre in lotti, e poscia si eseguirà il rispettivo tracciato sul terreno.

Art. 16. — Ove non esistano corsi di acqua e non sia necessario di farne il rilevamento, la divisione delle terre in lotti sarà preceduta da un diligente esame delle condizioni locali.

Art. 17. — I lotti saranno metodicamente numerati e le loro linee divisorie seguiranno esattamente, purchè non vi sieno inconvenienti, le direzioni dal nord al sud e dall'est all'ovest.

Art. 18. — Se la situazione e l'importanza del nucleo esigono la formazione di una sede centrale di popolazione, sarà a questo fine riservata un'area sufficiente, ben situata, nella parte più piana della zona, purchè in essa non manchino le condizioni di salubrità necessarie nei centri popolati. La preparazione dei terreni, le costruzioni e le opere indispensabili saranno eseguite in conformità del progetto.

La sede sarà il punto di convergenza delle principali strade del nucleo.

Art. 19. — In ogni nucleo si lasceranno disponibili i lotti per l'erezione di edifici scolastici, poderi sperimentali di coltura di vegetali che possano adattarsi alle terre della zona, campi modelli, servizi industriali ed altri scopi.

Art. 20. — I lotti saranno classificati in rurali ed urbani.

§ 1. — Lotti rurali saranno quelli destinati all'agricoltura e all'allevamento del bestiame, con aree sufficienti per il lavoro dei coloni che li acquistano.

§ 2. — In generale l'area di ogni lotto rurale non dovrà oltrepassare i 25 ettari, se il nucleo è collocato sul margine o in prossimità d'una ferrovia o d'un fiume navigabile a vapore. Negli altri casi potranno avere l'estensione di 50 ettari.

§ 3. — Lotti urbani saranno quelli della sede centrale del nucleo, destinati a formare il futuro agglomeramento di popolazione, ed avranno la fronte rivolta verso le vie e le piazze.

§ 4. — L'area d'ogni lotto urbano non dovrà eccedere i 3000 metri quadrati, eccettuato il caso in cui sia destinata a fini speciali.

Art. 21. — Normalmente in ogni lotto rurale sarà costruita una casa in buone condizioni igieniche, per la residenza dell'emigrante e della sua famiglia, e sarà preparato pure il terreno per le prime colture, che devono esser fatte dall'acquirente.

§ 1. — Per quegli immigranti che preferiscano di costruirsi la casa per proprio conto e a loro piacimento, potranno essere riservati lotti senza case.

§ 2. — Nel caso di cui nel paragrafo precedente, potrà essere concesso gratuitamente all'acquirente del lotto e alla sua famiglia l'alloggio

provvisorio, fino a quando non sia costruita la casa e per un termine non eccedente un anno.

Art. 22. — I lotti rurali saranno venduti mediante pagamento a vista o a rate; nel primo caso sarà rilasciato ai coloni acquirenti un titolo definitivo di proprietà, e nel secondo caso un titolo provvisorio, che sarà sostituito da quello definitivo non appena terminati i pagamenti.

§ 1. — Il compratore del lotto con la condizione del pagamento a rate avrà facoltà di estinguere spontaneamente il debito, in tutto od in parte, prima del termine stabilito, in qualsiasi tempo, affine di affrettare la consegna del titolo definitivo di proprietà.

§ 2. — Nel caso previsto dal paragrafo precedente, il compratore godrà dei vantaggi indicati nel § 2 dell'articolo 40.

Art. 23. — I lotti urbani saranno venduti soltanto dietro pagamento immediato del prezzo rispettivo.

Art. 24. — I lotti saranno venduti a prezzo modico, preventivamente stabilito e variabile secondo l'area e la situazione.

Art. 25. — Al prezzo dei lotti nei quali vi sia la casa, sarà aggiunto il valore venale della stessa.

Art. 26. — Agli agricoltori con famiglia i lotti rurali potranno essere venduti a credito.

Art. 27. — L'agricoltore che non si trovasse nelle condizioni volute dall'articolo 26, potrà avere un lotto rurale soltanto dietro pagamento immediato.

Art. 28. — All'immigrante con famiglia sarà consentito di acquistare un nuovo lotto ogniqualvolta abbia ottenuto il titolo definitivo del primo. Quando però la famiglia si componga di cinque persone atte al lavoro, o l'immigrante abbia dato grande sviluppo alle colture nel primo lotto, e lo abbia migliorato, gli sarà data la preferenza per la compra, anche a termine, di un secondo lotto attiguo al primo.

Art. 29. — All'immigrante straniero, che sia agricoltore, risieda nel paese da due anni, e contragga matrimonio con una brasiliana o con la figlia di un nativo brasiliano, o all'agricoltore nazionale che si sposi con una straniera arrivata nel Brasile da due anni in qualità di immigrante, sarà concesso un lotto di terreno con titolo provvisorio, che sarà sostituito con quello definitivo di proprietà, senza onere di sorta per la coppia coniugale, se questa abbia, durante il primo anno a partire dalla data del titolo provvisorio, convissuto in buona armonia e sviluppata la coltura del lotto con animo di continuarla.

Art. 30. — All'immigrante straniero o nazionale che si trovi nelle condizioni prevedute nell'articolo precedente e desideri acquistare un lotto a

titolo definitivo subito dopo il matrimonio, il lotto sarà venduto per la metà del prezzo convenuto.

Art. 31. — Nel titolo provvisorio rilasciato all'immigrante dovranno essere indicati il prezzo totale del lotto e le principali condizioni richieste per ottenere il titolo definitivo.

Art. 32. — I lotti, i cui titoli definitivi siano stati rilasciati agli immigranti che nulla devono al nucleo, saranno di proprietà assoluta dei loro acquirenti.

Art. 33. — Fino a quando l'occupante del lotto sarà in debito col nucleo, non potrà, senza la previa autorizzazione scritta della direzione del nucleo, vendere, ipotecare, trasferire, affittare, dare in enfiteusi, permutare o alienare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, il lotto stesso, nè la casa, nè le miglorie.

Art. 34. — Gli immigranti saranno trasportati gratuitamente fino al nucleo.

Art. 35. — Agli immigranti nuovi arrivati nel nucleo saranno forniti gratuitamente sementi e strumenti di lavoro, cioè: zappe, pale, zapponi, scuri e falci.

Art. 36. — Entro il termine di sei mesi a partire dalla data del loro arrivo nel nucleo e fino alla raccolta ed alla vendita dei prodotti, gli immigranti venuti dall'estero e ivi stabiliti come proprietari, riceveranno, in caso di bisogno, una sovvenzione pel mantenimento loro e della loro famiglia.

Art. 37. — Durante il termine di un anno da computarsi come allo articolo precedente, sarà prestata gratuitamente a tutti gli immigranti l'assistenza medica e farmaceutica. Questa concessione potrà avere una più lunga durata, se l'amministrazione del nucleo lo giudichi opportuno.

Art. 38. — Nei nuclei coloniali saranno stabiliti magazzini o depositi di generi alimentari e altri generi di prima necessità per garantire l'approvvigionamento della popolazione; tali generi saranno venduti a prezzi modici, e gli immigranti saranno pienamente liberi di acquistare tali generi per proprio conto ovunque loro piaccia.

Art. 39. — Nel primo anno della loro residenza, o per più lungo tempo se così stabilisse il Governo, sarà agevolato, agl'immigranti che lo desiderassero, l'acquisto o l'affitto degli strumenti e delle macchine agricole, degli animali e dei veicoli che fossero necessari alla coltivazione dei lotti, alle bonifiche e al trasporto dei prodotti.

Art. 40. — Il prezzo dei lotti, con o senza casa, quando siano comprati a termine, come pure qualsiasi contribuzione, quando non costituisca remunerazione di lavoro o non sia considerata come gratuita, saranno re-

gistrati nella quadernetta consegnata al debitore, compilata in forma di conto corrente e formeranno il debito degli immigranti, che sarà messo a carico del capo di famiglia. Questi dovrà incominciare ad ammortizzarlo in rate annuali, od al più tardi alla fine del secondo anno di sua residenza, dalla cui data, in mancanza di pagamento, si computerà l'interesse di mora in ragione del 3 per cento all'anno sulle rate scadute.

§ 1. — Quando il nucleo si trova sul margine o in prossimità di strade ferrate, o di fiumi con navigazione a vapore, la dilazione per l'ammortizzamento sarà di 5 anni a partire dal primo giorno del terzo anno di residenza dell'immigrante; in caso contrario o quando il Governo lo ritenga opportuno, la dilazione sarà protratta di 8 anni nelle stesse condizioni.

§ 2. — L'immigrante che pagherà i suoi debiti anticipatamente, avrà diritto ad un abbuono, calcolato in ragione del 12 per cento all'anno sulle rate da pagare.

§ 3. — L'immigrante che pagherà la somma corrispondente al valore del lotto, riceverà immediatamente il titolo definitivo di proprietà del medesimo, quantunque non sia estinto qualche altro debito contratto per avventura con l'amministrazione del nucleo.

Art. 41. — In caso di morte del capo di famiglia al cui nome era stato rilasciato il titolo provvisorio o definitivo di proprietà, il lotto passerà agli eredi od ai legatari alle stesse condizioni in cui era anteriormente posseduto.

§ unico - Se il nucleo non fosse ancora emancipato, la trasmissione sarà fatta in via amministrativa, mediante ordine ufficiale, senza intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 42. — Qualsiasi debito che avesse per avventura contratto col nucleo il capo di famiglia che sia morto lasciando vedova ed orfani, sarà considerato come estinto, salvo quello proveniente dalla compera del lotto a rate.

Art. 43. — Se il lotto fu acquistato a rate e l'acquirente venisse a morire dopo aver pagate almeno tre rate, la vedova e gli orfani saranno esonerati dal pagamento delle altre rate non scadute, e sarà loro rilasciato il titolo definitivo di proprietà.

Art. 44. — Il governo manterrà scuole gratuite per l'insegnamento primario e farà organizzare esposizioni e fiere di prodotti agricoli ed industriali, ogni qualvolta ciò convenga, nei nuclei coloniali.

Art. 45. — Saranno istituiti premi di emulazione per quelli fra i produttori che maggiormente si distinguano nelle esposizioni o in qualsiasi altro modo.

Art. 46. — Nei nuclei destinati a stranieri, non si potrà vendere ai nazionali che un numero di lotti inferiore al 10 % di quelli che essi occu-

pano. Tuttavia, quando in un nucleo la quantità dei lotti posseduti da stranieri sia di 300 o più, sarà costituita, se si reputerà conveniente, una sezione contigua ai lotti, per agricoltori nazionali.

Art. 47. — Negli Stati o nelle zone dove non esistono colonie antiche o nuclei coloniali di agricoltori stranieri, il Governo federale potrà adottare provvedimenti eccezionali, ogni qualvolta ciò sia indispensabile, per garantire la formazione del primo nucleo in condizioni propizie al suo sviluppo, il quale servirà di centro d'attrazione per lo stabilimento di un crescente numero di immigranti.

Art. 48. — Con speciali istruzioni saranno regolati i servizi e i lavori di ciascun nucleo, tenendo conto delle circostanze peculiari dei luoghi e delle necessità occorrenti.

Art. 49. — L'emancipazione dei nuclei coloniali sarà decretata dal Governo non appena cessi la necessità di aiutare gli immigranti stabiliti.

CAPITOLO III

DEI NUCLEI FONDATI DAGLI STATI D'ACCORDO COL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.

Art. 50. — Il Governo della Repubblica potrà effettuare l'introduzione d'immigranti, che, sotto il patrocinio degli Stati, dovessero stabilirsi come proprietari in nuclei che i rispettivi Governi deliberino di fondare di propria iniziativa e per proprio conto, o mediante contratti con proprietari di terre, a condizione che sieno riconosciute la situazione favorevole dei nuclei, la bontà delle condizioni igieniche, l'ottima qualità delle terre e la normalità dei lavori di adattamento necessari a tal fine.

Art. 51. — Agli Stati che intendono di fondare nuclei coloniali sotto la loro diretta amministrazione, saranno concesse sovvenzioni da parte del Governo della Repubblica, in conformità dell'articolo seguente e in proporzione dei fondi disponibili in bilancio.

Art. 52. — La fondazione dei nuclei coloniali sotto l'amministrazione diretta dello Stato col concorso del Governo della Repubblica sarà subordinata alle condizioni previste nel presente capitolo e specialmente alle seguenti:

1° Il Governo dello Stato sceglierà la località che giudicherà favorevole in quanto alla salubrità, alla coltivazione, produzione, sicurezza, facilità di comunicazioni ed economia dei trasporti, sottoponendo la scelta, insieme col piano generale del nucleo, compreso il tipo delle case e tutte le altre indicazioni necessarie, all'approvazione del Governo federale, per gli effetti del concorso che questo debba prestare.

2° Approvati la scelta e il piano su accennati, lo Stato farà eseguire i lavori preparatori e definitivi.

3° Compinte le opere necessarie, in modo da assicurare il trasporto comodo e la buona collocazione degli immigranti e delle loro famiglie in lotti perfettamente misurati e delimitati, in conformità del piano approvato, il Governo della Repubblica promuoverà a proprie spese la venuta di essi perchè siano collocati per conto dello Stato, al quale è riservato il diritto di scelta degli immigranti, che sarà fatta per mezzo di speciali commissari.

4° Tutte le spese inerenti ai servizi del nucleo saranno a carico dello Stato.

5° Lo Stato riceverà dal Governo federale un contributo corrispondente al 25 % dell'importo delle spese effettive da esso incontrate per la fondazione del nucleo; questo contributo non potrà oltrepassare gli 800 *milreis* per ogni famiglia straniera stabilita.

I contributi che il Governo della Repubblica pagherà al Governo dello Stato sono tre:

a) il primo, non superiore a 250 *milreis* per ogni casa del tipo accettato dal Governo federale, che sia stata costruita in un lotto rurale;

b) il secondo, anch'esso non eccedente i 250 *milreis*, non appena l'immigrante e la sua famiglia abbiano preso possesso del lotto ed abbiano ricevuto il titolo provvisorio o definitivo di proprietà dello stesso;

c) il terzo, finalmente, per una somma non superiore ai 300 *milreis* conformemente all'estimo fatto dal funzionario federale a tal uopo designato, quando siano decorsi sei mesi dacchè l'immigrante e la sua famiglia si sono stabiliti nel lotto.

Art. 53. — Nei nuclei sussidiati dal Governo federale la proporzione dei lotti destinati ai nazionali non dovrà eccedere il 10 % di quelli riservati agli agricoltori stranieri.

Il contributo del Governo federale per lo stabilimento di ogni famiglia di coloni nazionali non potrà superare 500 *milreis* in rate, secondo gli alinea *a* e *b* del n. 5 dell'articolo antecedente; però, il contributo stesso non potrà essere pagato se non quando la percentuale delle famiglie straniere abbia raggiunto la proporzione sopra indicata.

§ unico. — Ciascuno Stato potrà, senza il concorso del Governo federale, formare, col numero di lotti che crede opportuno, sezioni contigue destinate ad agricoltori nazionali.

Art. 54. — I titoli di proprietà dei lotti saranno rilasciati da funzionari dello Stato, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 55. — Allo Stato spetterà il 75 % del prodotto della vendita dei

lotti, salvi i patti esistenti coi proprietari delle terre vendute agli immigranti o coloni; il 25 % spetterà al Governo federale a titolo di rimborso per i contributi accordati.

Art. 56. — Qualsiasi debito contratto dagli immigranti con l'Amministrazione del nucleo potrà essere riscosso soltanto dallo Stato.

Art. 57. — I nuclei fondati dagli Stati col concorso del Governo federale saranno subordinati al regime adottato per i nuclei federali.

Art. 58. — Accertata l'utilità della costruzione di una ferrovia economica per collegare le terre destinate alla colonizzazione, od i nuclei coloniali, con stazioni ferroviarie, centri di consumo, porti marittimi o fluviali, il Governo federale potrà contribuire alle spese di costruzione mediante una sovvenzione, da pagarsi in una sola volta, in ragione di 6 *milreis* per ogni chilometro aperto al traffico.

In un contratto preliminare saranno stabilite le condizioni da osservarsi, così quelle di carattere tecnico, come quelle relative ai pagamenti, agli indennizzi di sussidi concessi, all'estensione massima dei medesimi, e qualsiasi altra condizione.

CAPITOLO IV.

COLONIZZAZIONE PER CONTO DI IMPRESE DI VIABILITÀ.

Art. 59. — Il popolamento delle terre poste sul margine o in prossimità di strade in costruzione o in esercizio, come pure di quelle situate presso fiumi navigabili a vapore, dovrà essere assunto ed eseguito dalle rispettive imprese, indipendentemente da qualsiasi iniziativa del Governo federale o degli Stati, di associazioni o di privati.

Art. 60. — Per impresa di viabilità o semplicemente impresa devesi intendere, per gli effetti del presente capitolo, qualsiasi ente singolo o collettivo che abbia a suo carico la costruzione e l'esercizio d'una ferrovia, o d'una strada rotabile, o d'un servizio di navigazione, in forza di contratti definitivi col Governo federale o con gli Stati.

Art. 61. — Il popolamento si effettuerà mediante lo stabilimento di famiglie di emigranti, assuefatti a lavori agricoli o pratici dell'industria dell'allevamento del bestiame, come proprietari di lotti regolarmente misurati e delimitati, situati sul margine o entro la zona di 20 chilometri, per ogni lato dell'asse della strada o del *thalweg* del fiume navigabile, formando nuclei o linee coloniali.

Art. 62. — Le imprese di viabilità che desiderino di godere dei contributi e delle agevolazioni indicati in questo capitolo, dovranno osser-

vare le disposizioni del presente decreto ed ottenere la previa autorizzazione ufficiale, che il Governo concederà, quando convenga, entro i limiti dei fondi disponibili in bilancio.

Art. 63. — La scelta delle località più appropriate per la formazione di nuclei e linee coloniali sarà subordinata allo studio delle condizioni essenziali al loro sviluppo, tenendo conto specialmente del clima, della salubrità, dell'abbondanza, qualità e distribuzione delle acque; delle condizioni orografiche, della natura e fertilità delle terre e delle loro proprietà produttive; dell'estensione dei boschi, e delle macchie, praterie e colture; dell'area disponibile e di tutto ciò che interessa di esaminare per la vantaggiosa formazione dei nuclei.

Art. 64. — La scelta della località fatta dall'impresa è subordinata allo studio e alle osservazioni del competente ingegnere fiscale o del funzionario federale a tal uopo designato, nonchè all'esame ed all'accettazione del Governo federale.

Art. 65. — Sarà sottoposto all'approvazione del Governo federale il piano generale del nucleo coloniale, che comprenderà la divisione delle terre in lotti, la superficie di essi, il tracciato delle strade rotabili e dei sentieri vicinali da costruirsi e il tipo delle case per gl'immigranti. Il piano generale dovrà essere eseguito in conformità dell'atto di approvazione, sotto pena di sospensione dei contributi e delle agevolazioni di cui nel presente capitolo.

Art. 66. — I terreni necessari per la fondazione di tali nuclei o linee coloniali saranno acquistati dall'impresa per compera, concessione o convenzione con gli Stati o coi proprietari. In caso di necessità, potrà esserne autorizzata l'espropriazione.

§ unico. — È indispensabile la previa constatazione che i terreni non sono oggetto di controversie e sono esenti da oneri reali, e che su di essi non esistono concessioni anteriori o contratti, affinchè sia assicurata la trasmissione della proprietà dei terreni stessi, libera da qualsiasi impegno.

Art. 67. — Ogni qualvolta la situazione del nucleo o la qualità dei lotti rurali richiedano la preparazione di una sede centrale per un agglomeramento di futura popolazione, l'impresa vi provvederà coi rispettivi lotti urbani e secondo un progetto debitamente approvato.

Art. 68. — A misura che i lotti rurali saranno pronti e provveduti di strade regolari, vi si stabiliranno le famiglie degli immigranti.

Art. 69. — L'impresa istituirà, coi mezzi più opportuni di cui può disporre e d'accordo col Governo federale, un servizio di propaganda all'estero per la vendita dei lotti, opportunamente rilevati e preparati per

immigranti provetti in lavori agricoli o nell'industria dell'allevamento del bestiame, i quali verranno ad occupare i lotti medesimi.

Art. 70. — Il Governo federale potrà autorizzare o promuovere, per proprio conto, l'introduzione d'immigranti destinati ai nuclei od alle linee coloniali, concedendo biglietti di viaggio dal porto del paese d'origine fino a quello di destinazione, come pure i mezzi di sbarco, alloggio e trasporto fino alla stazione più prossima al nucleo.

Art. 71. — Il servizio di collocamento, compresi i sussidi per la prima installazione, sarà a carico dell'impresa, la quale dovrà pure fornire agli immigranti nuovi arrivati istrumenti di lavoro e sementi e conceder loro, allorchè non vi sieno inconvenienti, lavori a salario fisso nelle strade o nelle vicinanze dei lotti, al fine di facilitare la manutenzione delle strade; l'impresa fornirà pure agli immigranti, quando ne abbiano bisogno, generi alimentari o denaro, fino alla prima raccolta.

Art. 72. — I lotti rurali, con le eventuali miglitorie, saranno venduti agli immigranti mediante pagamento a vista od a credito.

Art. 73. — Il prezzo dei lotti e delle case e le condizioni di pagamento sono subordinati all'approvazione del Governo federale, che si riserva la facoltà di esercitare un'azione di controllo sopra tutto ciò che riguarda la prosperità dei coloni e i diritti loro garantiti.

Art. 74. — L'impresa è obbligata a facilitare il trasporto dei prodotti coloniali, concedendo la riduzione dei noli in ragione del 50 % delle tariffe in vigore, durante cinque anni a partire dalla data dello stabilimento della prima famiglia nella colonia, così nel caso in cui questa sia stata fondata a norma delle disposizioni del presente capitolo, come nel caso in cui sia stata fondata dal Governo federale e dal Governo degli Stati, mediante lo stabilimento di immigranti stranieri in qualità di proprietari.

Art. 75. — L'impresa provvederà agli immigranti stabiliti tutti i mezzi di cui può disporre perchè essi possano valorizzare i loro prodotti, favorendo l'impianto o l'incremento di piccole industrie; promuoverà, nei nuclei che istituisce, la fondazione di scuole primarie gratuite e costruirà chiese per il culto religioso professato dagli stessi immigranti.

Art. 76. — Il Governo federale concederà a titolo di sussidio premi alle imprese o compagnie che effettueranno regolarmente il collocamento di immigranti stranieri in qualità di proprietari, ai termini del presente regolamento. Questi premi saranno convenuti e fissati nel momento in cui sarà approvato il progetto generale di cui è parola nell'articolo 65 del presente decreto e non dovranno eccedere le seguenti somme:

1° Duecento *milreis* per ogni casa costruita in un lotto rurale, ogni

qualvolta sia costruita sul tipo ufficialmente approvato e appartenga alla famiglia degli immigranti.

2° Per ogni famiglia d'immigranti introdotta dall'estero a spese dell'impresa e installata in un lotto rurale, ad eccezione delle famiglie che risiedevano anteriormente nel paese :

a) Cento *milreis*, quando siano decorsi sei mesi dalla installazione della famiglia;

b) Duecento *milreis*, quando la famiglia risieda da un anno ed abbia ampliata la coltivazione o l'allevamento del bestiame, col proposito di continuare a risiedervi ;

3° Cinquemila *milreis* per ogni gruppo di 50 lotti rurali occupati da famiglie d'immigranti stranieri, che nello stesso nucleo coloniale e nel termine di due anni dalla collocazione della prima famiglia abbiano ricevuto i titoli definitivi di proprietà.

Art. 77. — Quando le famiglie d'immigranti agricoltori non siano state introdotte dall'estero per conto dell'impresa, questa s'obbligherà a installarli alle stesse condizioni di cui nell'articolo 76, non avendo però diritto che ai premi indicati nei n. 1° e 3°.

Art. 78. — Quando 50 lotti rurali sieno effettivamente occupati da famiglie di immigranti stranieri, l'impresa potrà collocare 5 famiglie nazionali in lotti attigui, e così successivamente; in tal caso il Governo, accorderà gli stessi premi stabiliti nell'articolo precedente per il collocamento di famiglie straniere.

Art. 79. — Le imprese potranno ottenere dagli Stati interessati qualsiasi altra concessione o sussidio, oltre a quelli concessi dal Governo federale.

CAPITOLO V.

COLONIZZAZIONE PER MEZZO DI COMPAGNIE, SOCIETÀ O PRIVATI.

Art. 80. — Le Compagnie, Società ed i privati idonei che dispongano di terre in situazione e condizioni favorevoli alla colonizzazione, e si obblighino a suddividerle in lotti e ad effettuare la vendita di questi ad immigranti stranieri, agricoltori, che vi si stabiliscano come proprietari, potranno ricevere sovvenzioni dal Governo federale e dai Governi degli Stati secondo il sistema che più convenga al caso.

§ 1. — Le condizioni essenziali richieste affinchè il Governo federale conceda le sovvenzioni sono le seguenti:

a) che le terre destinate alla colonizzazione siano libere da controversie, ipoteche, ed altri oneri reali di qualsiasi natura, o che sia provata

l'esistenza di contratto regolare fra il debitore e il creditore ipotecario, in modo che l'immobile possa essere trasmesso all'immigrante, libero da qualsiasi peso;

b) che l'area sia sufficiente, a giudizio del Governo, per la residenza di almeno 50 famiglie d'immigranti, in egual numero di lotti rurali, contigui o sparsi in una regione il cui raggio massimo non ecceda i 12 chilometri;

c) che le terre siano fertili, in zone assolutamente salubri, a conveniente distanza dai centri commerciali, ai quali siano collegate mediante ferrovie o strade rotabili, in condizioni che permettano ai coloni l'espansione delle coltivazioni e delle industrie agricole e la vendita dei prodotti con lucro remunerativo del loro lavoro; che vi esistano sorgenti d'acqua potabile, in modo che tutti i lotti ne sieno provvisti per il consumo degli abitanti e per il servizio d'irrigazione dei terreni, e che finalmente vi siano tutte le condizioni indispensabili alla prosperità dei nuovi proprietari;

d) esame, fatto ufficialmente, della regione e dei documenti riferentisi alle terre e constatazione dell'esistenza di tutte le condizioni sopra menzionate;

e) che i lotti abbiano un'area sufficiente per lo sviluppo del lavoro di coloro che li acquistano.

§ 2. — Il Governo federale non anticiperà somma alcuna.

Art. 81. — Constatato l'adempimento delle condizioni essenziali indicate nell'articolo precedente, gl'immigranti con famiglia che debbono essere collocati come proprietari potranno essere introdotti dal Governo federale direttamente o mediante il rimborso dei biglietti di viaggio ai prezzi in vigore, purchè:

a) essi abbiano i mezzi per acquistare a contanti i lotti e per mantenersi, coltivando la terra o dedicandosi a qualsiasi industria, fino a ritrarre i primi guadagni senza bisogno di altre agevolazioni;

b) i proprietari di terre provino di aver firmato un contratto con gli stessi o con il Governo dello Stato interessato, in termini che garantiscano la serietà dei compromessi, per ciò che riguarda non solo la vendita a prezzi ragionevoli dei lotti delimitati e pronti pel lavoro, ma anche i sussidi di cui gli immigranti possano aver bisogno nel loro primo stabilirsi fino a che non riescano a mantenersi del proprio.

Art. 82. — Oltre il contributo dato in conformità dell'articolo precedente, il Governo federale potrà concedere alle Compagnie, Associazioni o privati, premi per famiglie d'immigranti agricoltori quando abbiano un anno o un anno e mezzo di regolare residenza nel paese, vi si trovino in prospere condizioni e mostrino il proposito di rimanervi.

§ 1. — Il numero delle famiglie stabilite che dà diritto ad ottenere premi, e così pure l'importanza e il modo di distribuzione delle stesse saranno preventivamente stabiliti dal Governo federale caso per caso.

§ 2. — Lo Stato interessato potrà contribuire nella misurazione e delimitazione dei lotti e accordare qualsiasi altra agevolazione.

Art. 83. — Quando il Governo federale avrà riconosciuto, in conformità degli articoli 80 e 81, l'esistenza di condizioni che garantiscano il favorevole collocamento d'immigranti come proprietari, e avrà autorizzato la Compagnia o l'Associazione o il privato a iniziare i lavori per l'impianto della colonia, fisserà il termine entro il quale dovranno essere compiuti i lavori necessari, sotto pena che cessi l'impegno assunto dal Governo federale di concedere contributi e premi.

Art. 84. — Alle Compagnie o Associazioni o ai privati idonei che promuovano su larga scala il popolamento di terre di loro proprietà, nel caso preveduto nel paragrafo 1°, lettere *a*), *c*), *d*) e *e*), dell'articolo 80 e si propongano di collegarle mediante ferrovie economiche con stazioni ferroviarie esistenti, centri di consumo, porti marittimi o fluviali, potrà il Governo federale concedere, quando lo stimi conveniente, e mediante previo contratto, una sovvenzione di 6000 *reis* per ogni chilometro aperto al traffico.

In un contratto preliminare saranno stabilite le condizioni che dovranno essere osservate, così d'ordine tecnico, come relative ai termini per i pagamenti, al limite massimo dei sussidi, indennità od ajuti accordati e a qualsiasi altra concessione.

Art. 85. — Le Banche di credito agricolo ed i Sindacati agricoli, che si costituiscano secondo la legislazione in vigore, ove si assoggettino alle condizioni prescritte nel presente decreto, avranno la preferenza per il conseguimento dei sussidi e premi in conformità delle norme in esso contenute.

CAPITOLO VI.

DELLE LINEE COLONIALI.

Art. 86. — A partire dal punto terminale di ferrovie in esercizio o in costruzione o di fiumi con navigazione a vapore, potranno essere stabilite linee coloniali, ogni qualvolta ciò convenga.

Art. 87. — Linea coloniale, in conformità del presente decreto, è una strada rotabile, fiancheggiata da lotti misurati e delimitati, posti di seguito o prossimi l'uno all'altro, destinati ad essere popolati da immigranti in qualità di proprietari.

Art. 88. — Le linee coloniali dovranno essere situate in zone che soddisfino alle condizioni essenziali richieste per i nuclei e saranno di preferenza aperte in terre libere, in terre private non occupate o mal utilizzate, quando gli accidenti del terreno o la sua costituzione in zone di natura migliore e di più accentuata fertilità, od altre circostanze eventuali, consiglino l'adozione di questo sistema per trarne il maggiore profitto.

Art. 89. — Nelle terre devolute le linee coloniali saranno costruite soltanto dal rispettivo Stato, o mediante accordo con esso.

Art. 90. — Lo stabilimento definitivo delle linee coloniali in terre di proprietà privata potrà essere effettuato dai proprietari o d'accordo con questi, ecettuato il caso in cui, in seguito a studi e progetti, risultasse l'impossibilità di una convenzione e fosse dimostrata la mancanza di qualsiasi vantaggio nell'espropriazione delle terre per pubblica utilità.

Art. 91. — Le linee coloniali sono equiparate, per tutti gli effetti, ai nuclei coloniali.

TITOLO III.

Della immigrazione.

CAPITOLO I.

DELLA INTRODUZIONE DEGL'IMMIGRANTI

Art. 92. — Il Governo federale promuoverà l'introduzione degli immigranti che, essendo agricoltori e avendo con sè le proprie famiglie, desiderino fissare la loro residenza nel paese come proprietari di terreni, in lotti di nuclei coloniali o di altri terreni che soddisfino alle condizioni previste in questo decreto.

Art. 93. — L'introduzione degli immigranti sarà fatta a mano a mano che i terreni saranno misurati, delimitati e preparati per riceverli.

Art. 94. — In casi straordinari e per provvedere prontamente a necessità di manifesta evidenza, il Governo federale, quando lo giudichi necessario, potrà pure introdurre a sue spese insegnanti pratici di agricoltura o d'industrie, o immigranti di qualunque nazionalità e professione, per lavori di costruzione di strade ferrate, opere pubbliche, stabilimenti o per altri scopi, che offrano garanzia di collocamento vantaggioso per gli stessi immigranti.

Art. 95. — Sono considerati come immigranti spontanei quelli che vengono da porti stranieri, con biglietti di 2^a o 3^a classe pagati del proprio.

Art. 96. — Il Governo federale rimborserà agli immigranti spontanei

che siano agricoltori, costituiti in famiglie di almeno tre persone maggiori di 12 anni e minori di 50 e atte al lavoro, e che si stabiliscano come proprietari di terre, la somma corrispondente ai biglietti di 3^a classe, dal porto d'imbarco a quello di destinazione.

§ 1. — L'importo dei biglietti da rimborsare sarà calcolato sui prezzi pagati, nello stesso mese, alle Compagnie di navigazione che abbiano trasportato, fra gli stessi porti, immigranti per conto dell'Unione, o per conto degli Stati.

Qualora manchi la base per questo computo, il rimborso sarà fatto secondo i prezzi correnti praticati dalle dette Compagnie.

§ 2. — Cesserà il diritto al rimborso qualora gl'interessati non lo chiedano entro due anni, a partire dal giorno dell'arrivo del piroscafo che li avrà trasportati.

Art. 97. — Fino a che il numero degli immigranti spontanei che giungono nel paese non sia divenuto abbastanza rilevante e non accenni a crescere, il Governo federale fornirà gratuitamente — senza che i beneficiati debbano indennizzare il Governo o chicchessia — agli stranieri che esercitino la professione di agricoltori e arrivino accompagnati dalle loro famiglie o chiamati dalle stesse, semprechè abbiano i requisiti per essere considerati come immigranti a' termini dell'articolo 2° e vengano a stabilirsi come proprietari territoriali:

1° il viaggio di 3^a classe dal porto d'imbarco a quello di Rio de Janeiro od a qualunque altro porto nazionale, in cui esista il servizio di ricevimento e alloggio;

2° nei suddetti porti, lo sbarco delle persone e dei bagagli, l'alloggio, il vitto, l'assistenza medica e le medicine in caso di malattia, dal momento dell'arrivo fino a quello della partenza per i luoghi da loro scelti;

3° il trasporto sulle strade ferrate o sulle linee di navigazione a vapore, fino alla stazione o porto di destinazione.

Art. 98. — Agli immigranti spontanei e a quelli provvisti di biglietto pagato dagli Stati o da terzi, che sbarchino nel porto di Rio de Janeiro o in altri porti in cui sia organizzato il servizio di ricevimento e di alloggio, il Governo federale concederà le stesse agevolazioni indicate nei paragrafi 2° e 3° dell'articolo precedente.

Art. 99. — Avranno pure diritto alle agevolazioni indicate nell'articolo 97 gl'immigranti, la cui entrata nel paese abbia luogo per conto del Governo federale ai termini dell'articolo 94.

Art. 100. — I bagagli degli immigranti, compresi gli strumenti agrari o appartenenti alla loro professione, godranno l'esenzione dai diritti d'importazione, a norma della legislazione in vigore.

Art. 101. — Saranno forniti agli immigranti tutti gli schiarimenti di cui avranno bisogno, per mezzo di interpreti che dovranno, all'occorrenza, accompagnarli.

Art. 102. — Gli immigranti sono liberi di scegliere e di dirigersi verso il luogo che desiderano, essendo assolutamente proibito di far loro qualsiasi imposizione a questo riguardo.

Art. 103. — I rappresentanti del Brasile e gli incaricati del servizio d'immigrazione all'estero si varranno di tutti i mezzi necessari per impedire la venuta di passeggeri di 2^a e 3^a classe che non possano essere accettati come immigranti a' termini dell'articolo 2° del presente decreto.

Gli incaricati del ricevimento degl'immigranti e i medici addetti ai servizi sanitario e di polizia nei porti brasiliani ne impediranno lo sbarco, e le Compagnie di navigazione che li avranno trasportati saranno obbligate a rimpatriarli.

CAPITOLO II.

DELLE FORMALITÀ PER L'INTRODUZIONE DEGL'IMMIGRANTI.

Art. 104. — L'introduzione degli immigranti per conto del Governo federale sarà fatta dalle Compagnie di navigazione o dagli armatori che siano debitamente autorizzati dai rappresentanti del Governo federale a ciò destinati, mediante preventivo accordo circa i prezzi e circa le condizioni che garantiscano l'igiene e le comodità dei passeggeri, a norma delle disposizioni di questo decreto.

Art. 105. — L'accordo dovrà essere stipulato con una o più Compagnie, come e quando deciderà il Governo federale, e sarà data la preferenza a quelle che meglio rispondano agli intenti del Governo stesso e offrano maggiori garanzie e vantaggi riguardo ai prezzi, alla rapidità del viaggio e alle condizioni di comodità e vitto per gli immigranti.

Art. 106. — Qualunque accordo per l'introduzione d'immigranti avrà la durata che piacerà al Governo federale, il quale si riserva il diritto di esercitare, direttamente o per mezzo dei suoi rappresentanti, il più ampio controllo, di scegliere gli immigranti, di ricusare quelli che non si trovino nelle condizioni stabilite, di sospendere gli imbarchi, di limitare il numero dei viaggi e, finalmente, di rescindere l'accordo in qualunque tempo, senza diritto a indennità di sorta.

Art. 107. — Per conto del Governo federale saranno introdotti soltanto gli immigranti, per i quali i rappresentanti del Governo federale

a ciò destinati chiederanno il biglietto di viaggio alle Compagnie con le quali esiste una convenzione in vigore.

Art. 108. — Per tutta la durata della convenzione le Compagnie saranno pure obbligate:

1° a concedere a tutti gli immigranti che abbiano i requisiti per essere considerati come tali, in conformità dell'articolo 2° di questo decreto, e vogliano imbarcarsi con biglietto di 2^a o 3^a classe pagato a loro spese (spontanei), la riduzione del 10 % sui prezzi ufficialmente convenuti, secondo l'età rispettiva e i porti d'imbarco e di destinazione;

2° a trasportare a prezzi non superiori a quelli stipulati col Governo federale, a seconda delle età e fra gli stessi porti, gli immigranti che debbano eventualmente essere introdotti per mezzo degli incaricati ufficiali del servizio federale, in seguito a richiesta dei Governi degli Stati, di imprese, di associazioni e di privati. In questi casi le spese saranno sostenute esclusivamente dagli Stati stessi.

Art. 109. — Saranno preferiti per l'imbarco sui piroscafi delle Compagnie di navigazione che abbiano stipulato convenzioni a' termini di questo decreto, gli immigranti spontanei, quelli chiamati dai parenti già stabiliti nel Brasile, quelli richiesti ufficialmente e nominalmente, e le famiglie di agricoltori composte solamente d'individui di età superiore a 12 anni e inferiore a 50.

Art. 110. — Le Compagnie che si assumono l'incarico di introdurre immigranti saranno obbligate a dare avviso al Governo della data della partenza dall'estero, del giorno probabile dell'arrivo, del numero degli immigranti e del nome del piroscafo che dovrà trasportarli, e ciò almeno otto giorni prima di quello dell'arrivo.

Art. 111. — Gli immigranti introdotti per conto del Governo federale saranno iscritti in un apposito elenco redatto in duplice copia e contenente il nome di ciascuno di essi, l'età, lo stato civile, la nazionalità, la professione, il grado di parentela col capo della famiglia, il numero dei colli di bagaglio appartenenti ad ognuno, e la dichiarazione degl'immigranti di non aver sostenuto alcuna spesa per il loro viaggio, per quello delle loro famiglie e per il trasporto dei bagagli.

Questi documenti dovranno portare il visto dell'incaricato dei servizi del Governo della Repubblica nei porti d'imbarco o, in mancanza di questo funzionario, quello del console o dell'agente consolare del Brasile.

Art. 112. — La Compagnia che trasporterà immigranti per conto del Governo federale compilerà un elenco dettagliato dei bagagli che le furono consegnati, per presentarla, insieme con gli altri documenti, agli incaricati del ricevimento nel porto di sbarco.

Art. 113. — Gli immigranti introdotti dietro domanda e per conto degli Stati federali, di Imprese, di Associazioni e di privati, mediante l'intervento degli incaricati ufficiali del servizio governativo, dovranno essere provvisti degli stessi documenti che sono richiesti per quelli che vengono per conto del Governo federale.

Art. 114. — I bagagli degli immigranti dovranno essere imbarcati sugli stessi vapori in cui viaggiano coloro a cui appartengono, e la rispettiva Compagnia, al riceverli nel porto d'imbarco, consegnerà ad ogni emigrante o ad ogni capo di famiglia una ricevuta contenente l'indicazione dei colli di sua proprietà e delle marche che ne facilitano la restituzione.

Queste ricevute dovranno corrispondere alle indicazioni dell'elenco di cui tratta l'articolo 112 del presente decreto.

Art. 115. — Il grado di parentela, l'età, la moralità e la professione degli immigranti dovranno essere comprovati da documenti degni di fede, vidimati dall'incaricato ufficiale del servizio nel porto d'imbarco o, in mancanza di questo funzionario, dal console o agente consolare brasiliano, i quali hanno il diritto di ricusare questi o altri documenti, quando sembrano loro viziati o incompleti.

Art. 116. — Nelle convenzioni con le Compagnie di navigazione saranno determinate le norme da osservarsi riguardo alla composizione delle famiglie degli'immigranti agricoltori che devono essere introdotti per conto del Governo federale, come pure tutte le altre condizioni che interessino il servizio.

CAPITOLO III.

DEL SERVIZIO DI RICEVIMENTO, SBARCO, ALLOGGIO, VITTO E SPEDIZIONE DEGLI IMMIGRANTI.

Art. 117. — I servizi di ricevimento, sbarco, alloggio, vitto e spedizione degli immigranti saranno fatti per conto del Governo federale nel porto di Rio de Janeiro.

Art. 118. — Nei porti degli Stati i servizi di cui è parola nell'articolo precedente saranno a carico dello Stato interessato; ma il Governo della Repubblica potrà concorrere coi contributi indicati nel presente capitolo, mediante reciproco accordo.

Art. 119. — Il Governo della Repubblica contribuirà con gli Stati alle spese di ricevimento, sbarco, alloggio e vitto degli'immigranti, se questi sono stati introdotti per suo conto o se sono spontanei, e si trovano nelle condizioni previste nel presente regolamento.

Art. 120. — Eccettuati i casi preveduti nell'articolo precedente, le spese per i detti servizi non saranno sostenute dal Governo della Repubblica, ma potranno essere fatte per conto degli Stati o di Imprese, Associazioni o privati.

Art. 121. — Senza la previa autorizzazione ufficiale non è permesso ad Imprese, Associazioni e privati di occuparsi dello sbarco di immigranti.

Art. 122. — Le sovvenzioni del Governo della Repubblica, nei casi preveduti nell'articolo 119, consisteranno nel pagamento agli Stati di una quota preventivamente fissata e calcolata in media per ogni immigrante, tenuto conto delle condizioni del porto, del modo di sbarco e della durata dell'alloggio, che non potrà eccedere sei giorni, salvo il caso di malattia dell'immigrante o di qualche persona della sua famiglia.

Paragrafo unico. — Quando il Governo dello Stato interessato si sia messo d'accordo con l'Unione relativamente alla quota di cui è parola nel presente articolo, il Governo federale terrà nel ricovero per gl'immigranti (*hospedaria*) un funzionario federale, allo scopo di procedere al computo dell'importo delle quote che debbono essere pagate, di provvedere, quando sia necessario, circa la destinazione degli immigranti e di fornir loro le informazioni di cui abbisognassero.

Art. 123. — Il trasporto sulle strade ferrate e sulle linee marittime e fluviali sarà fatto per conto del Governo federale, quando gl'immigranti siano spontanei e ne facciano domanda, quando siano introdotti a spese del Governo federale, di Imprese, Associazioni o privati, o quando queste linee di comunicazione siano amministrate dal Governo federale.

Art. 124. — Il trasporto sulle strade comuni o rotabili, dalla stazione ferroviaria o dal porto marittimo o fluviale, in cui giunga l'immigrante, fino al nucleo coloniale od alla località di destinazione, sarà pagato dal Governo federale, se il nucleo sia amministrato direttamente da esso; e dagli Stati, Imprese, Associazioni o privati nel caso in cui le colonie siano fondate da questi, oppure questi abbiano promosso direttamente l'introduzione degli immigranti.

Art. 125. — L'alloggio degli immigranti nuovi arrivati al nucleo coloniale od al luogo di destinazione sarà a carico dell'amministrazione del nucleo o di coloro che avranno promosso l'introduzione degli immigranti, sia che si tratti del Governo della Repubblica, sia degli Stati o di Imprese, Associazioni o privati.

Art. 126. — I servizi di ricevimento, sbarco, alloggio, vitto e trasporto degli immigranti devono essere assiduamente curati dall'Amministrazione pubblica, affinchè gli immigranti siano sempre circondati di tutte le cure e le attenzioni possibili.

CAPITOLO IV.

DEL RIMPATRIO.

Art. 127. — Il Governo federale concederà il rimpatrio, quando gli sia richiesto, agli immigranti agricoltori introdotti per suo conto, che abbiano meno di due anni di permanenza nel Brasile e si trovino nei seguenti casi:

1° Vedove e orfani che non possano assolutamente provvedere alla loro sussistenza, nè abbiano altri membri della famiglia che siano loro di aiuto;

2° Coloro che siano effettivamente divenuti inabili per infermità incurabili o per infortuni sofferti in servizio, e non abbiano altri membri della famiglia atti al lavoro che possano prestar loro soccorso;

3° Spose e figli, minori di 12 anni, d'immigranti, nel caso sopra indicato, qualora non possano realmente provvedere al mantenimento della famiglia;

4° Minori di 12 anni, membri di famiglie d'immigranti, che si trovino nelle condizioni sopra indicate.

Art. 128. — Perchè sia concesso il rimpatrio agli immigranti nei casi preveduti nei n. 1°, 3° e 4° dell'articolo precedente, è necessario che essi abbiano vissuto abitualmente sotto lo stesso tetto e in unica convivenza col capo di famiglia, la cui mancanza o invalidità serve a motivare la domanda.

Art. 129. — Agli immigranti spontanei, riconosciuti come tali secondo il disposto di questo decreto, e che si trovino nei casi preveduti nell'articolo 127 combinato coll'articolo 128, sarà concesso il rimpatrio, quando lo chiedano.

Art. 130. — Agli immigranti che si trovassero nelle condizioni prevedute nei tre articoli precedenti, e volessero ritornare al loro paese nativo, il Governo federale concederà il viaggio in 3^a classe fino al porto più prossimo al luogo ove sono diretti, e un sussidio per le spese di ritorno, variabile da 50 a 200 *milreis*, secondo il numero delle persone che compongono la famiglia e la distanza da percorrere.

Art. 131. — I lotti di terreno di proprietà definitiva degli immigranti che abbiano diritto al rimpatrio potranno essere venduti da essi o trasferiti a loro profitto, senza pregiudizio dei diritti di terzi, deducendovi qualunque debito che avessero per avventura contratto col Governo federale; se il titolo di proprietà fosse provvisorio, sarà concesso loro di venderlo o trasferirlo a loro profitto, cogli stessi diritti che potevano derivar loro dal possesso del titolo definitivo.

TITOLO IV.

Capitolo unico.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 132. — Saranno concessi annualmente dal Governo federale, a titolo di premio, biglietti di viaggio al luogo o paese d'origine agli immigranti che abbiano non meno di tre anni, nè più di sei di residenza nel Brasile, siano stabiliti come proprietari territoriali con titolo definitivo, e possano essere classificati tra quelli che hanno maggiormente progredito e si sono distinti per la loro condotta e le loro abitudini d'ordine, di moralità e di lavoro.

Art. 133. — Il Governo federale fisserà tutti gli anni il numero degli immigranti che devono fruire dei premi menzionati nell'articolo precedente e ne autorizzerà la scelta, provvedendoli di biglietto gratuito di andata e ritorno.

Art. 134. — Sarà agevolata quanto più sia possibile, per mezzo di interpreti e con altri mezzi, la trasmissione ed il ricevimento della corrispondenza postale e telegrafica fra gli immigranti ed i loro parenti o conoscenti residenti all'estero.

Art. 135. — La fondazione di nuclei coloniali destinati esclusivamente ad agricoltori nazionali sarà effettuata soltanto dal Governo federale, quando la necessità pubblica lo esiga e lo Stato interessato non possa provvedere direttamente. In ogni caso lo Stato dovrà assumere una parte delle spese.

Art. 136. — Il Governo federale impiegherà i mezzi necessari per far conoscere largamente all'estero i vantaggi, la molteplicità delle risorse e la facilità di vita, che il Brasile offre alle persone laboriose che vogliono impiegare la loro attività in qualunque punto del suo territorio.

Art. 137. — Per la piena ed esatta esecuzione di questo decreto saranno emanati gli atti complementari e le istruzioni che saranno necessari.

Art. 138. — Sono abrogate le disposizioni contrarie.

**Legge 27 dicembre 1906, n. 1045 C., sulla immigrazione e la colonizzazione
nello Stato di San Paolo.**

CAPITOLO I.

Degli immigranti e dei vantaggi loro accordati.

Art. 1. — Saranno considerati immigranti, agli effetti della presente legge, gli stranieri di età non superiore ai 60 anni, aventi famiglia o celibi, i quali — nelle loro qualità di agricoltori, giornalieri, operai o artigiani — conprovando la loro moralità e attitudine, vengano a stabilirsi nel territorio dello Stato, trasportati in terza classe a proprie spese o con biglietto pagato, in tutto o in parte, dallo Stato, dai Municipi o da imprese private, agricole o di colonizzazione.

§ unico. — L'età, la condotta e l'attitudine dell'immigrato saranno comprovate mediante certificati rilasciati dalle autorità dell'ultimo domicilio della persona emigrata o mediante documenti equipollenti.

Art. 2. — Le Società di navigazione o gli armatori che trasportano immigranti in questo Stato, non potranno ricevere a bordo coloro i quali siano affetti da malattie contagiose, da vizi organici o da difetti fisici, che li rendano inabili al lavoro; e neppure i dementi, i mendicanti, i vagabondi e i criminali, nè coloro che abbiano oltrepassato l'età di anni 60, salvo quando partano in compagnia delle loro famiglie, o vengano a raggiungerle.

§ unico. — In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, gli agenti od incaricati, in questo Stato, delle Società o degli armatori cui appartengano i piroscafi o le navi, pagheranno una multa da 100 a 1000 *milreis*, che potrà essere aumentata della metà in caso di recidiva.

Art. 3. — Tutti gli immigranti aventi i requisiti indicati nell'articolo 1 potranno godere delle seguenti agevolazioni:

I. Sbarco di essi e del loro bagaglio con esenzione di dazio, in conformità delle disposizioni contenute nelle leggi fiscali dell'Unione.

II. Trasporto dal punto di sbarco all'Asilo d'immigrazione (*Hospedaria*), o al luogo di destinazione nell'interno dello Stato.

III. Vitto e alloggio negli Asili dello Stato, durante i sei primi giorni da quello dello sbarco.

IV. Collocamento per mezzo dell' " Agenzia Governativa di Colonizzazione „ nei lavori più confacenti alle attitudini ed ai mezzi dell'immigrato.

V. Trasporto dagli Asili d'immigrazione alla stazione più prossima al luogo ove è diretto l'immigrato.

Art. 4. — In caso di malattia che renda impossibile il proseguimento del viaggio, durante il tempo indicato nel n. III dell'articolo precedente, l'immigrante continuerà a ricevere vitto, alloggio e assistenza medica a spese dello Stato, finchè non si sia ristabilito.

§ unico. — Eccettuato questo caso, la permanenza dell'immigrante negli Asili oltre i sei giorni potrà essere concessa solo mediante autorizzazione del Governo; e l'immigrante dovrà sostenere la spesa del vitto, in conformità della tabella dei prezzi approvati per decreto.

Art. 5. — Gli immigrati destinati ai nuclei coloniali dello Stato o dei Municipi, nonchè a quelli fondati da privati, mediante contratto col Governo, avranno diritto al vitto e all'alloggio negli Asili fino al momento della partenza per il luogo di destinazione.

Art. 6. — Tutti coloro che non volessero godere delle agevolazioni indicate nella presente legge, dovranno farne espressa dichiarazione all'Ispettore dell'immigrazione od ai suoi dipendenti in occasione dell'ispezione che verrà eseguita a bordo od in altro luogo designato pel ricevimento e l'esame dei passeggeri di terza classe, in Santos.

Art. 7. — L'Ispettorato d'immigrazione nel porto di Santos dovrà essere informato almeno tre giorni prima dalle rispettive agenzie o consegnatari dell'arrivo dei piroscafi o delle navi che trasportano immigranti destinati a questo Stato e del numero dei medesimi, affinchè si possa provvedere in tempo al loro sbarco e trasporto nell'interno.

§ unico. — In mancanza di tale preavviso, gli immigranti avranno diritto di rimanere a bordo 36 ore in più dopo che il piroscafo o la nave avrà gettato l'ancora nel porto.

Art. 8. — Nessuna impresa e nessun privato potranno — senza l'autorizzazione dell'Ispettorato d'immigrazione — assumersi l'incarico dello sbarco degli immigranti, nè del bagaglio dei medesimi.

§ unico. — I contravventori a questa disposizione saranno puniti con la multa di 50 *milreis* per ogni immigrante, e di 100 *milreis* in caso di recidiva.

Art. 9. — Avranno diritto al rimpatrio a spese dello Stato:

I. Le vedove e gli orfani di immigranti agricoltori, stabiliti in qualità di lavoratori rurali nelle proprietà agricole, o come concessionari di lotti nei nuclei coloniali, qualora il decesso del capo della famiglia avvenga entro due anni dal suo primo arrivo in questo Stato e sia provata la loro indigenza;

II. Gl'immigranti che entro lo stesso periodo di tempo contraggano in-

fermità o siano vittime d'infortuni per cui venga accertata la loro inabilità al lavoro, purchè si trovino già collocati a norma delle disposizioni del numero antecedente.

Art. 10. — Pel rimpatrio, il Governo concederà, oltrechè il viaggio in terza classe fino al più vicino porto di destinazione, un sussidio di cento o duecento mila *reis* secondo il numero dei componenti la famiglia.

Art. 11. — Nei due primi anni dal suo primo arrivo nello Stato, l'immigrante agricoltore, stabilito nella *fazenda* o nei nuclei coloniali, avrà diritto al patrocinio gratuito, esercitato in suo favore dai curatori generali degli orfani e assenti, nelle azioni giudiziarie e nelle altre pratiche legali necessarie per la riscossione dei salari o per la difesa d'altri diritti ed interessi.

§ unico. — Nel Tribunale di giustizia il gratuito patrocinio in favore dell'immigrante sarà esercitato dal procuratore generale dello Stato.

Art. 12. — Nelle azioni cui si riferisce l'articolo precedente, le spese giudiziali saranno ridotte della metà nel caso che l'immigrante soccomba e si trovi in condizioni di poterle sostenere; saranno invece pagate integralmente dalla parte avversaria, qualora questa venisse condannata.

§ unico. — Saranno sostenute dallo Stato le spese giudiziali che sono a carico dell'immigrante, qualora all'iniziarsi dell'azione la residenza di questo nello Stato non oltrepassi due anni dal suo primo arrivo.

Art. 13. — Il pagamento delle spese potrà essere richiesto solamente dopo che il processo sarà terminato con sentenza, transazione, desistenza o altro legittimo provvedimento, da cui risulti chiaramente la persona responsabile delle spese stesse.

§ unico. — Nelle azioni di seconda o superiore istanza, le spese che sono a carico dei lavoratori rurali saranno ridotte della metà.

Art. 14. — Agl'immigranti agricoltori, giunti a proprie spese e stabiliti nelle terre dello Stato come lavoratori rurali o come concessionari di lotti coloniali, il Governo potrà restituire l'ammontare del prezzo del viaggio in terza classe dal porto d'imbarco fino a Santos, semprechè si tratti di famiglie composte di almeno tre persone atte al lavoro e maggiori di anni 12.

§ unico. — La stessa agevolazione potrà essere concessa in via eccezionale all'immigrante celibe, minore di 21 anno, che avesse raggiunto i propri genitori, già stabiliti nelle aziende dello Stato.

Art. 15. — Gli immigranti che risiedettero precedentemente in questo Stato, ma la cui permanenza nelle fazende o nei nuclei coloniali fu inferiore a cinque anni, non avranno diritto, dopo il loro ritorno, all'agevolazione di cui nell'articolo precedente.

Art. 16. — Decorso il periodo di due anni dalla data del loro arrivo, gl'immigranti non avranno più diritto alla restituzione della somma spesa per il viaggio.

CAPITOLO II.

Dell'immigrazione sussidiata.

Art. 17. — Ad incoraggiare l'introduzione d'immigranti destinati ai lavori agricoli, siano essi salariati o concessionari di lotti coloniali, potrà il Governo valersi dei seguenti mezzi.

Art. 18. — Le Società di navigazione o gli armatori, i cui piroscafi si trovino nelle condizioni richieste, potranno godere di una sovvenzione corrispondente ad ogni immigrante introdotto, in conformità delle disposizioni speciali fissate all'uopo per decreto.

Art. 19. — La sovvenzione dello Stato per la introduzione di immigranti sarà accordata a qualsiasi Società o armatore, purchè si assoggetti alle disposizioni regolamentari vigenti circa i limiti del numero fissato per l'introduzione annuale.

§ unico. — Qualora il Governo lo ritenga opportuno, prima che il numero degli immigranti da introdurre sia completo, potrà far sospendere l'imbarco o ridurre la sovvenzione, purchè ciò avvenga con preventivo avviso di 60 giorni alle Società o agli armatori incaricati del servizio.

Art. 20. — Al fine di favorire un'immigrazione proveniente da altri paesi, il Governo potrà, ove occorra, stipulare contratti per l'introduzione d'immigranti, in numero determinato per ogni contraente, ed a quelle condizioni che meglio salvaguardino gl'interessi dello Stato.

Art. 21. — Il Governo potrà emettere — previo accordo con le Società di navigazione — *buoni o vaglia* per biglietti di chiamata d'immigranti, destinati alle fazende o ai nuclei coloniali, conformemente alle disposizioni regolamentari, per il buon andamento di questo servizio.

Art. 22. — Alle imprese agricole o di colonizzazione, come pure ai privati che a proprie spese introducano in questo Stato immigranti, sia salariati, sia concessionari di lotti coloniali, potrà il Governo restituire in tutto o in parte le somme a tal uopo sborsate per i passeggeri di terza classe dal porto d'imbarco fino a Santos, dopochè avranno provveduto alla collocazione degli immigranti e osservate le altre disposizioni regolamentari che sia necessario stabilire nell'interesse dello Stato.

CAPITOLO III.

Della colonizzazione ufficiale e delle agevolazioni concesse per l'aumento della popolazione e per il collocamento degl'immigranti.

Art. 23. — Il Governo promuoverà la colonizzazione dei terreni di proprietà privata, acquistandoli con libera contrattazione o espropriandoli a termini di legge, purchè detti terreni abbiano i seguenti requisiti:

I. Si trovino in situazione tale da permettere a condizioni vantaggiose il trasporto dei prodotti ai mercati prossimi;

II. Posseggano la fertilità naturale indispensabile alle colture comuni dello Stato od all'allevamento del bestiame;

III. Offrano condizioni naturali che agevolino il lavoro mediante processi meccanici.

Art. 24. — Acquistati i terreni per la fondazione dei nuclei coloniali, il Governo provvederà alla loro divisione in lotti, alla denominazione, per decreto, dei nuclei, e stabilirà le condizioni per la concessione dei lotti in conformità delle disposizioni della presente legge.

Art. 25. — Nei terreni acquistati per la fondazione di nuclei sarà riservata un'area destinata al futuro villaggio, che sarà divisa in tanti lotti urbani di mq. 2500, secondo il bisogno.

§ unico. — Nei nuclei coloniali destinati al collocamento d'immigranti, arrivati da poco tempo, vi sarà un'area su cui verrà istituito un *campo sperimentale*, che rimarrà affidato al Governo.

Art. 26. — I lotti rurali, nei nuclei coloniali dello Stato, saranno, al massimo, di 50 ettari.

§ 1°. — Nei nuclei situati in prossimità di strade ferrate o di fiumi navigabili, i lotti rurali non eccederanno i 25 ettari.

§ 2°. — Nei nuclei formati di terreni *devoluti* (terreni senza proprietario, *res nullius*) o lontani da vie di comunicazione e da mezzi di trasporto, i lotti rurali potranno essere anche di 50 ettari.

Art. 27. — I prezzi dei lotti varieranno secondo l'area e la situazione e qualità dei terreni.

Art. 28. — La concessione di lotti nei nuclei coloniali dello Stato sarà subordinata alle seguenti condizioni di pagamento:

§ 1°. — Nei nuclei stabiliti in prossimità di strade ferrate e di fiumi navigabili, il pagamento dei lotti dovrà effettuarsi in cinque rate uguali, e cioè:

a) la prima rata, di un quinto del valore, all'atto della consegna al

concessionario del titolo provvisorio, senza il quale questi non potrà entrare in possesso del lotto;

b) la seconda rata alla fine del secondo anno agricolo;

c) la terza alla fine del terzo anno agricolo, e così di seguito fino alla quinta rata.

§ 2°. — Ove si tratti di famiglie d'immigranti da poco arrivate a proprie spese, che si trovino nelle condizioni volute dalla presente legge per aver diritto al rimborso delle spese di viaggio, l'importo di queste sarà detratto dalla prima rata.

§ 3°. — Se l'importo dei viaggi, al cui rimborso la famiglia ha diritto, sia maggiore del valore della prima rata, l'eccedenza le sarà data unitamente al relativo titolo provvisorio.

§ 4°. — Qualora l'importo dei viaggi da restituire fosse inferiore al valore della prima rata, questa verrà *ipso facto* ridotta a quella somma e saranno del pari aumentate le prestazioni posteriori, proporzionalmente.

Art. 29. — L'anno agricolo, agli effetti dell'articolo precedente, sarà computato dal 1° settembre di ciascun anno al 31 agosto di quello successivo.

Art. 30. — Alle famiglie di immigranti che non siano in grado di fare il versamento della prima rata, qualora siano composte di almeno tre persone maggiori d'anni 12 e atte al lavoro, il Governo potrà, in via eccezionale, permettere che, per il periodo di un anno, risiedano nel lotto e lo coltivino, ma a condizione che, decorso detto tempo, paghino il fitto stipulato per i terreni, ovvero ne versino il prezzo integrale, allo scopo di ricevere il titolo provvisorio degli stessi.

Art. 31. — Dopo il pagamento dell'ultima rata, il concessionario del lotto riceverà il titolo definitivo di proprietà.

Art. 32. — Nel caso in cui il capo di famiglia muoia dopo aver pagato le tre prime rate, la vedova o gli orfani superstiti saranno esonerati dal pagamento delle rimanenti e verrà loro consegnato il titolo definitivo di proprietà.

Art. 33. — Qualora il concessionario del lotto vi abbia eseguito dei miglioramenti in costruzioni od altro, ovvero vi abbia fatto coltivazioni di carattere permanente, come alberi fruttiferi, piante industriali, ecc., per un valore corrispondente a quello delle prestazioni scadute e non pagate, il tempo per il pagamento di queste potrà essere prorogato.

Art. 34. — Pagate le tre prime rate, il concessionario potrà vendere o ipotecare il suo lotto, previo consenso del Governo, che imporrà condizioni a propria garanzia.

§ unico. — In questo caso non sarà concessa alcuna proroga per il pagamento delle rate successive.

Art. 35. — Nei nuclei fondati in terre *devolute* od in luoghi lontani dalle vie di comunicazione, il Governo potrà accordare al concessionario del lotto rurale l'abitazione gratuita in asili all'uopo preparati, fino a che questi non abbia costruito la casa per la sua residenza nel lotto, entro il termine di un anno.

§ unico. — Potrà essere privata di tale beneficio la famiglia che dia prova di cattivi costumi e costituisca un elemento nocivo alla moralità ed al buon ordine del nucleo.

Art. 36. — Agli immigranti, da poco arrivati, che si stabilissero nei nuclei coloniali dello Stato, il Governo potrà facilitare non solo la costruzione della casa per l'abitazione nel lotto, ma anche l'acquisto di istrumenti e di macchine necessarie al lavoro agricolo, nonchè la compera di animali.

§ 1°. — I concessionari sceglieranno il disegno ed il prezzo della casa, che sarà fatta costruire dal Governo per conto dei medesimi, purchè conservi il carattere di casa operaia.

§ 2°. — Il prezzo della casa, come pure tutto ciò che il concessionario avrà ottenuto dal Governo, conformemente alle disposizioni di questo articolo, sarà addebitato allo stesso concessionario, affinchè venga pagato dal medesimo a quote insieme con le rate del suo lotto.

§ 3°. — Le agevolazioni indicate nel presente articolo saranno concesse nel seguente ordine:

a) *La costruzione della casa*, dopo che il concessionario del lotto avrà pagato la prima rata e versata la somma corrispondente alla quinta parte del valore della casa;

b) *Gli animali*, dopo che il concessionario sarà entrato ad abitare la casa costruita nel suo lotto rurale e avrà iniziata la coltivazione del terreno, pagando all'atto della consegna almeno la quinta parte del valore degli animali;

c) *Le macchine agricole*, dopo che il concessionario sarà entrato in possesso degli animali, pagando a vista almeno la quinta parte del valore delle macchine.

Art. 37. — Alle famiglie composte di oltre cinque persone atte al lavoro sarà data la preferenza per l'acquisto di un lotto rurale in più, che non sia stato occupato e sia contiguo all'altro già assegnato loro.

Art. 38. — Fintantochè il lotto non sia stato pagato integralmente, non potrà il rispettivo concessionario fare commercio del legname ivi esistente in quantità maggiore della metà, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita di tutte le rate già pagate.

Art. 39. — Nei nuclei coloniali destinati al collocamento di immigranti

già arrivati, il Governo, oltrechè tutti gli altri vantaggi già enumerati nella presente legge, potrà mantenere la concessione:

a) di un campo agricolo sperimentale, in cui sarà sempre visibile il modo di coltura dei prodotti di consumo nel paese e di quelli che lo potranno divenire, con utilità, per mezzo di processi razionali;

b) di animali da monta più adatti al luogo, allo scopo di facilitare ai coloni la buona conservazione del bestiame;

c) di un modesto macchinario centrale per i prodotti agricoli, applicando una tabella di prezzi che reintegri soltanto le spese;

d) di una certa quantità d'istrumenti e macchine agricole usuali, nonchè di un numero sufficiente di animali da lavoro per essere dati in affitto ai concessionari di lotti durante il primo anno.

Art. 40. — Nel primo anno dal loro collocamento, i concessionari di lotti — purchè si tratti di immigranti nuovi — avranno, in caso di necessità, come ausilio per il loro sostentamento, lavoro a salario in proporzione di tre giorni la settimana al massimo, nelle coltivazioni e nei servizi che il Governo avrà nel nucleo.

§ unico. — Il direttore del nucleo procurerà anche agli stessi concessionari — qualora lo desiderino — lavoro nelle prossime fazende di caffè, nell'epoca del raccolto, con trasporto gratuito sulle strade ferrate.

Art. 41. — Appena consegnati i titoli definitivi ai concessionari dei lotti di un nucleo, questo sarà dichiarato emancipato.

§ 1° — In questo caso, il Governo sopprimerà l'amministrazione del nucleo, conservando, se occorre, soltanto il campo sperimentale.

§ 2° — Gli animali da monta esistenti, il macchinario centrale, gl'istrumenti e le macchine per la lavorazione della terra, nonchè gli animali da lavoro saranno gratuitamente ceduti a un sindacato, composto di concessionari di lotti, per essere conservati a sistema cooperativo.

Art. 42. — Fino a che il nucleo non sia emancipato, il Governo vi conserverà, oltre il personale subalterno e di lavoro:

§ 1° — Un direttore, incaricato della sorveglianza, del buon ordine e dell'esecuzione delle disposizioni regolamentari del nucleo, con lo stipendio annuo di 5 *contos* di *reis*;

§ 2° — Un medico, che farà periodicamente le visite nel nucleo, con l'obbligo di prestare la propria assistenza agli ammalati, mediante una remunerazione da stabilirsi;

§ 3° — Un aiutante, che sarà incaricato della scritturazione e del servizio d'amministrazione, con lo stipendio annuo di 2400 *milreis*.

Art. 43. — Il Governo potrà scegliere fra gli agricoltori o fra le persone idonee allo scopo e residenti nello Stato — nazionali o stranieri —

un delegato speciale per ciascuna delle nazionalità a cui appartengono gli immigranti stabiliti nei nuclei governativi, il quale, senza remunerazione e col titolo di direttore di colonizzazione della rispettiva nazionalità, sarà specialmente incaricato dell'ufficio d'intermediario fra l'amministrazione del nucleo od il Governo ed i concessionari, per i reclami da essi sporti, funzionando anche da consigliere, al fine di facilitare quanto più è possibile, nei primi tempi, l'adattamento all'ambiente.

Art. 44. — Saranno concesse proroghe per il pagamento di rate solamente nei casi preveduti nella presente legge, quando cioè i rispettivi concessionari dei lotti li coltiveranno direttamente e vi avranno la loro residenza.

Art. 45. — Nei nuclei coloniali che il Governo impianterà lungo la ferrovia *Sorocabana*, o in terreni *devoluti* o distanti dalle vie di comunicazione, i lotti rurali potranno essere anche di 50 ettari al massimo; ed il relativo pagamento dovrà effettuarsi a rate entro 10 anni.

§ unico. — Il Governo potrà frattanto rilasciare il titolo definitivo di proprietà di questi lotti a qualsiasi concessionario che abbia tre anni di residenza abituale e di lavoro effettivo, ed abbia fatto in essi miglioramenti stabili per un valore non inferiore ad un *conto* di *reis*.

Art. 46. — Il Governo potrà fondare nuclei coloniali con la partecipazione del proprietario del terreno, incaricandosi della misurazione e delimitazione dei lotti, e pagando al proprietario il prezzo convenuto per la metà del terreno acquistato dal Governo. I lotti saranno sempre ripartiti alternativamente in modo uguale da ambo le parti.

§ 1°. — Nel contratto, che dovrà essere stipulato, saranno enunciate le condizioni a cui dovrà assoggettarsi il proprietario in caso di vendita dei lotti toccatigli nella divisione, come pure le clausole più opportune per l'esecuzione del contratto.

§ 2°. — In questi nuclei, le disposizioni relative alla loro amministrazione, alla concessione dei lotti del Governo, ai vantaggi ed aiuti ai coloni che ivi si stabiliranno, saranno emanate per decreto, al momento della fondazione di ciascuno.

Art. 47. — Alle imprese od ai privati, che si propongano di fondare nuclei coloniali in terreni di loro legittima proprietà alle stesse condizioni e con gli stessi vantaggi offerti dal Governo nei nuclei governativi, potrà essere concesso, oltrechè il rimborso dei viaggi degli immigranti e le altre agevolazioni indicate nella presente legge, un premio di 10,000 *milreis* per ogni gruppo di 50 famiglie collocate in detti nuclei.

§ unico. — Queste agevolazioni avranno vigore soltanto se siano stabilite per contratto, in cui il Governo porrà le clausole più convenienti a garanzia degli interessi dello Stato.

Art. 46. — Alle Società che avranno per fine di colonizzare i terreni incolti posti sul margine delle loro strade ferrate in esercizio, il Governo potrà accordare il diritto di espropriare i detti terreni di proprietà privata, nonchè cedere gratuitamente i terreni *devoluti*, che si trovassero entro la zona di 20 chilometri per ogni lato del rispettivo asse, con l'obbligo di farne la misurazione e divisione in lotti e di collocarvi famiglie di coloni-agricoltori nel tempo e alle condizioni stabilite nel contratto.

§ unico. — I terreni *devoluti*, così concessi, dopo essere stati misurati e divisi in lotti dalle Società, saranno ripartiti in parti uguali fra il Governo e le Società concessionarie, in lotti alternati, mediante il pagamento a queste della metà delle spese.

Art. 49. — Nel caso in cui vi fossero municipi, i quali si proponessero di fondare nuclei coloniali per conto proprio, potrà il Governo assumere a suo carico le spese di misurazione e delimitazione dei lotti, a condizione che essi garantiscano la realizzazione del loro scopo.

Art. 50. — Al fine di facilitare la divisione e il popolamento dei terreni di proprietà privata, il Governo potrà stipulare contratti alle seguenti condizioni:

§ 1°. — Il proprietario dovrà esibire la prova di legittima proprietà dei terreni destinati alla colonizzazione e obbligarsi a proprie spese:

a) A dividerli in lotti di 25 o di 50 ettari, secondo che si tratti di terreni alla distanza massima di 12 chilometri da una ferrovia o da una linea di navigazione a vapore, oppure di terreni più distanti dai mezzi di trasporto;

b) A costruire le vie di comunicazione dei lotti e quelle dei nuclei con le strade principali;

c) A costruire, in ogni lotto, una casa conforme al disegno approvato dal Governo;

d) A diboscare, coltivare e fare pascoli in un'area che verrà determinata nel contratto.

§ 2°. — Preparati così i lotti, a mano a mano che vi verranno collocate famiglie di coloni o d'immigranti nuovi arrivati, a' termini del contratto, il Governo pagherà per ogni lotto — coltivato e migliorato — il prezzo massimo di 2500 *milreis* in cedole all'interesse del 6 per cento all'anno, che saranno emesse per conto del " Fondo permanente d'immigrazione e colonizzazione „ e potranno essere frazionate nel modo più conveniente.

§ 3°. — Al colono o immigrante nuovo arrivato, occupante il lotto, il Governo fisserà un tempo, variabile da cinque a dieci anni secondo la situazione dei terreni, per il pagamento rateale allo Stato del lotto occupato,

rilasciando il titolo provvisorio di proprietà all'atto del pagamento della prima rata e quello definitivo all'atto del pagamento dell'ultima.

§ 4°. — Nei contratti stipulati in esecuzione delle disposizioni di questo articolo, il Governo porrà le condizioni più opportune a garanzia degli interessi dello Stato.

Art. 51. — Le persone occupanti i terreni *devoluti*, di nazionalità brasiliana o naturalizzate, che vi risiedano abitualmente e li abbiano effettivamente coltivati per oltre cinque anni, potranno essere preferite, in caso di vendita, mediante il pagamento di 10 *milreis* per ogni ettaro di terra da coltura; di 2 *milreis* per ogni ettaro di terra da pascolo; e di 20 *milreis* per ogni ettaro di terra situata nei lotti suburbani, oltre le spese per la misurazione e la delimitazione.

§ 1°. — Non potranno essere venduti ad ogni occupante più di 500 ettari di terreno da coltura, 4000 di terreno da pascolo e 50 di terreno situato in lotti suburbani.

§ 2°. — Saranno considerati lotti suburbani quelli situati dentro il raggio di 18 chilometri dal palazzo del Governo, nella capitale, e di 12 chilometri dai palazzi municipali nelle città e nei villaggi dello Stato.

CAPITOLO IV.

Dell'Ispettorato d'immigrazione nel porto di Santos.

Art. 52. — L'Ispettore d'immigrazione del porto di Santos dovrà:

§ 1°. — Recarsi personalmente o inviare i suoi dipendenti a bordo di ogni nave o piroscalo che trasporti passeggeri, assumere informazioni sugli immigranti arrivati con destinazione a questo Stato e provvedere che possano essere guidati ed avviati senza inconvenienti di sorta;

§ 2°. — Sorvegliare all'adempimento delle disposizioni di questa legge ed imporre le multe stabilite per la violazione di esse;

§ 3°. — Tenere sempre in regola ed al corrente la statistica del movimento di entrata e uscita dei passeggeri ed immigranti, in conformità delle istruzioni governative;

§ 4°. — Adempiere gli altri incarichi che, in virtù delle sue funzioni, gli siano affidati dal Governo.

Art. 53. — Il medico dell'Ispettorato d'immigrazione dovrà recarsi a bordo di tutti i vapori o navi, allo scopo di verificare se vi siano degli immigranti che, a norma dell'articolo 2° della presente legge, debbano essere respinti.

Art. 54. — Gli altri impiegati dell'Ispettorato d'immigrazione dovranno coadiuvare l'Ispettore nel disimpegno dei servizi affidatigli, attenendosi alle sue istruzioni.

CAPITOLO V.

Dell'Agenzia governativa di colonizzazione e lavoro.

Art. 55. — È approvato il decreto 10 aprile 1906, n. 1355, che istituisce l'*Agenzia governativa di colonizzazione e lavoro*, in conformità dell'autorizzazione risultante dalla legge 29 dicembre 1905, n. 984.

Art. 56. — Nelle subagenzie vi sarà il personale necessario pel servizio, autorizzato dal Governo, limitatamente ai fondi stanziati in bilancio; e potranno essere considerate subagenzie o filiali dell'Agenzia generale, mediante intesa coi rispettivi Municipi, le Agenzie d'immigrazione istituite dalle Camere municipali per conto proprio.

Art. 57. — L'Agenzia governativa di colonizzazione e lavoro — per mezzo di relazioni compilate con la cooperazione delle subagenzie e delle filiali, ovvero delle Camere municipali, delle Commissioni municipali di agricoltura, delle Amministrazioni pubbliche, delle Imprese e dei privati che abbiano terreni da vendere e che impieghino giornalieri, artigiani, lavoratori rurali e operai di qualsiasi industria — dovrà essere in grado di fornire agli immigranti o lavoratori già residenti nel paese le informazioni circa le richieste di personale nelle diverse località dello Stato, i salari e le altre condizioni di lavoro, nonchè la situazione, le condizioni e i prezzi dei terreni da vendere, situati nei nuclei coloniali o fuori.

§ unico. — Del pari dovrà l'Agenzia dare informazioni ai proprietari o ad altri interessati circa la domanda di lavoratori, artigiani od operai, e la richiesta di terreni da parte d'immigranti od agricoltori già residenti nello Stato.

Art. 58. — Le richieste che giornalmente saranno fatte all'Agenzia per lavoratori o per l'acquisto di terreni, nonchè per l'offerta di braccia e di terreni in vendita, saranno chiaramente riassunte e coordinate in un quadro da appendersi alle pareti interne dell'Ufficio, in cui, per mezzo di avvisi, dovranno figurare, a caratteri *leggibilissimi*, tutte le informazioni che possano interessare coloro che desiderino acquistare o vendere terreni, o che siano in cerca di lavoro o di lavoratori.

§ unico. — Tali informazioni saranno pubblicate in un Bollettino, che sarà regolarmente inviato ai giornali della capitale ed alle subagenzie e

filiali, affinchè alle informazioni stesse sia data la massima diffusione e pubblicità.

Art. 59. — Le richieste, debitamente legalizzate, di giornalieri, artigiani, operai o coloni saranno iscritte presso l'Agenzia, ovvero presso le filiali, dagli interessati o dalle persone legalmente autorizzate, con l'indicazione delle condizioni contrattuali.

§ unico. — Dalle località ove manchino filiali dell'Agenzia, gl'interessati potranno inviare le loro richieste per posta, con la firma autenticata da due testimoni presso il funzionario competente.

Art. 60. — Tutti coloro che domandano lavoro per mezzo dell'Agenzia e delle sue filiali dovranno fare esplicita dichiarazione di accettare le condizioni risultanti dalla richiesta.

Art. 61. — Rispetto ai lavoratori rurali che contrattano per mezzo della Agenzia e delle sue filiali, dovranno essere specialmente osservate le seguenti norme:

§ 1° — Dovranno essere esplicitamente accettate tanto dal *locatore*, quanto dal *conduttore*, le condizioni risultanti dalla richiesta.

§ 2° — Ad ogni famiglia o lavoratore celibe vincolato da contratto sarà dato un libretto vidimato dall'Agenzia o dalla filiale per la trascrizione del debito e del credito dei lavoratori, nelle prime pagine del quale sarà indicato — in lingua portoghese e nella lingua nazionale del lavoratore contraente — quanto segue:

a) Le condizioni generali del contratto accettate tanto dal locatore quanto dal conduttore;

b) Le condizioni speciali, cioè: il tasso dei salari fissati, l'epoca dei pagamenti e le altre condizioni peculiari per ogni proprietà agricola;

c) La legge federale n. 1150, in data 5 gennaio 1904, che considera privilegiato il pagamento del debito dei salari dei lavoratori rurali;

d) Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge;

e) Certificato rilasciato dall'impiegato competente, in cui si dichiara che sono state accettate dal proprietario e dal lavoratore le condizioni cui si riferiscono le lettere *a* e *b* del presente paragrafo.

Art. 62. — A qualsiasi lavoratore, operaio o artigiano, che abbia stipulato contratto presso l'Agenzia o le filiali saranno, a sua richiesta, fornite informazioni o rilasciati certificati, esenti da spese, intorno alle condizioni del relativo contratto.

CAPITOLO VI.

Dei commissari all'estero.

Art. 63. — Nei porti d'imbarco degl'immigranti con destinazione a questo Stato, il Governo potrà nominare commissari incaricati di organizzare il servizio, di fornire informazioni agli interessati circa le condizioni di questo Stato come paese d'immigrazione e di colonizzazione.

§ 1°. — I commissari — secondo l'importanza del servizio ad essi affidato — saranno di prima e seconda classe, con uno stipendio mensile rispettivamente di 600 e 400 *milreis* (in oro), oltre le spese di viaggio, durante il servizio.

§ 2°. — Ove il Governo lo ritenga opportuno, potrà nominare uno o più commissari generali incaricati di sorvegliare il servizio di competenza dei commissari di una determinata zona, con l'assegno mensile di 1000 *milreis* (in oro); e potrà anche nominare — con uguale assegno — ispettori col mandato di vigilare periodicamente sull'opera dei commissari di immigrazione.

Art. 64. — I commissari potranno assumere degl'impiegati previa autorizzazione del Governo, e dovranno disporre di uffici con tutti gli elementi d'informazioni intorno alle condizioni fisiche, politiche e sociali dello Stato, ai suoi principali rami d'industria, al suo sistema di colonizzazione, ai vantaggi offerti agli immigranti, ai prezzi dei terreni, ai mezzi per acquistarli, ai salari, ai prezzi degli articoli principali di consumo e dei prodotti delle colonie, e a tutte le altre indicazioni, che potessero essere utili agli immigranti, ai capitalisti od ai commercianti.

Art. 65. — Sarà speciale obbligo dei commissari:

§ 1°. — Di promuovere, coi mezzi di cui disporranno e con prudenza e zelo, lo sviluppo dell'immigrazione verso questo Stato, fornendo agli interessati informazioni circa le agevolazioni offerte all'immigrante;

§ 2°. — Di fare, entro i limiti consentiti dalle leggi dei paesi di loro residenza, una propaganda intelligente a favore della emigrazione verso questo Stato;

§ 3°. — Di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con questo Stato, raccogliendo dati e campioni di prodotti e dandone informazioni agli interessati;

§ 4°. — Di esercitare con la massima diligenza la sorveglianza al momento dell'imbarco degl'immigranti per questo Stato, nel caso che ne venissero incaricati dal Governo;

§ 5°. — Di comunicare al Governo gli avvenimenti occorsi nel paese ove risiedono, che possano interessare i servizi di immigrazione e di colonizzazione;

§ 6°. — Di presentare ogni anno al Governo una relazione intorno all'operato dell'ufficio e sui lavori da esso compiuti durante l'anno precedente.

CAPITOLO VII.

Del Fondo permanente di immigrazione e colonizzazione.

Art. 66. — Per l'adempimento dei servizi di cui tratta questa legge, è istituito un Fondo permanente di immigrazione e colonizzazione, il quale sarà formato nel seguente modo:

§ 1°. — Della somma iniziale di 7 milioni di *milreis*, ricavata da un prestito interno che il Governo è autorizzato a contrarre per lo scopo indicato, in tante polizze o cedole che verranno emesse secondo la necessità del servizio;

§ 2°. — Del prodotto della vendita delle terre *devolute*;

§ 3°. — Del prodotto delle rate che verranno versate, a partire dalla data della esecuzione della presente legge, dai coloni concessionari di lotti nei nuclei coloniali attualmente esistenti, ed in quelli che il Governo fonderà;

§ 4°. — Del prodotto delle multe imposte per le infrazioni a questa legge e al regolamento approvato con decreto n. 734 del 5 gennaio 1900;

§ 5°. — Dei proventi che in avvenire fossero votati dal Congresso, venendo a mancare o essendo insufficienti quelli sopra indicati.

Art. 67. — Le somme derivanti dai proventi cui si riferiscono i §§ 2 a 4 dell'articolo precedente, saranno iscritte dal Tesoro, separatamente, sotto il titolo: " Fondo permanente d'immigrazione e colonizzazione „, affinchè siano esclusivamente impiegate nel modo stabilito nella presente legge.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 68. — Il Governo agevolerà ai lavoratori disoccupati, residenti nella capitale, il trasporto per ferrovia nell'interno del paese, quando abbiano stipulato un contratto agricolo.

Art. 69. — Durante il periodo del raccolto, il Governo — previo accordo con le Compagnie ferroviarie — faciliterà ai coloni, già stabiliti nei nuclei coloniali, il viaggio di andata e ritorno, nel caso che essi accettassero di lavorare nelle *fazende*.

Art. 70. — Per facilitare all'agricoltura i mezzi di lavoro, potrà il Governo favorire l'introduzione di lavoratori provenienti da altri Stati, a condizioni che assicurino la buona riuscita del servizio.

Art. 71. — Sono abrogate le disposizioni contrarie.

INDICE

I. Notizie statistiche sui movimenti migratori:	
Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nell'anno 1907 e numero degli Italiani provenienti da paesi transoceanici durante lo stesso periodo	Pag. 3
II. Legislazione francese e Convenzione italo-francese per gli infortuni sul lavoro :	
Convenzione con la Repubblica francese, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio (9 giugno 1907).	„ 7
Regio decreto 30 giugno 1907, n. 546, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio	„ 13
Regolamento per le Amministrazioni francesi e italiane per l'esecuzione della Convenzione firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e relativa al risarcimento dei danni prodotti da infortuni sul lavoro occorsi ai rispettivi connazionali nei due paesi	„ 14
Regio decreto 22 dicembre 1907, n. 783, che approva il regolamento per l'esecuzione della Convenzione firmata a Parigi il 9 giugno 1906, fra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro	„ 19
Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortuni sul lavoro in Francia e dei loro aventi diritto	„ 21
III. Convenzione italo-francese e relativo regolamento riguardanti le trasmissioni di fondi delle Casse ordinarie di risparmio dei due paesi:	
Convenzione addizionale fra la Francia e l'Italia pel trasferimento dei depositi tra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi (20 gennaio 1906)	„ 48
Regio decreto 27 dicembre 1906, n. 729, che dà esecuzione all'accordo italo-francese del 20 gennaio 1906 pel trasferimento dei fondi fra le Casse ordinarie di risparmio dei due paesi	„ 54

Regolamento annesso al regio decreto 19 luglio 1907 per l'esecuzione della Convenzione addizionale tra la Francia e l'Italia firmata a Parigi il 20 gennaio 1906, relativa al trasferimento dei depositi fra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi.	Pag. 55
Regio decreto 19 luglio 1907, n. 631, che approva il regolamento relativo al trasferimento di fondi tra Casse ordinarie di risparmio d'Italia e di Francia.	„ 61

IV. Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione:

Legge 29 dicembre 1906, n. 1607, che abroga l'ultima parte dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1904, n. 1150, relativa al privilegio dei crediti dei lavoratori agricoli	„ 62
Regolamento 27 marzo 1907, n. 6437, per l'applicazione della legge sui crediti privilegiati dei coloni nel Brasile	„ 65
Decreto 19 aprile 1907, n. 6455, che approva le norme per il servizio del popolamento del suolo nazionale.	„ 66
Legge 27 dicembre 1906, n. 1045 C, sull'immigrazione e la colonizzazione nello Stato di San Paolo.	„ 91